SUL COMMERCIO
DE' COMMESTIBILI
E
CARO PREZZO DEL VITTO.

74 C.

SUL COMMERCIO
DE' COMMESTIBILI
E
CARO PREZZO DEL VITTO

OPERA

STORICO-TEORICO-POPOLARE

DI MELCHIORRE GIOJA
ISTORIOGRAFO DELLA REPUBBLICA CISALPINA.

Plebs, cui una e Republica annonæ cura.
TACITO.

TOMO PRIMO.

MILANO
1°. Brumale anno X.

Presso PIROTTA e MASPERO
Stampatori-Librai.

HD
9015
I82G5
t 1

LIBRARY
MAR 29 1966
UNIVERSITY OF TORONTO

1062020

PREFAZIONE.

Il commercio de' commestibili, il caro prezzo del vitto, intorno di cui versa quest' opera, sono argomenti che toccano l'uomo davvicino, e quasi direi in tutti i punti. Il popolo, sia mò suddito o sovrano, vi è principalmente interessato; quindi se alcuni dormono saporitamente, se altri hanno la prudenza di tacere, allorchè parlasi d'arti, o di scienze; all' opposto se cade il discorso sul vitto, ciascuno allarga gli occhi, s'alza in piedi, e vi schicchera un codice di legislazione. Questa facilità di decidere, che non è indizio del senno più profondo, m' induce a premettere alcune osservazioni sul vario carattere de' lettori, tra le mani de' quali passerà quest' opera. Altronde i tempi sono sì difficili per chi intraprende di scrivere sull' attualità delle cose; i falsi giudizj fioccano in tanta abbondanza; le in-

tenzioni sono sì male interpretate, che conviene armarsi di qualche riparo, e pria che i lettori ridano di chi scrive, è forse bene cominciar a ridere a spese loro. Sarebbe la massima delle impertinenze, se si sprezzasse il giudizio degli uomini illuminati e probi, ma darebbe indizio di somma imbecillità chi mettesse a calcolo le decisioni del restante

Non ti curar di lor, ma guarda e passa.

Vi sono dei lettori di sì buono e di sì maligno carattere, che in tutte le opere, le quali agli affari correnti hanno rapporto, ravvisano, o vogliono ravvisare le traccie delle loro idee. Questa gentilezza di nuovo conio non garbeggia gran fatto agli autori, i quali si veggono spesso regalate delle opinioni, cui non pensarono giammai, e caratterizzati i loro sentimenti con quella veracità, con cui il Curato di Fontenelle le ombre della Luna trasformava in campanili.

Vi sono altri d'indole sì irritabile e sospettosa, che quando veggono sollevarsi qualche ombra di dubbio sulle pretese verità dominanti, si mettono subito in allarme, e possono paragonarsi a quel generale Romano, che riguardando la polve sommossa da un branco di pecore come prova infallibile dell' arrivo de' nemici, si diede prudentemente alle gambe. Costoro non possono inalzarsi a quel grado di fermezza, cui inalzossi Caligola in un momento di ragione. Permettendo che corressero pel pubblico le opere di Cremuzio Codro, e di Cassio Severo, che si esprimevano con molta libertà sul governo de' Cesari, diceva: *Il mio interesse richiede che la verità de' fatti sia da posteri conosciuta.*

Vi è una terza classe di lettori più ridicola che incomoda, e di cui non farei quì menzione, se non avessi in animo di ricordare agli autori in qual pregio debbano tenere certe satire, e certi elogi. Io parlo di coloro, i quali per far pompa di spi-

rito, approvano e condannano, e tornano ad approvare, e sempre con egual ragione. Costoro per quanto a me sembra, sono simili a que' che dormono in vettura, la cui testa vacillante fa continuamente dei segni or d'approvazione, or di condanna.

Conviene finalmente che accenni una classe di lettori, importantissima secondo essi, e la cui scienza è sì sofistica, sì bizzarra, che la di lei origine potrebbe somigliarsi a quella di Minerva. Una mattina il buon Giove preso da un violento dolor di testa, ordina a Vulcano che gli spacchi il cervello; Vulcano obbedisce, e ne sorte Minerva armata da capo a piedi. Un impiego perso, o non ottenuto è cagione per cui certe persone, le quali da prima appena pregiavansi di saper leggere, si trasformano in un istante in giudici eloquentissimi e severi, e ordinano che si scrivano soltanto delle satire; ma mentre vanno dicendo tra essi ciò che Nerone, morendo, diceva ad alta voce: *Che cattiva sorte*

per un sì eccellente cantore, danno a divedere che il loro modo di giudicare degli affari e delle opere che ne trattano, proviene da un violento dolor di cuore. Alcune azioni forzate che un cittadino non può digerire, una chiave d'oro che faceva tutto il merito d'un altro, e la cui mancanza lo priva di qualche inchino, sono giusti motivi di lagnarsi degli autori, se nel mettere al vaglio gli affari correnti, seguono il *sine ira et studio* di Tacito. Questi lettori poi con loro autorità inappellabile vi spediscono diploma d'autor venale e corrotto, allorchè ne' decreti e nelle leggi lodate ciò che vi sembra degno di lode. Ma con tutta la loro scienza non s' accorgono costoro che la menzogna toglie spesso la forza al vero. Manlio geloso della gloria di Camillo, inasprito contro i Senatori, perchè, a di lui giudizio, non rendevano tutta la giustizia a' suoi talenti, assicurava che nel campo di Brenno erasi trovato più oro di quello che fosse necessario per pagare

i debiti del popolo. Non si parlava quindi che dell' oro de' Galli, e facevasi giuramento di trarlo dalle mani de' Senatori; si chiedeva ove quest' oro era nascosto, e Manlio faceva capire ch' esso lo direbbe quando ne fosse tempo: ma pressato dalle dimande del dittatore Cornelio Cosso, non seppe come rispondere; quindi condannato come calunniatore indeboli l'idea che fossero giuste le sue lagnanze.

Contro l'aspettazione de' miei lettori tormentati dal dolor di cuore, soggiungerò che approvo il fiero rifiuto che Pescenino Negro fece ad un rettore, che voleva tessergli l'elogio, allorchè quel generale fu dichiarato imperatore; e condanno i cortigiani d'Alessandro, i quali piegavano il capo come lo piegava quell' ambizioso e fortunato guerriero; e sono persuaso che mentre si giudicano gli uomini, nè il risentimento, nè l'adulazione debban toccar la bilancia.

Siccome però l'ignoranza, la finez-

za, il timore, il bello spirito e il risentimento de' lettori non basterebbero per mettere in salvo alcune idee nuove che si trovano in quest' opera; perciò gioverà soggiungere e dimandare: pensate voi che quando il Senato Romano ordinava seriamente di consultar l'appetito de' polli sacri, non ridesse come Cicerone e Luciano della divinità d'un' anitra o d'un' oca? — Sicuramente; ma che risulta da ciò? — Due massime che spesso si lasciano da banda, allorchè s' affibbia la giornea d' Aristarco per giudicar gli autori; 1.° che la filosofia ha le gambe più lunghe che l'opinion popolare; 2.° che i governi *devono qualche volta restare indietro col popolo*, mentre gli autori vanno avanti ad appianare il cammino. Quindi non ogni verità, che contraddice un uso approvato, è una censura ai governi, ma una luce che presentasi al popolo, acciò veggendo egli il pregiudizio, se ne allontani. La seconda di queste massime servirà di consolazione ad alcuni,

che la riguarderanno ragionevolmente come l'apologia della loro condotta; di rammarico ad altri, perchè strappa loro di mano l'occasione d'esercitare il loro zelo disinteressato, d'incoraggimento a molti a svelare le loro idee, benchè coll'attualità delle consuetudini, degli usi, delle leggi e de' costumi non combacino interamente.

Ho riso fino ad ora a spese d'alcuni de' miei lettori: è tempo che essi mi rendano la pariglia; ne porgo loro occasione, esponendo i principali rami dell'argomento, di cui m'occupo in quest'opera.

La rota del tempo che frange i monumenti de' pregiudizj, e il soffio della filosofia che ne disperde la polve, sembrano troppo leggieri, allorchè passano sulla massa delle idee popolari, o per dir meglio sono queste dotate d'una certa elasticità, per cui dopo la pressione si rimettono nello stato primiero. Varj pregiudizj relativi all'annona, sono, è vero, caduti a fondo; così noi non credia-

mo più, a cagione d'esempio, che le carestie dipendano dagli spiriti maligni, i quali si divorano ne' granaj le biade, perchè non si pagano le decime alla chiesa, come decise con pari disinteresse che verità un'assemblea di prelati radunati a Francfort per ordine di Carlo Magno (a). Mi altri pregiudizj e più dannosi, e di più antica data grandeggiano ancora in mezzo alle rovine delle nazioni, e resistono agli urti replicati della filosofia; così, benchè da molto tempo i filosofi abbiano predicato la libertà nel commercio de' commestibili come l'unico mezzo d'abbassarne e regolarne i prezzi, ciononostante un panico timore ravvolto nelle strette idee dell'ignoranza s'ap-

(a) *Et omnis homo ex sua proprietate legitimam decimam ad ecclesiam conferat: experimento enim didicimus in anno, quo illa valida fames irrupsit, ebullire vacuas annonas a demonibus devoratas, & voces exprobationis auditas.* Capit. Reg. Franc. tom. 4 fol. 267 edit. Baluz.

punta contro questa verità, e tutte le spine, i lacci, gl' intoppi, i ravvolgimenti, i nodi dell' antica legislazione vorrebbe vedere realizzati.

Per seguire le indicazioni di questo timore, e trarlo d' inganno, se era possibile, ho tentato di mettere in evidenza i danni, i quali emersero dai varj provvedimenti, che intorno ai commestibili diedero i nostri maggiori. E se gli economisti che mi precedettero, stabilirono delle verità elevate ed astratte, all' opposto mi son io fatto più dappresso all' argomento, ed ho scosse le radici de' pregiudizj popolari ad una ad una.

Se non che l' idea di analizzare tutte le vecchie leggi ed i statuti sul commercio de' commestibili era veramente erculea ed immensa; i lettori, che veggono i risultati, senza pensare al travaglio necessario per ritrovarli, crederanno difficilmente che la costruzione di quest' opera m' ha costretto alla lettura mortalmente nojosa di otto o nove mila gride. Non ho trovato un solo scrit-

tore che mi sboscasse il terreno; la folla degli storici, che comunemente ignora il suo mestiere, persa tra le stupide speculazioni de' principi, o sui campi di battaglia, trascura l'analisi delle leggi, dall' azione delle quali la somma de' beni e de' mali dipende in tutti i momenti della vita.

Acciò la noja che mi cagionava l'analisi di tante gride, non passasse nell' animo de' miei lettori, ho tentato di ramorbidirne il secco racconto con qualche scherzo. Altronde io scrivo pel volgo, e questi intende più il linguaggio del ridicolo, che quello della ragione. Questo modo di travagliare sarà giudicato di somma difficoltà da chi conosce la spinosa aridità dell' argomento; come all'opposto lo crederanno facile quelli che sono avvezzi ad ammirare soltanto ciò che non intendono, e che avrebbero sprezzato Socrate, perchè facevasi capire dagli operaj. Serio sarà il rimprovero, e profondo lo scandalo di coloro, i quali ammirano con tanta maggior divozione i vecchj

statuti e le gride quanto è più confusa l'idea, che se ne formarono; quindi non sapranno perdonarmi di avere spruzzato qualche stilla di ridicolo sopra questo tesoro d'inapprezzabile sapere. Sono costoro dei veri Egiziani, i quali allorchè veggono un Europeo prendere le dimensioni dei loro antichi archi, piramidi, obelischi, s'immaginano che costui voglia rapire i tesori che vi suppongon dentro, e ne lo distolgono anche colla morte.

La seconda parte di quest' opera raggirasi sul caro prezzo del vitto. Mi sono sforzato di svolgerne le cagioni con un po' di filosofia, ed intentato anche di proporre qualche rimedio. Ma questo argomento è sparso di molti pregiudizj, che sono origini feconde d'incessanti lamenti. Ho cercato di abbattere questi pregiudizj con una serie d'osservazione e d'esperienze alla mano, peraltro senza troppa speranza di felice successo. Ve n'ha uno che primeggia sugli altri, radicato in tutti i secoli,

costante presso tutte le nazioni, io parlo dell'universale mania d'esaltare il passato, onde aver dritto di censurare il presente. Se porgesi orecchio alle voci di tutti i popoli, la scienza fu riservata esclusivamente a' nostri maggiori, e soltanto a' loro tempi vivevasi comodamente: invano voi opponete la rozzezza delle leggi, delle arti, e de' mestieri per l'addietro; invano dimostrate che pel passato il popolo correva spesse volte ai prestini per provvedersi di pane per molti giorni, tanta era la tema di mancarne (b). Se parlasi di divertimenti, attualmente è persa ogni allegria, e solo i nostri maggiori sapevano ridere e solazzarsi. Voi rispondete inutilmente, che i loro divertimenti si riducevano a fare ai sassi, ai pugni, alle bastonate, alle perticate, a tirar ossi, fissar corna e cerchj sulle case, imbrattar porte,

(b) *V. le gride* 26 *novembre* 1628, 30 *marzo* 1648.

schiamazzare alla vista d'un forastiero, lanciar uova alle finestre, alle carrozze in tempo di carnevale (c),

---

(c) *V. le gride* 12 *aprile* 1583, 30 *agosto* 1583, 3 *ottobre* 1586, 4 *agosto* 1606, 23 *settembre* 1613, 16 *febbrajo* 1636, 6 *maggio* 1641, 11 *gennajo* 1721. *La grida* 23 *febbrajo* 1590 *dice che* siccome per il tirare delle ova costumato in questa città nel tempo di carnevale, ne succedono diversi disordini, sì perchè si trovano molti panni di valore imbrattati di modo che si rendono guasti, e di niun prezzo, come anche che alcune gentildonne si trovano offese nella persona; perciò sotto pena di 25 scudi d'oro viene proibito ad ogni e qualunque persona, ancorchè qualificata, il tirare alle fenestre e alle carocchie, o altrimenti alle donne mascherate, o senza maschera che siano, altre ova che d'acqua nanfa o rosata, e veramente odorifera, e di passaggio solamente. *Ma siccome invece d'uova piene d'acqua odorosa, i gentilissimi nostri maggiori lanciavano uova piene d'acqua puzzolente, quindi le gride* 23 *gennajo* 1596, 23 *febbrajo* 1621, 23 *febbrajo* 1624, 2 *febbrajo* 1627, *proibiscono il lanciare uova anche d'acqua semplice*. *La grida* 13 *marzo* 1628 *vieta*

entrare in teatro con violenza senza voler pagare (d), ed altri simili vezzi non troppo gentili, di cui i moderni avrebbero rossore. Se cade il discorso sulla pubblica tranquillità e sicurezza, solo per l' addietro vivevasi tranquillamente: eppure migliaja di fatti dimostrano, che per l'addietro le ruberie, i furti, gli omicidj, gli assassinj erano sì frequenti, commettevansi con tanta impudenza, che fu necessario tenere guardie continue di giorno e di notte sui campanili, onde poter avvisare prontamente gli abitanti col suono della campana (e).

---

come cosa bassa e incivile il portare e usare di alcuni piccioli istrumenti che volgarmente si chiamano schiataroli, e d'altro simile artificio per spargere acqua ancorchè odorifera.

(d) *V. le gride* 31 *gennajo* 1675, 26 *gennajo* 1692, 16 *dicembre* 1710.

(e) *V. le gride* 18 *luglio* 1633, 6 *dicembre* 1633, 12 *luglio* 1634, 10 *maggio* 1638, 9 *aprile* 1648, 6 *febbrajo* 1649. *Le dette gride soggiungono* = e perchè d' alcun tempo in quà è stato introdotto

Se si discorre di merito, e di giustizia, soltanto i nostri antichi ne avevano una precisa idea, e le facevano eseguire a dovere. Eppure questi insensati (usiamo dei dritti che ci dà la verità) i delitti d'alcuni li affibbiavano ad altri, e li ferivano

---

un abuso di portar certe montere in cambio di capello, fatte in maniera che si allargano per coprir la faccia, e servono di maschera, potendosi al punto alzare et abbassare, con che li mali intenzionati se ne vagliono per non esser conosciuti, nè poter essere posti in chiaro et castigati, *quindi proibisce* sotto pena di 100 scudi che si fabrichi, si venda, si porti questa specie di capello.... *Si trovano poi migliaja di bandi con promesse di premj e d' impunità a chi consegnerà vivi o morti i tali ladri, assassini, sfrosatori, banditi, bravi, scrocchi, vagabondi.... In ciascuno di questi bandi sono costoro nominati a tre a quattro cento per volta. V. le gride* 20 *ottobre* 1598, 23 *agosto* 1599, 12 *marzo* 1601, 10 *marzo* 1603, 15 *luglio* 1605, 30 *maggio* 1609. *Questa grida comincia così* = Sono così frequenti li homicidii d' animo deliberato, le roberie alle stra-

d'ingiusta pena (f). E le imposte? Oh! le imposte erano pel passato leggierissime. Tutti pagavano volontieri, perchè l'aggravio era proporzionato alle loro forze. Ciononostante tanto li ecclesiastici, quanto i nobili sapevano sottrarsi, chi per amor di Dio, chi per prepotenza da qua-

---

de, li assassinamenti, et altri delitti gravi et enormi commessi, e che del continuo si vanno commettendo in questo stato.... *V. anche le gride* 21 *giugno* 1611, 19 *settembre* 1612, 22 *settembre* 1612, 2 *giugno* 1614, 9 *settembre* 1642, 17 *agosto* 1642, 27 *luglio* 1643, 1 *luglio* 1651, 28 *luglio* 1699, 28 *settembre* 1699, 27 *novembre* 1701, 30 *gennajo* 1703, 22 *gennajo* 1714, 24 *marzo* 1705, 3 *settembre* 1708, 20 *novembre* 1710, 8 *febbrajo* 1711, 27 *settembre* 1712, 7 *luglio* 1727.....

(f) *La grida* 23 *febbrajo* 1679 *dice* = I bindelli tessuti con oro ed argento non si possano introdurre, fabricare, nè vendere in questa città (Milano), e in caso della contravenzione si proceda contro il marito per la moglie, il padre per la figlia, il fratello per la sorella, il suocero per la nuora.

lunque gravame, di modo che tutta la massa delle imposizioni condensata sul restante de' cittadini diveniva insopportabile (g). Quali esclamazioni non si fanno per esaltare la religione de' nostri padri? Essi soli sapevano adorare Iddio in spirito e verità. Eppure una semplice tintura d'istoria basta per sapere che i nostri maggiori aspettavano i loro nemici ne' tempj, e li scannavano avanti l'altare. Chi non sa che erano *frequenti ed insoffribili le ruberie che* pel passato *con mano sacrilega s'andavano commettendo nelle chiese* (h); *che le azioni pie erano degenerate in abusi perniciosi; che le feste alle imagini esposte sulle pubbliche vie si profanavano col tumulto, col disordine, e colle licenze scandalose; che si fa-*

(g) *V. la grida 28 agosto 1653, 20 aprile 1634. Ne saranno riportate le parole nella seconda parte. V. anche la nota 2 al capo primo, parte prima.*

(h) *Sono le espressioni stesse della grida 24 settembre 1709.*

cevano insulti alla pudicizia delle oneste donne che per di là passavano; che si apriva teatro di dissoluzione nel luogo stesso in cui dovevansi onorare i Santi; che le processioni non erano pascolo alla divozione, ma alla curiosità, all' amoreggiamento, ed alla corruzione de' costumi .... (i). Io non fo qui cenno d' altri oggetti, per non prevenire quanto sono per esporre nella seconda parte. Avvertirò soltanto, e forse inutilmente, che essendo il primo a discutere le cagioni e i rimedj del caro prezzo del vitto, mi pare che debba essere giudicato con qualche moderazione.

Ho cercato d' appoggiare tutte le mie asserzioni a documenti incontrastabili. Mi sarebbe stato facile il moltiplicarli, ed accrescere così il

---

(i) *V. il sensatissimo editto del cardinale Stampa, arcivescovo di Milano, colla data 2 gennajo 1740, e la circolare del Vicario generale ai parrochi contro le processioni notturne, colla data 26 marzo anno stesso.*

volume coll' inserirvi de' lunghi squarci di gride. Ma allora avrei usurpato il privilegio de' Legulei, e meritato il rimprovero fatto da Diogene Laerzio a Crisippo, il quale ammassava citazioni sopra citazioni, e in uno de' suoi trattati inserì la Medea d' Euripide tutta intera.

LIBRO PRIMO

COMMERCIO DE' COMMESTIBILI.

Capo Primo

Rapida esposizione de' statuti e gride dell' ex-Lombardia Austriaca relative all' annona.

Il popolo che si ride delle Monarchie e delle Repubbliche con grave scandalo delle une e delle altre; il popolo che quando i re lo assicurano del loro disinteressato e paterno amore, risponde datemi da mangiare; che quando le Repubbliche con la solita lealtà gli parlano de' suoi dritti, replica, più pane e meno dritti; che ha detto, dice, e dirà sempre che quel governo è migliore, sotto di cui una comoda sussistenza si ottiene con poco travaglio; che ne' cangiamenti dello stato sì importanti o sì ridicoli altra speme non fomenta che di pagare il pane a qualche soldo di meno; il popolo si lagna ad ogni istante che

il vitto rincari, e i tempi de' suoi avi benedice, e vorrebbe che que' gravi vecchioni a larga parrucca, che allora governavano lo stato, mettessero il capo fuori del sepolcro, e ordinassero ai prezzi delle vettovaglie d'abbassarsi, e i prezzi s'abbasserebbero sul momento, giacchè i nostri maggiori potevano anche cangiare le pietre in pane, come a tutti è manifesto. Che felicità a vivere in que' tempi! Allora non si pagava il pane che tre soldi la libbra, la carne sei, il miglior vino cinque al boccale (1).

---

(1) La grida 17 settembre 1590 dice: Li vini dolci ed ottimi tanto rossi come bianchi, e ancora la vernaccia nostra, soldi cinque per ciascun boccale di vent' otto onze.

Li vini rossi e bianchi, non però dolci ma ottimi, e le vernaccie forastiere buone in suo essere, soldi quattro imperiali per ciascun boccale.

Li altri vini rossi e bianchi più leggieri, ma però buoni e belli in suo essere per ciascun boccale, come sopra, soldi tre imperiali, e fuori della Città e corpi santi nel Ducato di Milano si vende

E quì vengono in scena le cene del SS. Natale, dopo cui andavasi alla chiesa mezzo ubbriachi, e sentivasi la Messa della mezza notte con tanta divozione, e le mancie di Pasqua che mettevano in istato di rifarsi de' digiuni sì volontarj della Quaresima, e le merende d'Agosto sì memorabili, non perchè rare, ma perchè la carne e il vino d'allora era mille volte migliore dell'attuale, e le copiose vivande che la servitù raccoglieva sulle mense de' conti e de' marchesi, non già perchè pagate col denaro ritenuto agli artisti, o col sangue smunto al povero paesano, ma perchè quelli illustrissimi signori erano la più cara gente ch'abbia formato il Creatore (2).

---

no denari sei meno delli suddetti prezzi per ciascun boccale.

(2) Per avere un' idea della bontà di que' conti e marchesi riporterò le parole stesse delle gride contro gli *atti tirannici*, che erano comuni tra i feudetarj = *Mostrando l' esperienza che molti così nella città, che nelle ville di questo Stato con tirannide esercìscono concussioni e opprimono i più deboli in varii modi, come in operare*

Migliaja di poveri trovavano allora ne' monasteri e pane e vino e minestra, e questo non era già un alimento all'ozio ed all'infingardaggine,

---

che si facciano contratti violenti di compra, d'affitti, di permuta e simili, o non si facciano: che seguano o non seguano matrimonj; non si facciano o si facciano riuscire contro la volontà degli offesi; non si diano o diano querele; s'intervertino li processi; si testifichi o non si testifichi; che uno si parta dal luogo ove abita; che si astenga di far qualche contratto; che quello vada al suo molino; quel prete non faccia quello che è obbligato per l'officio suo, o faccia cose che non gli toccano; far caccia riservata senza autorità; minacciare, ovvero offendere quelli che vanno a caccia; che le comunità eleggano o non eleggano officiali, o siano tali; che dagli esattori non si riscuotano li carichi; che gli officiali con la dovuta libertà non esercitino, o non amministrino la giustizia; che siano dannificati, ingiuriati o offesi quelli che non eseguirono le loro voglie, o li dipendenti da essi o le case loro; o che si compromettino le convenienze di qualsivoglia qualità per autorità e terrore ed altre simili violenze, come che si facciano o no le remissioni ai delinquenti, imputati o sospetti; che non si intimino,

ma un tributo di carità vangelica all' umanità sofferente. Io mi ricordo, dice il vecchio sdrajato a piedi d'un albero, o seduto al focolare in mezzo alla sua famiglia, io mi ricordo d'aver letto in non so qual libro antichissimo, che tutta la città fu in festa, allorchè comparve in pubblico la grida che fissava il prezzo alle lasagne (3). Oh allora questi diavoli di

---

diano o mandino papeli per giustizia alle case o persone loro, o de' suoi dependenti, nè si faccino altri atti giudiziali; quali violenze seguono da alcuni feudatarj nobili, mediocri, vili, plebei. Vedi le gride 22 giugno 1654, 10 luglio 1648, 14 agosto 1647, 16 maggio 1646, 6 giugno 1640, 13 agosto 1633, 23 giugno 1632, 15 ottobre 1627, 14 dicembre 1620. .....

(3) *Per judicem victualium taxetur per tempora precium lasagnarum et formentinorum, et super hoc faciat fieri cridam et cogat vendentes et revenditores earundem servare ipsam taxationem et condemnet inobedientes in libris duabus tertiolorum qualibet vice, et de hoc stetur sacramento referentis absque alia probatione.* Statuta victualium civitatis et Ducatus Mediolani 1421, cap. 183.

pizzicagnoli, beccai, pescivendoli, pollaruoli, fruttaruoli, osti e panatieri tremavano sotto lo sguardo del giudice severo: ciascun giorno una grida, ciascun giorno una pena, ciascun giorno un laccio all' insaziabile avidità di costoro. Giravano intorno li emissarj del giudice delle vettovaglie per sorprendere e denunciare la frode: l'amor del pubblico bene sgombro dall' odio, dalla gelosia, dall' interesse e dalla vendetta, suscitava mille leali accusatori; diffatti la pena imposta ai delinquenti premiava la disinteressata vigilanza di chi accusava, e la sua giurata deposizione bastava per condannare chi era tradotto al Tribunale (4). Il Giudice

(4) *Quilibet possit accusare, denuntiare et notificare coram judice victualium pristinarios, mulinarios, farinarios, becharios, tabernarios, piscatores, et vendentes pisces, candelarios, et spetiarios, formagiarios, venditores lignorum, polairolos, et quoslibet revenditores victualium, et quoslibet alios facientes contra statuta, vel aliquod eorum de officio victualium, et credatur sacramento et detur plena fides accusa-*

e i suoi officiali potevano entrar nelle case e nelle botteghe de' venditori, a qualunque ora venisse loro il capriccio (5). Se le porte non si disserravano sul momento, dovevansi pagare 10 scudi d'oro ad ogni battuta di martello (6). Guai se qualcuno

---

tori vel notificatori, nisi aliter provisum esset spetialiter de fide danda, et habeat medietatem condemnationis. Ibid. Cap. 173, 163, 121 ....

(5) *Omni die judex victualium per se vel per suos notarios et officiales vel familiares vadat ad rimandum et circandum si fit in aliquo contra statuta officii victualium, et adhibeatur plena fides his quæ dictus judex, vel aliquis ex notariis, vel familiaribus retulerint vel denuntiaverint vel alter eorum dixerit invenisse, vel vidisse fieri, vel facta esse contra formam præsentium statutorum, vel alicujus eorum, et super his dictus dominus Judex possit procedere, inquirere et condemnare ex officio summarie et de facto.* Ibid. cap. 10.

(6) Tra le varie gride che potrei addurre per provare questa asserzione, addurrò quella del 18 febbrajo 1699, che riguarda i molinari, e i cui termini sono = *Che siano obbligati detti molinari, ogni volta che si anderà alli loro molini a pis-*

avesse dato cenno del loro prossimo arrivo! La pena che li cascava adosso, lo avvertiva ad aver occhi e non vedere, orecchi e non sentire, lingua e non parlare, se si eccettua il caso di farsi testimonio contro l'accusato (7). Il Notajo assisteva all' uccisione de' porci, non per riceverne il testamen-

---

care alli loro uschi, subito aprire detti uschi sotto la pena ogni volta che non apriranno di 10 *scudi d'oro tante volte quante saranno state a battere all'uschio delli loro molini.*

(7) *Judex victualium possit inquirere et condemnare quemlibet qui repertus fuerit in servitio bechariorum, vel quemlibet vendentem victualia aliqua, sive sit nuntius, sive spia, investigare et enuntiare adventum dicti judicis, vel notarii, vel familiæ ejus alicui prædictorum, vel facere signa, vel indicia, in soldis* 40 *tertiolorum omni vice, ad quam condemnationem teneatur Tabernarius, Pristinarius, Becharius, et quilibet in cujus servitio ille nuntius, sive spia illud signum faceret, et de prædictis stetur dicto judicis, vel alteri ex notariis suis, vel familiaribus, qui dixerint se vidisse prædictum vel aliquod prædictorum.* Ibid. c. 152.

to, ma per esaminare se il peso del morto inalzavasi alle libbre ottanta, fissato da' statuti (8), e allora v'assicuro che si mangiava un lardo che ungeva veramente la bocca e le budella.

Credete voi che i pizzicagnoli v'avrebbero allora venduto le candele che vi vendono adesso, e che non sono buone che per far lume ai morti? Lo statuto ordinava, se bene me ne rammento, che le candele fossero *de bono sepo et blancho, et bona bombace*

---

(8) *Nullus becharius vel aliqua alia persona scodegat seu separet a carnibus porcinis masculis vel fœminis lardum, nisi ipsa bestia porcina fuerit ponderis librarum octuaginta, vel ultra, sub pœna soldorum sexaginta tertiolorum qualibet vice, et quod nullus porcus masculinus vel fœmina possit scodegari, nisi in præsentia notarii, vel officialis fuerit visus et ponderatus, sub prædicta pœna, et si repertus fuerit schodegari vel schodegatum esse aliter, intelligatur esse minoris ponderis dictarum librarum octuaginta, salvo quod possit schodegare.* Ibib. cap. 96. Vedi anche la grida 30 gennajo 1690.

et blancha, et nova sine garzatura (9). Ogni settimana i fabbricatori portavano al Giudice un saggio delle loro candele, e questa non era già un'occasione di chiudergli destramente gli occhi sulla condotta de' venditori, e di ricompensare onestamente i buoni servigi da lui resi al pubblico, o da' suoi officiali; nè v'era pericolo che i venditori mostrassero le migliori candele al giudice per vendere poi le più cattive a particolari con maggior sicurezza. Ve ne sia prova l'essere stati que' statuti ad ogni anno proclamati, ed arricchiti di qualche nuova penale. Non vi farà quindi me-

(9) *Facientes candelas debeant facere de bono sepo et blancho, et bona bombace et blancha et nova sine garzatura, vel alia fraude sub pœna arbitrio judicis usque in soldis viginti tertiolorum pro qualibet vice, et si sepum non esset netum pœna soldoram quadraginta tertiolorum, et candelarii teneantur omni anno singulis hebdomadis temporibus ordinandis consignare candelas in quantitate eis imponenda ad stationes ordinandas, sub pœna soldi unius pro libra ejus quod emiserit consignare.* Ibid. cap. 102.

raviglia se allora i Postaroli della città e suoi borghi non potevano comprar candele dai Fabbricatori per rivenderle in grosso ed al minuto (10). La somma sapienza de' nostri vecchj che brilla anche nelle cose più piccole, insegnò loro, che in vece di moltiplicare e spargere per ogni angolo i venditori a norma degli estesi e rinascenti bisogni, invece di scemare le distanze di luogo per scemare le perdite di tempo necessarie alle compre, valeva meglio ristringere tutto in poche mani per opporsi al guadagno de' rivenditori, grande oggetto dell'antica annona. La stessa sapienza proibì a' Bergamini, Fittabili e Padroni di casere di vendere butirri o formaggi a chi non fosse mercante o postaro, o non tenesse bottega aperta nelle città o ne' borghi (11). I nostri maggiori pensarono, che sminuendosi i venditori, si abbasserebbe il prezzo de' butirri e de' formaggi, cosa che sembra opporsi alla giornaliera esperien-

(10) V. la grida 16 giugno 1622.
(11) V. la grida 4 dicembre 1601.

za, ma poco importa. Ove lascio il sublime decreto, e a nessuna eccezione soggetto, il quale ordina ai Bergamini, Fittabili e Postari che introducono in Milano mascarpine, ricotte e robiole, di dovere anco introdurre la quantità del butirro corrispondente? (12) Che i suddetti debbano portare il butirro sulle piazze del verzaro, e sulle altre piazze, carrobj, loro botteghe e luoghi pubblici, e non vendere per istrada, di fuori, o nella città (13). Si potrebbe mai credere che teste sì sublimi arrivassero ad occuparsi persino della carta in cui i pizzicagnoli involgono le loro merci? Eppure leggete la grida 26 novembre 1622, e vedrete ordinato *alli Postari di non adoprare il palpero grosso in vendere le vettovaglie, che ecceda di peso più di onze 25 per quinterno di venticinque foglie della forma grande, nè ardiscano di darne maggior quantità a' compratori di quello che sarà bisogno per la quanti-*

(12) V. la grida 3 dicembre 1621.
(13) V. la grida 13 dicembre 1621.

tà della robba che si metterà dentro. Item, *che non si possa da' detti venditori avere nè tenere in casa, bottega, banco, o altrove, palpero della forma piccola, nè d'altre forme e peso della suddetta*. Ora indovinate mo cosa inventarono i pizzicagnoli per sottrarsi ad una vigilanza sì perspicace e incorruttibile? Questi birbanti esposero sulle loro botteghe le armi e li stemi de' conti e de' marchesi loro protettori, e mentre quelli illustrissimi signori davano tanti segni di rispetto e d'obbedienza alla legge (*come è dimostrato alla nota* 2), i pizzicagnoli sotto la loro protezione la violavano sfrenatamente (14). Alla vista di quell' armi restarono per qualche tempo immobili gli officiali dell' annona, nè osarono guardar nelle botteghe, nè toccarne le vettovaglie, nè zittire in alcun modo; intanto i pizzicagnoli li schernivano, li insultavano, e si ridevano pazzamente; ma per dio! che il giudice sciolse l'incanto, e finì il giuoco, e

(14) V. la grida 22 febbrajo 1691.

l'armi furono abbassate, e la legge montò di nuovo sul trono. E' vero che tutte le gride dicono, che moltissime frodi si commettevano dagli Officiali del Tribunal di Provvisione, e del Giudice delle vettovaglie, *bianchi*, *neri*, *forensi*, *evangelisti*: che costoro si ridevano degli ordini tendenti a rintuzzare la loro crescente baldanza; che usavano infinite molestie ed estorsioni ai venditori con pretesto dei pesi, dei prezzi, delle misure, della qualità delle vettovaglie; che chi gettava loro in bocca un pezzo di carne, o qualche salame, non era mai delinquente; che aggravavano la mano solamente sopra quelli, i quali non potevano, o non volevano comprare l'impunità per violar la legge; che facevano *invenzioni senza fedeltà*, *e le componevano a capriccio*; che il rispetto, l'interesse, l'astio, la gelosia, l'invidia vedevano delle frodi, o le creavano di botto ove non esistevano, e spesso coprivano le reali (15);

(15) V. le gride 26 gennajo 1617, 15 febbrajo 1618, 28 gennajo 1619, 19 apri-

perciò la grida (25 gennajo 1621) dice che *si fanno pochissime inventioni, e pure si veggono molti trasgressori:* che in conseguenza la legge era tra le mani

---

le, 27 aprile 1619, 25 gennajo 1621, 13 giugno 1622.... La grida 19 aprile 1619 dice: *Che detti officiali pigliano delle honoranze de farina, pani, carne, salami, ed altre vettovaglie, le quali poi le portano a casa, o che le rivendono ai particolari, e particolarmente del pane difettoso a' prestinari, forsi anco cautelosamente, acciò da altri officiali gli siano fatte inventioni;* quindi ordina = *che non solo non possano ricevere alcun denaro, farine, carne, salami o altre vettovaglie, e in particolare pane di fromento e mistura da prestinari, e postari sotto scusa d' honoranze, nè per qualsivoglia colore di donativo, nè anche comprarne per uso suo se non tanto quanto farà bisogno per mangiarlo alle hosterie, dove si fermeranno per disnare e cenare, e ogni volta che se gli troverà pane adosso ovvero nella sacchetta per minima quantità che sia, si avranno per contraventori alla presente grida sotto la pena di scudi venticinque....* La grida 6 novembre 1590 dice, *e per levare agli hosti la gran molestia che per l' addietro ricevevano dal copioso numero degli officiali della provisi-*

degli officiali della vettovaglia, come una vergine data in custodia a giovani dissoluti, che ne fanno scempio; e che l'effetto di tante precauzioni inventate dal Giudice, si riduceva a danno reale dei cittadini, giacchè i venditori per liberarsi dalle infinite vessazioni e angherie degli officiali, conveniva che sborsassero o roba, o denaro: ora se i venditori sborsano, è bennaturale che si rifacciano sui compratori. Ma io rispondo, *continua il mio vecchio*, che supponendo ragionevolmente che i nostri antichi non usassero nelle loro gride di certe larghe espressioni (per altro veridiche), che facilmente sdrucciolano dalla penna de' moderni,

---

ne e Giudice delle vettovaglie che straordinariamente li visitavano e angariavano S. E. ordina che i detti officiali non habbiano ad essere più di dodici in tutto; che il tribunale della provvisione li elegga conforme all'ordine prescritto, che siano tenuti portare lo scudacciolo in mezzo al petto e scoperto..... V. anche la grida 16 luglio 1733, che assicura tanto più l'esistenza degli accennati disordini, quanto che si sforza di paliarli.

allorchè compongono i loro proclami; credendo che si possa prestar fede ad un governo almeno quando scredita in pubblico i suoi inservienti, e le sue istituzioni; sono fermamente persuaso che li accennati inconvenienti, fossero un bel nulla in paragone di tanti beni che li accompagnavano.

Oh per dio! che allora i beccaj stessi parlavano dolce e tremavano anche colla manaja in mano. Appena il compratore aveva accennato il pezzo di suo aggradimento, che il beccajo doveva correre, tagliare, e vendere senza la minima resistenza. Se costui aveva l'ardimento d'aggiungere alla carne qualche osso, o un po' di fedato, il compratore partiva senza far motto, e mostrando con antica lealtà un'apparente soddisfacimento, correva dal giudice delle vettovaglie, e in quel giorno la pignatta bolliva senza la spesa d'un soldo (16). Oh! allora non si vendeva

---

(16) *Becharii teneantur dare carnes quas habuerint ad becharias suas cuilibet volenti eas emere, non obstante quod Becharii di-*

vacca per bue, nè becco per castrato, nè alle femmine s'applicava il sesso de' maschi (17), nè si gonfiavano ad altrui inganno le carni (18), nè si fra-

---

cant eas carnes vendidisse, vel aliis promisisse, et a qualibet parte bestiæ pro pretio ordinato vel ordinando, et hoc sine aliqua additione, cirbiguto, balasso, vel fidegho, sub pœna soldorum 60 tertiolorum qualibet vice, et credatur cum sacramento dicti volentis emere, sine aliqua probatione et quilibet possit accusare et denuntiare, et habeat medietatem dictæ condemnationis, et stetur ejus sacramento. Statuta victualium cap. 95.

(17) *Nullus vendat carnes fœminas pro masculis, neque carnes moltoni pro carnibus castroni, nec insercre cirgam alicui bestiæ fœminæ, nec aliquod signum nec artificium facere; nec pati quod fiat ad suam beccariam, ex quo appareat carnem esse masculinam, vel de castrono, vel alio genere, quam sit veritas, sub pœna soldorum 60 tertiolorum qualibet vice. Et intelligatur becharium ipsum carnes vendere ad cujus becharium fuerint repertæ, vel a cujus becharia fuerint portatæ.* Ibid. cap. 88.

(18) *Si quis becharius sconflaverit rognonos alicui bestiæ, aut suflaverit in carnibus, vel carnes sconflaverit, aut fraudem vel ma-*

mischiava illegittimamente la capra col becco, nè s'ascondevano le gloriose insegne della virilità (19), nè i beccaj ammazzavano, vendevano, o portavano carni fuori di loro bottega (20), nè uscivano dalla città per

---

litiam fecerit in carnibus, condemnetur in soldis 60 *tertiolorum qualibet vice. Et intelligatur becharium hoc fecisse, si repertæ fuerint tales carnes in sua domo, vel becharia, vel esse aportatæ de sua becharia.* Ibid. cap. 85.

(19) *Quilibet becharius civitatis et comitatus Mediolani debeat tenere carnes castroni, bechi et porci cum insignia virgæ seu pissagii, ita quod clare et visibiliter possit videri fore de carnibus masculis, et non debeat tenere aliquas carnes bestiarum minutarum sine insigniis misculatas cum carnibus sibi similibus, vel quasi habentibus insignia, nec super eodem bancho, nisi ab alia parte intramezaturæ, sùb pœna in quolibet casu soldorum* 60 *tertiolorum. Et quilibet possit accusare, et habeat medietatem carnis. Sibi similes repetantur castroni, moltoni, pecudes, bechi, et capræ.* Ibid. cap. 88.

(20) Sommario degli ordini pertinenti al Tribunale delle vettovaglie dall'anno 1581-1613, cap. Beccari art. 14.

andare incontro ai conduttori de' vitelli, e molto meno eccitavano altri a far le loro veci (21), nè tenevano più d' una bottega per se o per sommessa persona (22), nè esercitavano la loro arte senza idonea sicurtà (23), nè ricevevano, benchè spontaneamente esibito, un prezzo maggiore della tassa (24), nè altra bassa fraude usavasi, solo propria de' nostri tempi corrotti. Allora non si parlava tanto dottamente dell' eguaglianza come si parla adesso, ma la si trovava sotto la manaja del beccajo. Diffatti costui era obbligato a dare a ciascuno, fosse nobile o plebeo, una giunta proporzionata al peso della carne

(21) Ibid. art. 18.
(22) Ibid. art. 21.
(23) Ibid. art. 17.
(24) Sommario degli ordini pertinenti al Tribunal delle vettovaglie dall' anno 1580-1613, cap. 24. V. anche la grida 16 settembre 1737. La grida 24 gennajo 1769 conviene che si dà maggior giunta alle persone povere, e si vende la carne più bella senza giunta a maggior prezzo della meta.

senza alcuna distinzione (25). Ora siccome l'appetito de' conti e de' marchesi era così sottomesso alla legge come gli altri loro sentimenti; quindi v' è luogo a credere che questo statuto fosse eseguito a puntino. A quai tempi scellerati viviamo noi mai! Io veggo aperte le beccarie al venerdì e al sabbato. Felici i nostri maggiori che in questi giorni ricusavano di vendere a chi aveva bisogno di comprare! Convien pur dirlo ad onore e gloria della religione santissima; quando ritornarono i Tedeschi in Italia, si videro con universale edificazione girar i soldati per le osterie, ar-

---

(25) V. la nota 16. La grida 18 settembre 1737 dice. *è proibito il poter vendere a qualunque persona di qualunque grado e condizione alcuna quantità di carne senza la corrispondente porzione della sua gionta, e molto più di dare ad altre persone, nel vendere le carni, maggiore porzione di gionta di quella che ritenuta la dovuta proporzione corrisponde alla quantità della carne che da cadauno particolare sarà stata comprata sotto la pena di scudi* cop. V. le gride 4 marzo 1754, 5 dic. 1778.

mati di sciabla e di fucile, visitar le pentole e le pignatte per dar la caccia a qualche osso di capra o di vitello; e se per accidente si fosse ritrovata ne' suddetti giorni un' onghia di becco per istrada, io scometto che la religiosissima Commissione di Polizia avrebbe fatto cento processi a tutto il vicinato. Eh! quelli erano tempi, ma temo che non vogliano ritornar più.

Converrebbe aver persa la sanità sui libri per poter capire tutte le leggi e le penali con cui i saggi nostri maggiori dirigevano il commercio de' pesci, delle uova e delle galline. Il pescivendolo non poteva arrestarsi a smerciare la sua mercanzia per istrada, onde risparmiare a se stesso e a compratori il tempo d' andare in pescaria. La penale di 10 scudi gli faceva menar presto le gambe, e gli impediva di rivolgersi alle altrui dimande (26). In pescaria un pescatore *non poteva vendere sull' altrui banca*, e profittare dell' altrui assenza, *nè*

(26) V. la grida 30 gennajo 1617.

dar da vendere ad altri per accudire egli stesso a qualche pressante negozio, *nè vestirsi da villano* per trarre a se i compratori, i quali allora più dall'abito del venditore, che dal prezzo e dalla bontà della merce s'inducevano alla compra (27). E siccome i monaci professando la mortificazione cristiana, non dimenticavano la cucina, e avevano ben ragione; siccome inducevano i pescivendoli a provvederli di buoni pesci per amor di S. Francesco da Paola, quindi la legge proibì di mandar pesci ai monasteri, e questa proibizione fu estesa anche alle case de' conti e de' marchesi, e d'altra simil gente presa dalla santa voglia di mangiar de' buoni bocconi ne' giorni d'astinenza (28). Lo scopo della legge era di tenere ben provvisto il pubblico, e di por freno alla ghiottoneria de' ricchi mangiatori, come lo scopo di Giove fu

(27) Sommario degli ordini pertinenti al tribunale delle vettovaglie dall' anno 1580-1613, cap. Pescagioni art. 11.

(28) Ibid. art. 13.

di reprimere l'insolenza delle rane, allorchè diede loro per re un pezzo di legno, benchè queste impertinenti si ridessero del re, come i frati della legge, e gli scherzassero dintorno, e gli facessero sopra qualche altra non troppo grata gentilezza. Se il venditore di pesci o di gambari tentava d'uscire dalla pescaria, i nostri maggiori lo afferravano per la gola, e gli dicevano, birbante! non vedi che il Sole non tocca ancora l'orizzonte? (29) Era poi un grato spettacolo l'osservare i birichini di piazza aggirarsi per la pescaria, pesare cogli occhj tutti i pesci per scoprire se quelli che passavano le ventisette once, erano tagliati traversalmente come ordinava la legge. Se a qualcuno benchè ingannato dal desiderio sembrava di vedere ne' pesci non spaccati una sola oncia di più delle ventisette, si pren-

(29) *Piscatores et vendentes pisces et gambaros non portent ipsos extra piscariam, nisi pulsatæ fuerint horæ* 24, *vel post occasum solis, pœna soldorum quadraginta.* Statuta victualium ... cap. 116.

deva i pesci di propria autorità, e il pescatore poteva gridare a perdita di fiato, che il tribunale era sordo (30). Mi mancano le espressioni per lodare la sublime legge che vietò ai pescivendoli di tenere i loro pesci nelle conserve di ghiaccio o di neve. Ella mise il venditore nel bivio o di veder marcire i suoi pesci, o di smerciarli a straccio mercato. Nè il basso prezzo solo ebbe ella per scopo, ma la bontà stessa delle vivande, giacchè come osserva profondamente il legislatore, *sebbene paja che i pe-*

(30) *Tempore quadragesimali, et quocunque alio tempore et die non teneant piscatores aliquem piscem qui sit a libra una, de unciis viginti octo supra, nisi sit incisus ad traversum ex toto et divisus in duas partes sub pœna soldorum decem tertiolorum a duabus libris infrà, et abinde supra soldorum viginti tertiolorum pro quolibet pisce, et nihilhominus incidatur et quilibet possit impune sua auctoritate ipsos pisces accipere et sint accipientis. Et credatur sacramento referentis et teneatur privatus et etiam habeat medietatem condemnationis.* Ibid. cap. 114.

sci si conservino sul ghiaccio, ad ogni modo perdono della bontà loro, e prestissimo si putrefanno a danno del compratore. La medesima proibizione s'estendeva a' Polaroli, che nè polastri nè pollini, nè anitre nè ocche potevano ravvolgere nel ghiaccio o nella neve. A' Beccaj stessi fossero mastri o soriani non era lecito mandar carne alle ghiacciaje, e sotto qualsivoglia pretesto lasciar uscire di bottega un' oncia sola di carne, se non per contratto di vendita, o con licenza del Giudice delle vettovaglie (31). E' ve-

---

(31) Questa legge è sì straordinaria che mi fo un dovere di riportarne tutte le espressioni: nelle gride dunque 21 giugno 1621, 3 giugno 1622 si legge espressamente = *I venditori di pesce fresco e pollarie di questa città* (Milano) *per non abbassar li prezzi, e per vendere li detti pesci e pollarie a più di quello conviene, vogliono piuttosto conservarli nelle conserve di ghiaccio, e se bene pare che si conservino bene, ad ogni modo perdono molto della bontà loro, e prestissimo si putrefanno a danno del compratore; perciò nessuno ardisca nè per se, nè per qualsivoglia persona,*

te che questa proibizione produceva in estate ne' pesci, ne' pollami, e nelle carni qualche carestia; giacchè il timore di vedere la propria mercanzia putrefarsi, o di doverla vendere con discapito, rendeva scarsa la provvisione; altronde ne' piccoli borghi, in cui non può vendersi la carne di tutto un bue che in tre o quattro giorni, nè conservarsi senza ghiaccio, questa proibizione privava di manzo i cittadini. Ma convien dire che questi inconvenienti non fossero d'alcuna importanza, giacchè non vi pensarono che tardi i saggi nostri maggiori.

---

scusa o colore reponere, nè governare alcuna quantità di pesce fresco di qualsivoglia qualità, nè polastri, capponi, pollini, anitre, pavari, o altra pollaria domestica nelle dette conserve di ghiaccio o di neve; nissuno beccaro mastro o soriano ardisca sotto qualsivoglia pretesto, mandar fuori della sua bottega alcuna quantità di carne, se non con il darla a' compratori, o con particolar licenza del sig. Giudice delle vettovaglie, e molto meno la possi mandare a riponere o far riponere nelle conserve suddette.

Per non arrestarmi a far l' elogio di quella acuta, e sempre conveniente perspicacia de' nostri vecchj, che determinava perfino la qualità, la forma, l' estensione delle reti, e senza mai aver veduto un pesce guizzar nell'onda, insegnava il modo di pescare a' pescatori (32), dirò che *i pesci persici da due onze in giù*, *le tenche carpane*, e *trutelle da tre onze inclusive a basso* dovevano godere del dritto di franchiggia; se il pescatore osava violarlo, perdeva *e reti*, *e pesci*, *e navi*, e 200 *scudi per ciascuna volta*, con la piccola aggiunta di *tre tratti di corda* (33). Per imbandire le nostre tavole di questi animali copiosamente, conveniva che anch' essi sentissero li stimoli dell' amore, ed usassero di quel dritto, di cui non si dimentica neanche il Guardiano de' Cappuccini; quindi la legge diceva al

(32) V. le gride 12 febbrajo 1622, 12 febbrajo 1620, 28 febbrajo 1621, 12 febbrajo 1619, 10 febbrajo 1618, 30 gennajo 1617, 27 agosto 1774.

(33) V. la grida 14 dicembre 1678.

pescatore non *pescherai in alcun modo pesci al tempo delle rispettive lor freghe*; la tua caccia sia incessante sol contro i luzzi, giacchè *costoro essendo nocivi agli altri pesci*, come i tiranni agli uomini, è permesso d' inseguirli in ogni tempo (34). Nell' Avvento peraltro e nella Quaresima non si faceva co' pesci nè tregua nè pace (35). Non era giusto che in questi tempi in cui la Chiesa proibiva l' unirsi in matrimonio, i pesci si divertissero galantemente. A questo proposito, usando del dritto de' vecchj, di raccontar sempre de' fatti veri, ed una sol volta, vi dirò che un giorno i pesci vessati dalla caccia degli uomini, tennero una sessione straordinaria, e parlarono in più lingue, e fecero varj progetti simili a quelli d' una repubblica senza imposte (36), e misero

(34) V. le gride 14 dicembre 1674, 22 marzo 1740, 21 marzo 1761.

(35) V. la grida 1 febbrajo 1618.

(36) Chi avesse piacere di sentire poricinella a parlare d' astronomia si prenda la pena di leggere il *Discorso sopra un progetto di ben ordinare una repubblica senza*

in campo molti *considerando* per liberarsi da tante molestie, e conchiusero finalmente d'inviare una deputazione a S. Antonio. Gli ambasciatori senza perdere il loro tempo a stabilir l'abito di costume o a ricercar i documenti comprovanti che al principio delle cose anche gli uomini erano pesci, come hanno dimostrato dottamente molti filosofi, si misero subito in viaggio, e ritrovarono S. Antonio in Paradiso che passeggiava in pianella e con berretta da notte in compagnia di S. Francesco di Paola. Gli ambasciatori degli agoni furono i primi a parlare (37), e dissero: *Gloriosissimo S. Antonio gran protettore del popolo acquatico, vedete a' vostri beatissimi*

imposte, e sugli studj di politica economia, che precede *il rapporto del cittadino Haller al primo Console della repubblica francese sulle rendite e spese dell' anno* 9.

(37) Avverto seriamente il lettore che quivi si attribuiscono al medesimo S. Antonio varie azioni e miracoli, proprj d'altri Santi denominati collo stesso nome. Si è presa questa licenza poetica per lasciare ai pesci più largo campo, onde appoggiare le loro dimande.

piedi i rappresentanti degli agoni. Moltissime volte noi abbiamo messo il muso fuori dell'acqua per ascoltare le vostre edificanti parole, mentre gli uomini dormivano saporitamente, o vi ridevano in faccia, o vi cacciavano da loro come un giumento; vogliate intercederci dall' Altissimo la grazia che tutto l'anno si ristringa a Pasqua di Risurrezione sino a San Barnaba, unico tempo in cui gli uomini non vengono a pescarci (38). Poscia baciarono i piedi a S. Antonio, e si ritirarono. Gli ambasciatori dei pesci persici si fecero avanti, e dissero: *Gran Taumaturgo S. Antonio, che fate tredici miracoli al giorno, come assicurano li infallibili scrittori della vostra vita, degnatevi di prendere in considerazione li umilissimi vostri servi, i pesci persici; voi che fate sparire e comparire gli uomini, secondo i saggi vostri disegni; voi, che in un momento vi trasportate in cento luoghi diversi; voi che arrivaste per sino a ridurre alla ragione un popolo di donne; con*

(38) V. le citate gride sui pesci.

quella forza onnipossente, con cui annientaste i progetti de' vostri nemici, annientate tutt' i giorni dell' anno che non si rinchiudano tra Pasqua di Risurrezione e tutto maggio, giacchè in questo solo intervallo gli uomini ci lasciano la vita (39). Dopo fatto il solito inchino si ritirarono. Gli ambasciatori de' balbi e cavedini alzarono allora il muso e dissero: *Eccelso Patriarca S. Antonio, che malgrado il vostro sublime merito foste il più umile di tutti i santi, di modo che vi degnaste d' accomunarvi fino col porco* (40), *con cui avete sì poca simiglianza, ecco all' augusta vostra presenza gli ambasciatori de' balbi e cavedini. Voi ci faceste spesso l' onore di tenerci sui vostri piatti, allorchè venivano a visitarvi i sobriissimi vostri confratelli. Tanta era la vostra bontà nel mangiarci, che non ci premevate che una sola volta co' denti, e quindi ci mandavate nel sacratissimo vostro petto quasi interi.*

---

(39) V. le citate gride.

(40) Vedete i quadri di s. Antonio, e li scrittori delle sue gloriose gesta.

Abbiate dunque la degnazione di estendere il mese di maggio a tutto l'anno, che così mentre gli uomini gusteranno d'una primavera perpetua, lascieranno che i poveri balbi e cavedini facciano all' amore, e si riproducano tranquillamente (41). Mentre costoro parlavano, gli ambasciatori de' burburi e carpani stavano in disparte col gentil compagno di S. Antonio, e gli regalavano delle fave d' oro, acciò egli volesse farsi loro intercessore. Alla vista di quelle fave il nobile protettore, che pria non degnavasi di dire una parola, nè di guardare che in alto, divenne più amoroso d' un cane, e lambiva le loro eccellenze li ambasciatori de' carpani, e li assicurava... Se non che S. Antonio sia che fosse persuaso della vecchia massima che nulla debbesi alla corruzione, sia che volesse osservare almeno le apparenze, sia che realmente possa svolgersi il desio di far del bene senza il fomite dell' interesse; S. Antonio, che non perdeva di vista il suo compagno, e

(41) V. le citate gride sui pesci.

gli leggeva sul muso i desiderj dell' animo, quasi contro il suo solito lampeggio d' ira, ma divenuto in un istante umano permise agli ambasciatori de' carpani di parlare: essi dissero: *benchè profondamente ignoranti noi non abbiamo l' impertinenza di crederci capaci di comporre un discorso solenne: la nostra memoria altronde più labile dell' acqua, in cui viviamo, non ci permette di recitare quanto ci scrissero dottamente i nostri segretari; quindi al vostro inseparabile compagno raccomandammo la sorte de' burburi e carpani, acciò colla sua profonda eloquenza voglia comunicarvi i nostri guai: noi ci lagniamo che li uomini ci lascino tranquilli soltanto ne' mesi di giugno e di luglio.* (42). S. Antonio benchè distratto in altri più grandi affari era disposto a contentare li abitatori dell' acque. Ma S. Francesco di Paola, loro grande nemico, alzò il capo ferocemente, e dopo avere tossito varie volte, atteso l'eccessivo uso dell' olio, prese la parola, e disse che la

(42) V. le stesse gride.

sorte dei deboli è d' essere schiavi de' forti ; che si devono loro molte promesse e pochi fatti; che la lealtà devesi lasciare ai bassi abitatori del mondo ; che i pesci devono contentarsi se non si ordina al sole d' asciugar tutti i fiumi , ed altre simili ragioni egualmente buone , perchè sostenute dalla forza . Non deve per altro far meraviglia che il buon Francesco di Paola , benchè santo, sragionasse un tantino in questo affare, giacchè egli deve pensare al vitto della sua dilettissima amica nel Signore la Congregazione de' Minimi, che di soli pesci si alimenta . Siccome però S. Antonio nè voleva scontentare il Santo oleoso, di cui aveva bisogno per una spedizione contro il Diavolo , nè rimandare li ambasciatori de' poveri pesci senza conforto , aguzzò l' ingegno più d' un teologo , e decretò che niun uomo *ardisca pescare o far pescare ne' giorni festivi di precetto , se prima non sarà suonata l' Ave Maria* . (43) Quin-

(43) V. le gride 31 gennajo 1587 , 1 febbrajo 1618 e seguenti. Le parole di S. Antonio sono le espressioni stesse delle gride.

di il buon Santo fu cagione che si moltiplicassero le feste di precetto a dismisura per favorire il suo carissimo popolo de' fiumi, de' laghi, e dei navigli, mostrandosi così più umano della Vergine, la quale non vuole che si renda agli uomini giustizia nei giorni delle sue vigilie (44).

Anche sui polli, sul selvatico, sulle uova e sulle galline si degnarono d'abbassar lo sguardo i vecchj legislatori. Attese le loro premure, non erano allora i cittadini assordati da mille acuti gridi di chi vuol vendere uova fresche e pollaria, gridi che altro vantaggio non ottengono che di togliere il sonno alla sregolata nostra gioventù, che ha ridotto il giorno ad una perpetua notte. La piazza dell'ospedale maggiore era l'unico luogo di concorso pe' conduttori de' polli e de' selvatici; nè potevano costoro fermarsi sugli angoli delle strade come fanno attual-

(44) *In vigiliis B Virginis Mariæ jus non reddatur, non habito respectu ad numerum dierum appositum in statuto de feriis*. Stat. Med. II. cap. 193.

mente, nè riporre le scorbe nelle botteghe per vendere in privato, nè portarle ne' monasteri in onor di qualche Santo... La legge prescriveva perfino il tempo in cui dovevano ritrovarsi al mercato. Se colà *non giungevano almeno un' hora avanti la seconda nona, non potevano per quel giorno vendere alcuna benchè minima quantità ad alcun rivenditore, nè il giorno seguente finchè non fosse passata la seconda nona* (45). La loro persona era necessaria alla vendita delle vettovaglie che conducevano, e questo per mille ragioni, una migliore delle altre. Essi non potevano trasportare le loro mercanzie fuori del mercato, ma dovevano consegnarle al custode, cui per ciascuna scorba pagavansi due quattrini; egli era quindi il più fervido declamatore contro le vendite fuori di mercato, e aveva ragione come tutti i disinteressati sostenitori de' privilegi e delle maestranze. Col progresso del tempo scemò l'antico rigore, e fu permesso *a tut-*

(45) V. la grida 8 agosto 1619.

ti i pollaroli e conducenti ova, pollerìa, selvaticine, quando non portino più di 30. dozzine d' ova, e di capi 30 pollami piccioli, e di 20 altri più grossi, di portarsi a venderli dove li chiamava il desio (46). Ma la legge diceva ai rivenditori: andate nelle campagne a spigolarvi gli avanzi; se osate nel circondario di due miglia dalla città comprare o toccar soltanto i detti animali pria dell' ora nona, io vi dichiaro delinquenti (47). In alcuni paesi, come a Vogogna, le

(46) V. la grida 8 luglio 1690.

(47) *Revenditores pullorum et selvaticinarum et aliorum non emant per se, neque per submissam personam aliquid de prædictis rebus in civitate Mediolani, nec prope per miliaria duo in aliquo die ante horam nonæ, et prædicta sub pœna in qualibet casu librarum trium tertiolorum qualibet vice; et intelligatur emisse si repertus fuerit appellasse et tetigisse res prædictas, sive per se, sive per submissam personam, et stetur in dispositione judicis. Et quilibet possit accusare denuntiare et referre, et habeat medietatem, et ejus sacramento stetur cum uno teste fide digno*, Statuta victualium, cap. LII.

precauzioni contro i recattoni giunsero al segno che fu loro *vietato di mettersi sulle strade, per le quali vengono condotti i bestiami, selvatici, ovi, lumache, pollami al mercato di quel paese* (48). Siccome peraltro i rivenditori volevano pur comprare avanti l'ora prescritta, siccome con mezzo soldo regalato ai facchini violavano la legge impunemente, quindi il legislatore nella distanza di 50 braccia dal mercato tracciò una linea, e disse ai facchini: voi arriverete fin quì, e non più avanti (49). Dopo questa proibizione i facchini restarono là come tante statue di gesso, nè osarono progredire d'un sol passo, come dalla rinnovazione della stessa grida si può

(48) V. la grida 28 maggio 1738.

(49) La citata grida 8 luglio 1690 vieta *a qualunque facchino il malossare, stare, dimorare nel detto mercato* (dell'Ospedale maggiore), *nè vicino ad esso per braccia cinquanta, ma sempre fuori dell' ultima sbarra*. La grida 10 luglio anno stesso fa la medesima proibizione ai facchini del mercato della Balla, relativamente al butirro, olio, salami...

argomentare, e molto meno poi i rivenditori trovarono altre persone che comprassero in loro vece nel tempo proibito, come era ben naturale di prevedere, nè si verificò allora che lo sprezzo di inutili e impotenti formalità rendono più audaci i trasgressori.

Quale credete voi la cagione per cui al presente si vende soltanto frutta che allega i denti, e inacidisce sullo stomaco? Perchè non si coglie stagionata sulle piante, perchè la si fa maturare nelle sporte e nelle ceste tra foglie di noci o d'altri alberi. Ora sappiate che le vecchie leggi ordinavano che la frutta fosse buona, bella e ben matura, e i venditori vedete, i venditori stavano alla legge esattissimamente. Al presente non si parla che di principj, di massime, di libertà anche in materia di peri, di zucche e di carotte, perciò regnano tante febbri; i nostri maggiori curavano più i dettagli, quindi non avevano mai alcun malanno, se si eccettuano alcune piccole epidemie e contaggi che portavano via qualche migliaja di persone. Io credo che se

tornasse al mondo mio nono, e facesse un giro per Milano, vedendo tanti ragazzi a snocciolare noci verdi, camminerebbe in piazza colle mani ne' capelli, e gridarebbe a perdita di fiato: cittadini, lo stato va in rovina; delle noci verdi si formano dei garioli (50). Al tempo in cui viveva quel

(50) Non è questa un'esagerazione; poichè le gride 30 luglio 1621, 21 luglio 1692, 22 luglio 1694 e tutte quelle che le precedono concepite ne' stessi termini vietano il far garioli delle noci verdi, e di venderli, sotto pena di tre tratti di corda ai facchini. Esse proibiscono *di comprare, incaparare, pigliar in pagamento, barattare o vendere alcuna quantità ancor che minima de noci verdi in pianta da far garioli o in derla, nè secche per rivenderle nella presente città fuori di detta città, nè corpi santi e terre del Ducato, e tutto ciò sotto la pena di scudi* 10 *per ciascuna pianta di noce, e della perdita d'essa così in pianta come in derla e garioli, o come si dice derlati, e così al venditore come al compratore; sia perchè li garioli sono molto dannosi alla salute, sia perchè cagionano penuria dell'olio.*

Per soddisfare la curiosità di coloro che amano avvicinare i secoli e seguire anche

buon nono la frutta doveva essere a bassissimo mercato per quattro motivi che non hanno replica: 1.° Perchè nessun rivenditore poteva comprar frutta nè in piccola nè in grande quantità da un altro rivenditore di Milano. 2.° Perchè pria dell'ora nona i rivenditori non potevano comprar dai villani sulle piazze per rivendere al minuto. 3.° Perchè la frutta giunta in città dopo nona doveva restare invenduta, e conservarsi intatta per la mattina seguente. 4.° Perchè la legge vedendo una specie di peste tra i rivenditori fissi della città e i villani avventizj e forastieri li collocava in angoli differenti, dimodochè i rivenditori della città non potevano *nè pràticare, nè passeggia-*

---

le rivoluzioni delle noci, non ometterò di osservare che nel 1453, e pria, il commercio delle noci e delle castagne era l'unico che godesse d'un'intera libertà; quindi si legge nei *Statuta victualium .... Castaneæ et nuces onduci possint per comitatum et districtum Mediolani, etiam sine licentia, quomodocumque et ubicumque.* Cap. 28

re, *nè dimorare appresso i villani, nè motteggiare, nè accennare, nè toccare per voler comprare, nè per se nè per altri alcuna quantità ancorchè minima di frutta, nemeno vestirsi da villani per immischiarsi con essi*. I conduttori di frutta alla città dovevano portarsi sulle solite piazze, mercati e luoghi pubblici dirittamente, e là aprire subito le scorbe e vendere al prezzo fissato dalla legge. Essi non ascondevano allora le ceste nelle botteghe, nè facevano concerti coi rivenditori, nè rilasciavano le frutta ai loro emissarj, ma tutto procedeva tranquillamente, candidamente, a pennello; giacchè, come ciascuno sa, basta che la legge parli, che l'interesse piega subito la fronte, e si lascia condurre ove ella vuole. Allora non si vedeva sull'albeggiar del giorno uscire dalla città una folla di *sansculottes* a fermare i muli, i carri, gli uomini, e aprir cavagne e saggiar frutta, esibir poco denaro, dar qualche bussa, e dir molte villanie. Tutta questa canaglia di rivenditori che la libertà ha sciolta, era dalle vec-

chie leggi avvincolata (51). Ci si dice che il villano ha bisogno di sbarazzarsi presto della sua frutta per comprare gl' istromenti dell' agricoltura, e il vestito per la famiglia; che mentre egli sta sulle piazze a vendere non attende ai travagli della campagna; che questi sono moltiplici, e non ammettono dilazione, principalmente al tempo delle frutta, che tutte le precauzioni contro i rivenditori sono tante tele di ragno per arrestare le lepri; che anzi accrescono i prezzi come le leggi contro l' usura riducono il denaro a più costoso mercato; s' aggiunge che i bisogni del minuto popolo cittadinesco richieggono de' stabili rivenditori di frutta come de' rivenditori di latte, di mescarpe, e di ricotte; che se i rivenditori impiegano la loro opera a servire il pubblico, hanno dritto ad un onesto guadagno; e se le leggi li costringono a comprare a caro prezzo, essi non potranno vendere a buon mercato.

(51) V. le gride 21 giugno 1694, 13 giugno 1622, 28 luglio 1767.

Ma queste son baje, assolutamente baje de' moderni, onde vendere la libertà a fruttaruoli per una libbra di peri. Più saggia era la legge che fissando un circondario di due miglia intorno alla città, cacciava al di là i rivenditori, quasi per dimostrare che costoro compravano vettovaglie per essi esclusivamente, non per rivenderle al popolo minuto (52). E qui non conviene trasandare il decreto generale del Tribunale delle vettovaglie, Tribunale che a vantaggio de' poveri principalmente fu stabilito; questo decreto diceva: *chi non ha bottega o banco fermo tutto l' anno non possa comprare per rivendere* 53). Questa saggia massima, che privando del dritto di commerciare chi aveva la disgrazia di non possedere che pochi quattrini, moltiplicava è vero i

(52) V. la grida 3 giugno 1735 e antecedenti.

(53) V. Sommario degli ordini pertinenti al Tribunale delle vettovaglie dall' anno 1581 - 1613. Cap. Vettovaglie diverse art. 4.

seguaci dell' ozio e i delitti che lo accompagnano; ma questi inconvenienti svaniscono a fronte de' mali immensi, cui si fa argine. Diffatti un po' d' esperienza vi proverà che vi sono in Milano molti che si guadagnano il vitto per se e per la loro famiglia, facendo a cagione d' esempio; il sostaro all' inverno, il fruttarolo all' estate, il facchino nel restante dell' anno; ora questo è il miglior mezzo per non sapere alcuno di questi mestieri difficilissimi. Io penso che la stessa massima servì di lume a chi proibì *ai Maronari Svizzeri, così detti Brugnoni; ed a qualunque altro forastiere non domiciliato stabilmente nella Lombardia Austriaca il fare traffico sotto qualsivoglia pretesto delle frutta che nascono in paese* (54). Giacchè mi sembra cosa giusta, politica ed economica che mentre i nostri pittori, scultori, orefici, mercanti vanno a travagliare e negoziare negli altrui paesi, noi cacciamo li esteri maronari dal nostro.

(54) V. la grida 28 gennajo 1786.

Non meno provide e sublimi furono le viste de' nostri maggiori, rapporto al commercio del vino. Mi sia lecito l'osservare in primo luogo che siccome per ridurre il butirro a basso prezzo, ordinarono che tutto colasse, e si ristringesse nelle mani de' pizzicagnoli, vietandone assolutamente ai semplici particolari la compra presso i Fittabili e Bergamini (55), all'opposto diedero al dritto di comprare del vino un più largo ed esteso campo, e *acciò potessero i cittadini comprarlo a buon mercato*, costrinsero li osti a tare le loro proviste 15 miglia di là di Milano 56. La proibi-

(55) V. la grida 4 dicembre 1601.

(56) V. le gride 10 dicembre 1602, 26 settembre 1603, 8 ottobre 1604. La grida 28 agosto 1709 vieta agli osti e bettolinieri non solo di comprar vino per se nel circondario delle 15 miglia, ma nè anche per altri. Parimenti proibisce loro d'accettare in dono o pagamento alcuna quantità di vino ancor che minima, ed ordina di notificare il giorno e l'ora in cui gli osti ricevono il vino nelle loro cantine.

zione nel primo caso doveva produrre lo stesso effetto che la libertà nel secondo, per la grande ed innegabile ragione che il butirro si mangia, all' opposto il vino si beve. Acciò il vino abbondasse in tutte le cantine, la legge vietò ai nobili, e a qualunque propietario l' ammassarne più del raccolto su i suoi poderi, o del necessario al suo consumo (57). I fabbricatori di vino dovevano dunque venderlo a pochi mercanti o a' loro emissarj che lo smerciavano in città al minuto; giacchè per quanto sia basso il prezzo della brenta, il popolo non ha denaro che per comprarne un boccale. Ora sebbene sembri che il piccolo numero de' venditori tenda a rialzare il prezzo delle merci; sebbene le angherie che li osti ricevevano dagli officiali delle vettovaglie (58) restringessero ancora più questa classe di venditori; ciononostante se si riflette che l' estrazione del vino dallo stato di

(57) V. la grida 18 settembre 1606.
(58) V. le gride 6 novembre 1590, 16 luglio 1733.

Milano non poteva succedere senza permesso firmato dal Governatore (59); se si osserva che questi non vendeva mai la sua firma al maggior offerente, e molto meno poi sua moglie, le figlie, le amiche, i segretari, i servitori ricevevano regali per carpire in qualche momento di debolezza una licenza; se si riflette dico a tutto questo, si conchiuderà, che attesa la vigilanza delle vecchie leggi, il vino dòveva essere a buon mercato. Di fatti non era allora permesso il vendere vino sopra li angoli delle strade, ma conveniva condurlo sulla piazza del Duomo e del Broletto (60), giacchè la legge temeva che il gusto de' compratori si lasciasse prevenire da un semplice primo saggio; e il loro giudizio non potesse discernere il giusto valore se non se sui mercati, benchè la legge non estendesse poi la medesima precauzione alla compra de' sa-

(59) V. le gride 29 novembre 1593, 19 luglio 1610, 5 novembre 1639.

(60) V. le gride 20 agosto 1621, 10 luglio 1681, 10 marzo 1692.

lami, del formaggio ed altri commestibili. Voi avreste allora veduto sopra alcune vigiole inalzata una banderuola, qual segno indelebile d'un battesimo d'acqua secondo tutte le forme (61); questo segno, come vedete, era necessario, sia perchè la qualità del vino si apprezza più dalla vista che dal palato, sia perchè dalla mancanza della banderuola ne seguiva necessariamente che il vino era purissimo. La legge voleva che i padroni del vino restassero presenti ai contratti di vendita, e sebbene questa condizione levandoli da altri più serj affari li imbarazzasse in modo che ora ritardavano le condotte in città, e ne emergeva un principio di carestia; ora conducevano molte vigiole in una sola volta, e non ne profittavano che i monopolisti; ciononostante temendo la legge che i commessi dei padroni potessero ingannare i compratori che allora erano tutti di buona fede, volle che i padroni vendessero i loro vini in persona (62).

(61) Ibid.
(62) Ibid.

Questa turba poi di Facchini e di Brentori ora sì inquieta e sì impertinente non poteva allora mercanteggiar vino nè in città nè in campagna, nè per se nè per altri. La legge aveva chiusa loro la bocca e legate le mani a segno che sul mercato non potevano nè zittire, *nè accennare, nè far gesti, nè ricever denaro per onoranza o malosso, nè avvicinarsi alle baghe o alle bonze per* 12. *braccia*, onde in onor della legge stavano là diritti diritti come tante sentinelle tedesche, e non prendevano moto e vita, se non quando si diceva loro, *marche*, cioè finito il contratto (63). Siccome i compratori d' allora s' affezionavano talmente all' osterie, in cui avevano comprato vino una sola volta, che sebbene si desse loro vino mischiato, o scarsa misura, ciononostante non sapevano cangiar bottega; quindi fu assolutamente necessario che la legge dicesse agli osti, non mescolerete acqua con vino, darete giuste misure, non riceverete denaro, ben-

(63) Ibid. 7 luglio 1764.

chè spontaneamente offerto, maggiore della tassa (64), e gli osti benchè non temessero di perdere i concorrenti, pure obbedivano puntualmente. Sapete voi ch' io non posso rinvenire dallo scandalo, allorchè veggo attualmente il vino sciolto dal calmiere? Non sarebbe egli più vantaggioso pel popolo, che siccome le gride fissano il prezzo del pane, della carne, e del butirro, fissassero ancora il prezzo del vino come usavasi per l' addietro (65 ? Così se la legge dicesse il vino buono si venderà 15. soldi al boccale, gli osti non estenderebbero questa denominazione (che non è arbitraria come vedete) al vino mediocre, e quando dicesse il vino mediocre a soldi 10, gli osti appoggiati al calmiere invece di vino non ci darebbero acqua acetosa .... Se non che forse questa li-

(64) V. la grida 17 settembre 1590. *Si vinum misculatum, vel non netum fuerit venditum ad minutum, condemnetur tabernarius in soldis* 60 *tertiolorum qualibet vice*. Statuta victualium.... cap. 78.

(65) V. la grida sopra citata.

bertà lasciata agli osti è collegata alla libertà concessa agli abitanti di Milano di mangiare e bere nelle osterie, offellerie, trattorie, o altri luoghi pubblici (66). Benchè questo modo di vivere sia comodo ad alcuni, e necessario ad altri, pure il legisla-

(66) Nel 28 luglio 1613 il legislatore accordò questa libertà convenendo che *le gride le quali proibiscono in questa e altre città e terre grosse di questo Stato a' terrieri et abitatori di esse l'andar a mangiar e bere nelle osterie, bettole, taverne e alle offellerie, non hanno fatto quel frutto che si sperava per la malitia e ingordigia de' baricelli e suoi fanti, anzi che dalli concerti e tributi che si facevano dare, ne sono risultati li danni al pubblico e al privato, che da molte querimonie date si sono scoperti in vilipendio anche dell' istessa giustitia.*

Dichiara adunque che non sarà proibito anzi permesso l'andar a mangiar e bere alle osterie, bettole e taverne a quelle persone, le quali non hanno famiglia con casa piantata e di ferma residenza in queste ed altre città e terre grosse, come sopra, perocchè questi tali sono necessitati a valersi della comodità delle osterie, e il proibirglielo risulta in maggior danno...

tore lo vietò finchè potè, onde conservare l' integrità de' costumi e la decenza (67).

Giacchè siamo giunti all' osteria, *continua il mio vecchio che per suo e mio comodo sta là seduto a' piedi d' un albero o al focolare, raccontando a' suoi amici o alla sua famiglia le antiche disposizioni su i commestibili*, giacchè siam giunti all'osteria, ed è permesso di bere e di mangiare, la collazione ci attende. Ma per provare che non ci tinsero i costumi attuali del paese, nè le fogge oltramontane, prenderemo soltanto qualche pezzo di formaggio, di manzo, di pollo, o di salame, su di cui abbiamo discorso sì dottamente, e loderemo a cielo i vecchi statuti de' nostri padri, almeno finchè ci molesterà l' appetito ....

Guardate quanto è piccolo questo pane! eppure ei vale un soldo. Osservate come è mal cotto e di cattiva qualità! .... Qual sorpresa? I molinari

(67) V. la grida 28 settembre 1602, 25 agosto 1605, 13 settembre 1605, 16 febbrajo 1611.

e i pristinari ora operano a lor capriccio? Pare che la legge gli abbia perduti di vista. -- Beviamo ad onore dei nostri maggiori, al tempo de' quali tutto andava a meraviglia. -- Che vino scellerato! votatene un' altra tazza, che ne potrei bere tre pinte senza acquistarmi la rettorica de' moderni filosofanti. -- Io non voglio di quel pollo, che mi sembra nato ne' primi giorni della Repubblica. -- Vedete se il mondo non va in rovina? Non si conosce ormai più l'arte di ben legare i salami. -- Datemi di quel manzo, che per quanto pare, deve sapere di vecchio. Veramente non mi sono ingannato, e sa di vecchio a segno che mi fa desiderare d' aver giovani almeno i denti. -- Ancora un bicchiere di quel vinaccio, e spero che sarò sì infallibile nelle mie decisioni, che il Sommo Pontefice ex cattedra.

Sapete voi, che quando considero l' attuale commercio de' grani, mi accade ciò che accadde ad Epimenide? Costui mandato da suo padre nel campo per farvi pascolare una pecora, stanco forse dal sublimissimo pensie-

ro di progettare una costituzione repubblicana, si ritirò in un antro, e s' assopì. Svegliatosi finalmente dopo cinquant'anni di riposo si mise a ricercare la sua pecora, credendo che il suo sonno fosse stato appena sì lungo quanto quello di Clennia nelle vivaci conversazioni autunnali; ma restò profondamente sorpreso, veggendo la campagna tutta differente dapprima. Appena potè egli rinvenire la strada per ritornare alla città. Ei presentossi da principio alla casa di suo padre, e un altro avendola comprata, cacciò il nostro filosofo sonnacchioso come un pazzo: un fratello che li restava ancora non volle riconoscerlo; gli altri cittadini lo designavano a dito, e si ridevano alle sue spalle, vedendogli in dosso un abito che gli copriva bensì tutto il corpo, ma che non doveva valer nulla, perchè caduto di moda da 50 anni. Il filosofo s' aggirò per la città, e veggendo delle antiche fabbriche distrutte, delle nuove inalzate, delle iscrizioni apposte alle vecchie non sapeva più se fosse svegliato, o dormisse ancora, pensando alla

sua Costituzione Repubblicana '68. Ora sappiate ch' io non so più a qual tempo mi viva, e mi pare d'aver dormito più d'Epimenide, allorchè i vecchi regolamenti su i grani cogli attuali ragguaglio.

Nè io parlo solo degli importantissimi decreti che proibivano a' molinari di scaricare per istrada i loro muli (69), di sedersi su i sacchi di biada o di farine (70), di tener crivello

(68) V. Diogene Laerzio.

(69) *Mulinarii non possint descaregare farinam ex quo exiverint molendinum, donec fuerint ad domum ejus, qui sibi dederint, nisi ad pensam et pro pensando et e converso; quod non debeant descaregare bladum, ex quo exiverint domum illius qui sibi dederit usque quo erunt ad molendinum, et hoc sub pœna mulinario soldorum viginti tertiolorum qualibet vice, et ei, in domo cujus fuerit reposita soldorum quadraginta tertiolorum pro qualibet vice, et quilibet possit notificare, et credatur sacramento ejus.* Statuta Victualium cap. 38.

(70) *Quicumque mulinarius inventus fuerit sedere super farina, seu blava condemnetur omni vice in soldis viginti tertiolorum, nisi fuerit justa causa, quæ relinquatur arbitrio judicis.* Ibid. cap. 37.

o buratto in casa o nel molino (71), di bagnare le biade prima di macinarle (72), di entrare per una porta della città piuttosto che per un'altra (73),

---

(71) *Mulinarii non teneant in molendino vel domo cribrum, vel buratum, pœna soldorum viginti tertiolorum, qualibet vice, ad hoc ut non possint extrahere sichalem, vel aliter cernere bladum sibi datum pro macinando nec farinam.* Ibid cap. 24.

(72) *Quicumque bladum vel legumina adaquaverit seu balneaverit condemnetur in soldis centum tertiolorum qualibet vice.* Ibid. cap. 13. Pure ad una buona macinatura è necessario bagnare la metà del grano, e mischiarla quindi coll'altra per staccare la polve che al grano è frammista. V. l'Art du Meûnier, du Boulanger, du Vermiceiller par M. Malouin à Neuchatel 1771.

(73) La grida 25 febbrajo 1727 dice: = *Parimenti che niuno molinaro delli molini dentro de' bastioni di questa città non ardisca direttamente o indirettamente sotto qualsivoglia pretesto nè colore entrare con muli, nè altra sorte d'animali carichi di farina, nè altrimenti in qualsivoglia modo d'esse per le porte vicine e contigue alli loro molini, e siano obbligati introdurre tali farine per le altre porte più vicine ai detti suoi molini* =.

di far esperienza su la macinatura dagli officiali della provisione con buratti non comprati dall' Abate de' Farinari (74). Questi saggissimi decretigià da molto tempo in disuso, restano solo ne' libri quai monumenti della somma sapienza de' nostri antichi. Ma parlo dell' obbligo imposto ai molinari di far bollare i loro muli dal Capitano del divieto, bollo che impediva infallibilmente lo sfroso; di dar sigurtà in mano del Notaro della Provisione, che rilasciava licenza *gratis*, a condizione che fosse pagata, sigurtà e pagamento, di cui il molinaro non rifacevasi sulla macinatura; dell' imposta annuale proporzionata al numero delle ruote, che non costringeva giammai il molinaro ad alcuna frode, dell' obbligo di ricondurre le farine nel giro di giorni otto, malgrado qualunque involontario ostacolo, della licenza per passare da una provincia in altra dello stesso stato, giac-

(74) V. sommario degli ordini pertinenti al Tribunale delle vettovaglie dall' anno 1581 - 1613 cap. *Molinari* art. 5.

chè questo era una specie di contrabbando, del libretto contenente il carico e lo scarico de' grani, poichè questa esattezza ed attenzione usata nelle professioni più elevate è necessaria anche nelle più basse, e soprattutto le rozze menti de' molinari ne sono benissimo capaci. Queste ed altre simili cautele, che non erano mai lacci, di cui gli ultimi esecutori della legge servivansi contro i molinari, anche queste cautele io dico son ora calpestate (75), nè il male s'arresta quì. Io veggo con mio scandalo i molinari comprare, mercantare, malossar grani, tener solari, frequentar mercati, e vendere sfrenatamente. Eppure tutte le vecchie gride dicono — *il traffico de' grani a' molinari più che ad altri deve esser particolarmente proibito.* — (76). Siccome si può con tutta facilità discernere il grano,

(75) Vedete i saggi editti 31 dicembre 1771, 10 febbrajo 1776.

(76) V. sommario degli ordini pertinenti al Tribunale della provisione... tutte le gride generali in materia di biade.

che il molinajo raccoglie sul proprio campo dal grano ch' altri gli dà per macinare, il grano ch' egli guadagna colla macinatura, e che deve pur rivendere, dal grano ch' egli potrebbe comprare per farne commercio, quindi la legge che gli diceva, non farai il mercante da grano, non trovava alcun ostacolo nell' esecuzione. Riflettendo poi, che il molinajo conosce meglio degli altri lo stato delle famiglie, e sa dove abbonda il grano e dove manca, quindi era giustissima la pena di 500 scudi d' oro o di cinque anni di galera, se costui facevasi mediatore di vendita e di compra (77). Sono entrato nella casa d' un pristinajo mio vecchio amico, cioè compagno ne' miei solazzi giovanili, ed avendo visto *un uscio*, *una finestra*, *uno spiracolo che guardava nella casa vicina*, alto là, mi sono messo a gridare, questo è proibito dai decreti 2. gennajo 1702, 13. dicembre 1728. Il pristinajo ha crollato il capo, e si è ac-

(77) V. le gride generali in materia di biade.

cinto ad aprire il forno. Per quanto ho potuto discernere al barlume d'un tizzone mezzo estinto, *pane stava sopra pane, brazzadelle sopra brazzadelle*, e questo, ho soggiunto io, non è vietato dalla grida 6. febbrajo 1699? Il pristinajo attendendo a cavare il pane, ha ordinato che venisse distribuito in due stanze; bagatelle, ho io detto tra di me, anche la grida 18. febbrajo 1728, che vuole il pane in una stanza sola, non è più in vigore! Il mio pristinajo co' suoi abbrustoliti compagni si è quindi ritirato in cucina per rinfrescarsi con qualche pinta di vino; io ebbi in conseguenza campo di dare una scorsa al suo libro de' conti, e vidi notata una quantità di grano molto maggiore del necessario al consumo del pristino, contro la grida 28. febbrajo 1613. Niente di più sensato, diceva io tra di me, che il proibire a pristinaj il commercio de' grani, giacchè non si possono eseguir bene due professioni nel medesimo tempo; niente di più utile, giacchè il danaro che sopravanza a pristinaj, deve restar piuttosto rin-

chiuso nello scrigno, o trasmutarsi in merci non necessarie, che promuovere la circolazione del grano; niente di più facile ad essere eseguito, giacchè il grano che passa e ripassa tra le mani del pristinajo si può calcolare con esattezza matematica, nè v' è luogo al minimo scopatojo; niente di più giusto, perchè è falso che non debba essere proibito ad alcuni ciò che ad altri è permesso. E' ben vero che a' fabbricatori di calze è lecito mercanteggiar filugello, ma vi è gran differenza tra pane e calze, grano e filugello; è permesso a' venditori di butirro e di ricotte il commerciar latte, ma ne segue forse che a' venditori di pane debba essere permesso il commercio de' grani? Era occupato da questi pensieri, quando è rientrato il pristinajo. Ho in animo, gli ho io detto, di portarti del frumento, acciò tu mi faccia del pane, che, come sai, è tuo dovere (78). Se vuoi del pane, m' ha replicato il pristi-

(78) V. le gride 10 settembre 1640, 26 giugno 1709, 26 luglio 1734.

najo, dammi il denaro, ed io ti farò l'attestato d'aver ricevuto il grano. -- Bravo, bravissimo! ma caro pristinajo mio, io non sono avvezzo a porger mano a chi vuol eludere la legge, altronde la penale di 200. scudi d'oro (79) .... Volevo continuare, ma il pristinajo stringendosi nelle spalle si è messo a vendere. Siccome in tutto il tempo di mia vita non aveyo mai comprato una libbra di pane, come i filosofi moderni, che cionondimeno ne parlano con tanta franchezza, quindi desio mi prese d'assistere alla vendita, e mi sdrajai per la prima volta democraticamente sopra una banca. Tutti i zoppi, i storpi, i nani, i gobbi, i monchi, i guerci, i contrafatti d'ogni specie comparivano in bottega. Io arrestai l'occhio sopra una signorina garbata, in gran sciarpa più lacera del tabarro di Diogene, con sottanella corta, leggerissima, aperta a tutti i venti, ottimo preservativo, cred'io, contro il freddo „ Sono uscita di casa io stessa,

(79) Ibid.

„ diceva ella ad una sua amica, per-
„ chè questa notte mi è fuggita la
„ serva, non sicuramente perchè pa-
„ tisse la fame. Ho comprato sei lib-
„ bre di cicolato e quattro di caffé,
„ giacchè mio marito ed io lo pren-
„ diamo tutte le mattine; quì tengo
„ un bel pezzo di manzo, poichè in
„ casa mia v' è l' uso di mangiare; or
„ mi resta da comprare il pane. Si fece quindi vicina al banco, e chiese a voce bassa cinque soldi di pane di mistura. Non potei a meno di non ridere un pochino alle spalle di questa larga spenditrice che beveva cicolato, e masticava mistura. Mi prese poi meraviglia, riflettendo che la fabbrica di questo pane permessa cinque secoli sono a chiunque (80), era se non proibita, ristretta almeno

(80) *Non possit prohiberi per aliquos qui habeant datum a communi de datio, seu gabellam panis albi, nec per aliter eorum occasione, quia panis mixturæ possit fieri et vendi, tam in civitate quam in comitatu qualitercumque, et quomodocumque, nec illud intelligatur esse contra datium suum.* Statuta Victualium ... cap. 67.

ne' pristinaj (81), e credevo che continuasse quella saggia precauzione. Se non che un uomo che mi stava a fianco e ch' io presi per un saggio, sia perchè fece sempre applauso alle mie parole, sia perchè avendo due grandi occhiali sul naso, mostrava infallibilmente d' aver perso la vista su i libri; costui mi fece riflettere che siccome a tempi di maggiori cautele, leggi, e discipline sui commestibili

(81) *Ut pristinariorum fraudibus obvietur, statuitur, quod de cætero pristinarii vendentes panem, non faciant panem de mixtura venalem, nec per se, nisi ad pensam communis Mediolani. Verumtamen liceat pristinariis facere panem de stario, cuilibet volenti panem ad starium, et teneantur dare pro qualibet stario mixturæ panes duodecim de unciis triginta pro quolibet, vel triginta panes de unciis duodecim, pro quolibet, et hoc sit in electione debentis recipere, nec faciant panem ad aliam formam, nisi ad pensam communis Mediolani, et si contrafactum fuerit, videlicet, quod defecerit in pensa, vel non sit pulcer, vel bene coctus, sive sit de facto ad starium, sive de facto ad vendendum condemnetur .... Statuta Victualium ..., cap. 63.*

corrispondeva costantemente, non si sa per quale fatalità, maggior miseria popolare, così per far argine a questa che era giunta al colmo negli anni 1628, 1629, fu necessario di dare un ampio permesso a' pristinaj di fabbricare e vendere il pane di mistura. Io ammiravo la destrezza de' nostri maggiori, che permetteva in un tempo ciò che proibiva in un altro, e usava opposti mezzi per scemare la carestia, e se qualcuno non mi avesse insegnato con un calcio a scegliere luogo più opportuno alla meditazione, non mi sarei staccato sì presto da quelle sagge idee dell'antichità. Rinvenuto a me stesso mio malgrado, vedendo che la folla de' compratori decresceva, dissi al pristinajo: e perchè non chiedi a chi viene dimandarti pane, se possiede beni stabili; ovvero se viene a comprarlo per chi raccoglie grano? La grida 13 agosto 1669 non ne fa un dovere? -- Questa grida che è un saggio dell'ignoranza de' nostri maggiori, rispose il pristinajo, questa grida, come ineseguibile, è caduta da molto tempo in obblio; come è cadu-

ta quella che ordinava a proprietarj mancanti di grano il provedersi fuori della città (82); giacchè se questi trovavano alcuni che compravano grano in città in loro vece, quelli trovano altri che vengono a comprar pane, senza ch' io possa conoscere da chi sarà mangiato; e l'ordine che intima a' propietarj di non comprare il pane esposto alla pubblica vendita, è un ordine alle passere di non mangiare il miglio sparso su i tetti pei canarini. Con questa differenza però, che quelli animali sono discernibili, e quindi si potrebbero facilmente sorvegliare; all' opposto, come volete voi ch' io distingua chi raccoglie da chi non raccoglie grano, se compra per se o per altri ... Altronde il mio interesse è di vendere tutto il pane che cuoco nel mio forno, senza curarmi della qualità del compratore. -- Capperi! replicai io, questo è un parlare alla moderna, cioè impertinentissimamente; la grida ineseguibile! e sarebbero stati minacciati mille scudi di pena al pristinajo

(82) V. la grida 28 luglio 1661.

che vendeva pane al proprietario, se la legge fosse stata ineseguibile? Tanto più che se dopo avere interrogato i compratori, restava al pristinajo qualche dubbio, la stessa grida gli ordinava di portarsi dal Governatore, e consultarlo sopra un soldo di pane che veniva chiesto da certo Martino, a cagione d'esempio, che non si sapeva se fosse proprietario, o compiasse per qualche proprietario, onde Sua Eccellenza decidesse secondo l'urgenza del caso; la cosa a me sembra semplicissima, e soprattutto facilmente eseguibile. Altronde, soggiunsi, se la legge per non danneggiare i pristinaj vietò al pane l'ingresso in città (83), benchè ne profittasse il popolo, è giusto che per non danneggiare il popolo, vieti la compra del pane a' propietarj. Ma il pristinajo secondo l'uso di quelli che non sanno cosa rispondere, montò sulle furie, ond' io stimai prudenza di ritirarmi. Ma non mi poteva uscir di mente quel *saggio*

(83) V. le gride 20 novembre 1593, 24 dicembre 1612, 16 marzo 1648, 18 marzo 1686.

dell' ignoranza de' nostri maggiori. E furono forse ignoranti, dicevo tra di me, quando vietarono a' pristinaj e farinaj di portarsi prima dell' ora nona sulle strade che conducono dalle porte della città e da' navigli al Broletto (84 ? Non fu loro intenzione di impedire l'abboccamento tra i pristinaj e i conduttori di grano, e impedito questo, non è tolto qualunque altro mezzo di concerto ? Furono forse ignoranti quando dissero a' pristinaj, andate al di là di Milano 12. miglia per provedervi di grano (85 ? Questo largo circondario non era così riservato ai bisogni de' cittadini ? E' vero che se i pristinaj alle spese del fromento devono unire quella del trasporto, non potranno vendere a buon mercato, e l' essenziale sta appunto nel vender essi a buon mercato, giacchè da essi compra pane la parte più estesa, più bisognosa de' cittadini; ma il giudice non perdeva i pristinaj di

(84) V. la grida 16 luglio 1696.

(85) V. le gride 26 giugno 1634, 26 agosto 1646....

vista, e spesso li costringeva a vendere con loro discapito. Furono forse ignoranti quando vietarono principalmente a' pristinaj il comprare o prendere in pagamento più di 15. some di grano, ed altrettante d'avena (86 ? Nè questo articolo sospendeva la facoltà di vendere in chi ne aveva bisogno, nè di comprare in chi doveva provedere i pristini. Furono forse ignoranti quando vollero che ciascuno vendesse il grano a prezzo corrente, essendone richiesto (87), giacchè non v'era il minimo pericolo che qualche destro monopolista ne profittasse ? E. quando ordinarono che le farine non si vendessero che nel Broletto 88, non ne facilitarono a tutto il popolo della città lo smercio ? E quando vollero che i mercati di grano non si facessero che nella camera

(86) V. le gride generali in materia di biade.

(87) V. le gride 2 novembre 1611, 17 ottobre 1601.

(88) Vedi Sommario degli ordini del Tribunale delle Vettovaglie...

de' malossari (89), non tolsero così ogni e qualunque collusione? che i pristinaj comprassero grano soltanto da prima mano (90); il che se è facile, l'ordine non è inutile; se è impossibile, l'ordine non è dannoso come ognun vede? Che gli stessi non comprassero sul mercato innanzi nona (91); poichè devono provedersi pria i cittadini agiati, poi i pristinaj che sono i spenditori del basso popolo. Che la parte domenicale fosse introdotta in città (92), per produrre malgrado le spese di trasporto e di magazzinaggio un' abbondanza, che sfuggiva alla vista degli avidi e ricchi speculatori, e di cui profittava il solo basso popolo, benchè di rado abbia alla fine della giornata di che pagare una pagnotta. Come loderò i sagacissimi decreti che proibivano a' nobili dotati di beni proprj il prenderne altri in affitto; giacchè è cosa ben me-

(89) V. la grida 17 settembre 1616.

(90) Vedi Sommario degli ordini del Tribunale delle Vettovaglie...

(91) Sommario degli ordini...

(92) V. le gride generali in materia di biade.

no vile l' abbandonarsi all' ozio che attendere alla coltura delle terre; a possidenti fuori stato il prendere fitterezze e masserie in esso, perchè i beni esteri inalzano l' uomo sopra le leggi dello stato; a forastieri il comprar biade, perchè il forastiero non può essere un utile agente nel commercio de' grani (93), a tutti il portar pane da luogo a luogo; giacchè questo disturbava la giurisdizione degli impresari (94), i quali benchè ricevessero da' pristinaj soldi venti per ciascun moggia che cadevano sopra la meta o calmiero (95), questi impresari, io

---

(93) Sopra questi articoli vedi le grida generali in materia di biade.

(94) V. la grida 26 gennajo 1699.

(95) La grida 6 settembre 1728 dice: che *il dazio del pane venale delle terre di Cernuschio, Vimodrone, Cologno, Bettolino freddo... essendo stato venduto all' Illmo Sig. Marchese Gio. Battista e fratelli Rovida, è comandato alli pristinari e fabbricatori di pane di pagare al detto Marchese soldi venti per ogni moggio di formento di peso* di lire 135 compreso il sacco, *poichè da questo pagamento essi pristi-*

dico, ordinariamente conti e marchesi, riescivano di sommo vantaggio al popolo colla nobile loro presenza. Trovo utile lo statuto che vieta al grano d' uscire dalla città (96), poichè questo ostacolo facilita l'introduzione; di passare da una terra all' altra (97),

---

nari non sentiranno alcun danno, dovendosi addossare al prezzo del formento ossia calmero.

(96) Nemo conducat extra civitatem, nec suburbia Mediolani bladum, vinum, nec legumina sine licentia judicis victualium pœna ammissionis rerum quæ conducerentur extra civitatem. Statuta Victualium cap. 1. Constitutiones Mediolanenses de Præfectis Annonæ.

(97) *Non licet etiam sine licentia de uno districto ad alterum districtum memorati dominii prædicta* (bladum, risium) *conduci facere; nec portari facere, vel conducentibus, portantibusque auxilium dare, sub pœna ammissionis bladorum, risii, farinæ, et leguminum. Sit etiam auctoritas facultasque omnibus tam communitatibus, quam etiam singularibus personis, non solum accusandi, sed etiam detinendi quoscumque in fragrante crimine repertos, bladaque, instrumenta, animalia, vehicula, super quibus et in quibus conducerentur per vim auferendi.* Const. Med. lib. de Præf. An.

non essendo mai prudenza di disfarsi del superfluo per provedere gli altri del necessario, anche a denaro contante; di trasmigrare a paesi esteri (98), giacchè la bassezza de' prezzi

---

(98) *Nullus ducat extra comitatem, seu districtum Mediolani bladum, legumina, vinum, oleum, nec sepum, sub pœna ammissionis rerum, bestiarum, et plaustrorum, et ultra arbitrio judicis inspecta qualitate facti et personarum; et intelligatur prædictæ res conduci contra formam præsentis statuti, si repertae fuerint conduci seu per locum suspectum, vel hora suspecta, et hora suspecta intelligatur, quo ad præsens statutum, ab occasu solis usque ad ortum...* Statuta Victualium cap. 2...

Nemini liceat subdito vel non subdito cujuscumque sexus et conditionis sit ex locis et territoriis mediate vel immediate dominio Mediolani suppositis, nec per loca et territoria dicto dominio supposita extra dominium conducere, portare, nec conduci, portarique facere frumentum, risium, legumina, nec aliquod aliud genus bladorum, aut farinam sine licentia, nec conducentibus, portantibusque auxilium, consilium, vel favorem dare, sub pœna ammissionis earum rerum, animalium, plaustrorum et navium, ac instrumentorum, quibus dictæ res

risarcisce i proprietarj delle spese della coltura, e degli aggravj delle imposte; altronde questo divieto ritiene tutti i timidi venditori, senza che mai sorgano de' giganti che rovesciano gli argini, e quindi il guadagno che nel caso di libera esportazione si sarebbe disperso tra molti, non s'ammassa in poche mani. E dove lascio quell' onestissima gente che guardava le porte della città, i confini delle terre, i limiti dello Stato, Capitani del Divieto, commissarj d' annona, efficiali, soldati, fanti a piedi, a cavallo, cittadini, forensi, che viveva a spese del pubblico, e più spesso de' particolari; che soventi, è vero, facilitava li sfrosi, ma sempre incuteva panico

---

veherentur, et ultra præmissa sub pœna confiscationis bonorum et alia pœna usque ad ultimum suplicium inclusive *arbitrio principis, vel senatus*. Const. Med. lib. de Præf. Annonæ. V. tutte le gride generali in materia di biade, parimenti la grida 15 luglio 1670, 30 ottobre 1674 Questa grida proibisce a' conduttori di grano l'andar uniti in maggior numero di sei, il portar armi da fuoco e da punta.

timore principalmente alle persone campestri, le quali, incapaci di conoscere tutti gli andrivieni delle gride, inabili a soffrir le spese per avere le licenze, costrette a vendere per pagare gli aggravj, e provedere agl'incalzanti bisogni, cadevano ne' lacci de' suddetti capitani. Questi poi, sebbene dotati d'un tenuissimo onorario, insufficiente alle spese, pure divenivano in poco tempo ricchissimi; tanto è vero, che il Signore benediceva il loro disinteressato travaglio. Così inveiva io tra di me contro il mio pristinajo; e le sue impertinenti proposizioni mi sono ancora più indigeste che il suo pane. Se difatti le antiche leggi sono un pò intralciate e dispendiose nell'esecuzione, non sono poi semplicissime nei loro principj? Anzi si può dire che tutte si riducono ad un solo, il divieto. Quindi a me pare che i nostri maggiori possono paragonarsi a quel valorosissimo Carmide, il quale non curava infermo per meno di 200. sesterzj, e guariva tutti i mali coll'acqua gelata. E' vero che convenne a poco a poco distruggere que' statuti,

e lasciar più largo spazio alla facoltà di vendere e di comprare (99), e qualche statuto dice anche, che questa libertà avrebbe promosso l' abbondanza (100), dal che conchiudono alcuni imbecilli, che alla cosa pubblica fosse dannosa quella moltiplicità di leggi, e di statuti; ma pria di lusingarsi di avere penetrato le viste de' nostri antenati, ed afferrato il senso delle loro

---

(99) *Liceat cuilibet publice vendere in qualibet parte civitatis, et suburbiorum conjunctorum, bladum, leguminà, avenam, speltum, ordeum, milicum, cruscam, et cussas fabarum, et hoc nonobstante aliquo statuto in contrarium loquente.* Statuta Victualium civitatis et ducatus Mediolani cap. 13.

(100) *Quilibet civitatis et districtus Mediolani, vel aliunde, undecumque sit,* libere *possit bestias occidere et carnes bonas et netas facere et vendere,* ut major fertilitas sit carnium, *et potestas et judex victualium, et quilibet eorum teneatur tales personas defendere, et prohibentes condemnare in libris centum tertiolorum, et minus arbitrio suo, et possit de prædictis inquiri et condemnari ex officio.* Statuta Victualium cap. 83.

gride (che per altro erano la norma di tutti) oh! converrebbe aver la scienza di que' gran uomini che giganteggiano sopra i moderni, come le quercie sulli alboscelli; giacchè chi può mai ignorare che

Declina il Mondo, e peggiorando, invecchia!

Tali sono gli elogi che da molti, i quali pretendono pur d'inalzarsi su i pregiudizj volgari, si tesson agli antichi statuti, costituzioni, e gride annonarie di Milano. Se non che le lodi che all'antichità si tributano piuttosto dalla vanità traggono origine, che dalla ragionata persuasione del vero. Si vorrebbe pur offuscare la luce dei moderni, che abbaglia pupille non avvezze, e sedersi modestamente al fianco de' saggi e virtuosi antichi, di cui più non temesi la concorrenza (101). Allorchè peraltro si considera spassionatamente la moltiplicità infinita di

(101) *Quod naturaliter audita visis laudamus libentius; et præsentia invidia, præterita veneratione prosequimur; et his non obrui, illis instrui credimus.* Velejo Patercolo.

lacci, con cui gli antichi avvincolarono questo ramo di commercio, non si può ritenersi dal paragonar costoro a quel maestro da ballo, che per togliere qualche piccola irregolarità ne' movimenti del suo scolaro, gli lega le mani, e i piedi, quindi si mette a suonare; vedendo il maestro, che non ottiene che qualche salto fuori di misura, passa ad allacciargli la testa al petto, e tocca ancora i tasti. Questo nuovo legame non permettendo più allo scolaro che qualche giro sulla destra o sulla sinistra, e molte cadute, il maestro gli avvincola il corpo intero, e lo allaccia al muro, e suona, e grida, e schiamazza, e moltiplicando i vincoli lo soffoca.

Queste leggi, figlie in parte di quell' infame popolo Romano, che col pretesto di libertà opprimeva il commercio e le nazioni, popolo che non ebbe giammai la minima idea d'economia, e solo a quelle leggi fece plauso, che ritenevano sul trono un Tiberio, ed un Nerone, sulle cui tombe non sdegnò di versar lagrime; queste leggi nate in parte dalle circostanze politi-

che e guerriere della Monarchia Spagnuola in Italia, si risentono anche de' tempi in cui furono promulgate. Qual meraviglia, se tanti legami spesso ridicoli, sempre dannosi avvincolarono il commercio de' commestibili, mentre era vietato l' imparare a leggere, e a scrivere, il ritenere una legittima consorte, se il feudetario non ne aveva pria delibato il fiore, il terminare le liti amichevolmente, perchè le sentenze erano il campo del Giudice e del feudatario, l'intraprendere un negozio di mercanzia, essendo un atto d'insubordinazione, il disporre per testamento della propria eredità, poco distinguendosi allora gli uomini dagli animali, anzi eran questi superiori; giacchè se l' uccisore d'un cervo, d' una lepre o d'un cinghiale nella foresta del re era condannato a perdere gli occhi, all' opposto l' uccisore d' un uomo si redimeva con poco argento. Che più! conviene che aggiunga ad onore e gloria de' nostri maggiori, che la conversione al culto cattolico era riguardata come contrabando, e lo stesso paradiso in quei

tempi felicissimi di religione non godeva del dritto di franchigia. Difatti è noto che i Giudei pagavano degli enormi testatici. Ora, allorchè qualche Giudeo voleva farsi cristiano, ne aveva bensì il permesso, ma conveniva indennizzare il feudetario pel lucro cessante, che andava a vantaggio del Cielo. Il Dio delle vendette poteva farsi scudo de' scellerati, ricoverandoli all' ombra de' suoi altari, ma non poteva salvare i suoi nuovi seguaci dalle zanne di quei feroci, e religiosi marchesi. Dite or male dei tempi antichi se vi dà l' animo.

Capo Secondo

Principj generali sopra la libertà del commercio interno; applicazione alla circolazione del grano.

Quando le monache di S. Bernardo vivevano sulla fabbrica delle ostie della S. Messa, non parlavano che del bando da intimarsi alle ostie forastiere, e spesso vi riescirono (1). Le

(1) La grida 10 giugno 1646 dice: *ad istanza delle RR. Monache di S. Bernardo della città di Milano, le quali s'impiegano da molti anni a fabbricare le hostie, che servono per il santo sacrifizio della Messa, con utile e satifatione universale, sì per il moderato prezzo, come per la diligentia che usano in cosa tanto degna, da che ne ricavano ulcun emolument, e questo ancora gli viene levato, mentre da alcun tempo in quà dalla città di Bergamo si trasmette quì tanta quantità di tali hostie, che già rimane estinto quel poco sollievo che riceveva il monastero; Quindi S. E. espressamente prohibisce ad ogni persona di qualsivoglia qualità e stato d'introdurre quantità alcuna di dette hostie in questo stato sotto pena alli contraventori de scudi dieci per ciascuna libra di esse . . . .*

Vergini Spagnole del Reale Collegio una volta esistente in Milano dimostravano ad evidenza essere leciti tutti i giuochi d'azzardo, a condizione, che ne rimanesse loro esclusivamente vendibile l'impresa (2); intanto le altre comunità religiose, che non ne traevano alcun vantaggio, dicevano cose nefande. I sentimenti personali di queste seguaci della povertà vangelica animano qualunque persona e professione; quindi per l'addietro il calzolajo si lagnava, che il ciabatino costruisse delle scarpe nuove (3), e il pristinajo sorgeva contra il fornaro, perchè costui cercava di ven-

(2) V. le gride 15 gennajo 1698, 1 settembre 1700, 7 gennajo 1701, 9 gennajo 1703, 26 novembre 1704, 19 novembre 1707, 17 settembre 1709, 24 marzo 1710.

(3) In conseguenza di queste lagnanze il Tribunale della provvisione, e il giudice delle vettovaglie decisero che i ciabatini *alle scarpe fruste potessero mettere solamente la suola ed il calcagno di corame nuovo, e agli stivali la tomera ossia pedilo nuovo e suole nuove*. V. l'ord. 1621 ultimo aprile.

dere qualche pagnotta (4), e il basso popolo d'Inghilterra prorompeva in imprecazioni contro l'inventore del telajo da calze (5), e la plebaja di

(4) Per levare questi contrasti le gride 3 gennajo 1701, 1 dicembre 1706 ordinano che *li fornari e qualunque persona delle loro famiglie debbano pigliare da quelli che mandano a cuocer pane alli loro forni la mercede in contante, e non in pane sotto la pena di scudi 25.*

(5) Vespasiano accordò una gratificazione considerabile ad un ingegnere che aveva inventato il mezzo d'innalzare al Capitolio con poca spesa delle enormi colonne; ciononostante proibì che si mettesse in uso questo artificio che poteva nuocere agli interessi del popolo: *E' giusto*, diss'egli, *che il minuto popolo possa guadagnarsi di che vivere*. Ma Vespasiano non fioriva in un secolo, in cui la moltitudine delle fabbriche e delle manifatture somministrasse all'industria un' infinità di mezzi proprj a far valere i prodotti del paese, e a cangiarli vantaggiosamente con le mercanzie che vengono dallo straniero. Siccome il governo de' Cesari montato sul tono militare non incoraggiva le viste industriose del commercio, il basso popolo di Roma, se si

tutti i paesi non fa che lagnarsi dei proprietarj, e dice ai governi: costringete costoro a darmi il grano al prezzo che voglio. Quindi ciascuno regola a suo capriccio il moto giornaliero delle vendite, delle compre, de' cambj, delle arti, de' mestieri; chi è avvezzo come il Duca di Clerance a perdere la sua ragione in un bicchier di vino (6), non favorisce che i fabbricatori, e distributori di questo prezioso liquore; chi come Vitellio ama ingolfarsi nelle vivande, spedirebbe un esercito di soldati per proteggere l' arrivo de' polli e de' selvatici in città; chi è preso dalla smania di

---

eccettuano i liberti, gli schiavi, e gli stranieri, era ridotto alle arti e ai mestieri più necessarj alla vita; perciò l'imperatore non voleva togliere a questi operaj il mezzo di sussistere col loro travaglio giornaliero.

(6) Fratello di Edovardo IV. re d'Inghilterra. Questo duca condannato a morire, ed avendo libera la scelta della morte, chiese d' essere annegato in una botte di malvasia. Millot Histoire d'Angleterre t. 2.

vestir galantemente, vuole che siano favoriti i soli mercanti di mode, e chi è agitato dall'ardor scientifico, non pensa che a inalzar cattedre e creare professori a centinaja.

Ora siccome tanto il venditore di frutta, quanto il fabbricatore di stoffe hanno egual dritto di vivere del loro travaglio; siccome le parziali protezioni ai varj rami di commercio d'arti e di mestieri, fanno che alcuni rizzino la cresta, che altri si guardino con occhio torvo, che quelli ammassino i sovrani a migliaja, e questi non contino che pochi soldi; siccome l'eccessivo vigore comunicato ad un ramo d'industria fa cadere le foglie degli altri, quindi è necessario che ogni parzialità sparisca, e ciascuno sia lasciato in balia al suo talento, cioè a dire che ciascuno debbe poter agire, travagliare, vendere comprare, anche rompersi il collo come gli piace, liberamente. Difatti tutti i cittadini, che errano sì lontani gli uni dagli altri ne' loro genj e capricci, tutti si uniscono nel voler comprare al più basso prezzo possi-

bile. Ora questo non si ottiene, che con un' intera libertà.

Di fatti ciascun cittadino è venditore sotto un aspetto, e compratore sotto mille altri. Il medico qualche volta la salute, spesso vende la morte agli ammalati; il causidico, carta e parole; il prete, cambiali per l'altro mondo; l'officiale, colpi di sciabla .... Ora costoro sono poi compratori di pane, di vino, di tela, di panni, di calze, di cappelli... La stessa Frine, che compra i fiori, i nastri, e i veli sottilissimi, che lasciano trasparire ignude le sue bellezze, vende ella pur qualche cosa. Ora quanto è maggiore il numero de' venditori, tanto è minore il prezzo della merci; così sono piccoli i prezzi nelle arti facili, perchè moltissimi non hanno abilità che per esse; all' opposto quanto è minore il numero de' venditori, tanto più il prezzo delle merci va crescendo; così più sono straordinarj i talenti che suppone una professione, tanto più pochi essendo quelli che possono esercitarla, i prezzi diventano maggiori.

Confermiamo lo stesso dicendo, che ad aumento di compratori corrisponde aumento di prezzi. Supponete che si rimetta in vigore l'antico statuto di Milano, che ordinava alle donne pubbliche di portare sulle spalle un piccolo mantello di fustagno nero (7); la grande affluenza delle compratrici farebbe crescere il prezzo del fustagno a dismisura; all'opposto a diminuzione di compratori corrisponde diminuzione di prezzi. Quando i soli senatori, conti, marchesi, baroni, magnati, avvocati, e sindaci fiscali potevano usare della carrozza (8), basso doveva essere il prezzo di queste macchine.

Ho detto, che ciascuno dei cittadini venditore in un genere è compratore in mille altri; dunque l'interesse di ciascuno, e di tutti vuole che i venditori crescano come i fonghi. Ora questo non avviene se non

---

(7) *Quælibet meretrix publica ... portet mantellum fustanei nigri super spatulas.* Stat. Med. II. cap. 473.

(8) Stat. Med. II. cap. 461.

quando i mestieri, le arti, il commercio sono sciolti da ogni vincolo. Di fatti è la speranza del guadagno, che mette in moto l' attività de' cittadini. Finchè il guadagno sarà ingordo, molti s' affolleranno per averne parte. I capitali che rimanevano oziosi e sterili entreranno in circolazione; l' uom torpido che passava il suo tempo sonnacchiando, sarà risvegliato dalla voce dell' interesse; quì comparirà una fabbrica, là s' aprirà una bottega, questi si fisserà sulla piazza, quegli correrà per la città, e intanto i prezzi decresceranno. Se qualche venditore pretenderà un forte guadagno per onor dell' arte, altri per i dritti del bisogno si contenteranno d' un più piccolo, e il compratore dicendo, servo umilissimo al primo, si porterà alla bottega de' secondi. Il primo sarà quindi costretto a lasciar da banda l' onor dell' arte, e seguire la legge della concorrenza. E' dunque la sola libertà, che produce il minimo prezzo in ogni cosa, animando il massimo numero de' venditori.

Di fatti facciamo sparire la libertà,

e realizziamo i corpi d' arte colle loro leggi, divise, confaloni, e santi protettori. Pria dunque d'esercitare qualche mestiere, tutti subiranno un noviziato egualmente lungo, giacchè l'abilità di tutti è la stessa. Le licenze si daranno *gratis*, ma non si otterranno senza varie gratificazioni; così, a cagione d'esempio, per poter gridare, concialavezzi, peltro e candelieri, si otterrà il permesso dall' abate dell' università de' calderari, si daranno dieci soldi al notajo per sua onoranza, e si presterà sigurtà che solo quel mestiere eserciterassi, e giustamente (9). In generale nessuno s'appiglierà a più mestieri, giacchè nessuno può esser abile a più cose. Se qualcuno vorrà retrocedere dalla sua professione, sia perchè scemando l' affluenza de' compratori, non potrà più vivere, sia perchè il genio lo chiama ad altro mestiere, dovrà cor-

(9) V. Sommario degli ordini fatti, et delle gride promulgate d' ordine del M. S. Tribunale della provvisione dall' anno 1617 - 1622.

rere tutta la carriera de' novizj, e intanto pascersi d' aria e di speranza. Ora non perdiamo di vista, che tocca ai capi delle arti il concedere il dritto di maestranza, cioè la libertà di travagliare per vendere. Ricordiamoci che questi capi simili alle buone monache di S. Bernardo accennate di sopra vorrebbero essere soli nella vendita; quindi mi pare che saranno un poco stitici nel dispensar matricole; dunque sarà scarso il numero dei venditori; ma alla scarsezza de' venditori corrisponde appunto aumento di prezzi. Vi è anche un' altra cosettina da osservare, ed è la serie delle spese non indifferenti necessarie alla sussistenza, al decoro, e alla vanità di questi corpi. Converrà avere delle insegne metà ecclesiastiche, metà secolaresche, celebrare con fasto straordinario la festa del santo protettore, e in quel giorno, in cui i preti guadagnano un triplice onorario cantando, converrà vivere senza travagliare. Sorgeranno delle quistioni e tutte importantissime tra i magistrati della stessa arte, e tra i corpi delle

arti diverse. Si moverà litigio sopra un colpo d' incenso da darsi prima o dopo, sopra il dritto di preçedere gli altri in una processione, sopra le usurpazioni d' un' arte sulla giurisdizione d' un' altra (10); quindi sarà necessario pagare sollecitatori, ed avvocati, i quali sempre leali nella loro condotta, per sostenere l' onor dell' arte, porteranno le liti all' infinito ... Tutte queste spese cadranno sopra tutti gli artisti, quindi converrà avere degli esattori, e pagarli, dei cassieri che presenteranno delle liste, modello d' esattezza aritmetica .... Ora queste spese tendono anch'esse a far crescere il prezzo delle merci.

Lo stesso effetto è prodotto dall'azione del governo sul commercio, sulle arti, su i mestieri, quindi mi pare che si possa stabilire in generale, che *ogni e qualunque operazione del governo, che tende a fare la più piccola violenza alla libera volontà de' venditori, aumenta il valore delle merci*. Ecco dei fatti che chiuderanno la

(10) V. la nota 3. pag. 108.

bocca al più imprudente oppositore. La grida 24 dicembre 1602 dice espressamente: *tanta è la malitia et ingordigia di quelli che si trovano avere risi bianchi, che l'istesso giorno che fu publicata la grida con la quale si proibì il farli bianchi, con l'arte e temerità loro fecero crescere il prezzo dei detti risi dalle diciannove, e vinti lire al moggio, che comunemente si vendeva, fino alle lire vinticinque e più.* Nel 1768 fu vietata l'uscita delle ova dal Lodigiano, acciò si potesse mangiare qualche frittata a buon mercato. L'effetto che ne seguì, fu l'aumento del prezzo, il quale si mantenne ad un livello superiore al solito, per tutto l'inverno, e per Dio! le frittate comparvero meno frequentemente sulle tavole. Nel 10 maggio 1769 uscì ordine che *tutto il butirro che si fa nel circuito della città di Milano per 12 miglia, fosse introdotto in questa capitale, detratta la porzione che al comune consumo delle famiglie è necessaria.* Quindi fu eletto un commissario, che invigilasse. Dopo questa disposizione sembrava che

il butirro dovesse correre per le contrade, e i ragazzi gettarselo in faccia come la neve; eppure i venditori si risero a segno dell' ordine, seppero talmente addormentare il commissario del butirro, che nell' 11 settembre dell'anno stesso convenne dire al commissario, andate al diavolo, e stabilire che *nissuno potesse incettare butirro senza licenza del governo; che i Bergamini non potrebbero ammassarne maggior quantità di quella, che fosse da essi fabbricata; che nel circondario delle 4 miglia dal confine i postari non potrebbero vendere che al minuto*, ed a persone del paese: ma queste precauzioni andarono a cader sulla gola de' compratori, che dovettero comprare il butirro a più caro prezzo. Nel 1751 per favorire le fabbriche del filugello, si proibì l' esportazione di questo frutto naturale delle nostre terre. Si credette che in tal guisa rimanendo nello stato la materia prima, i tessitori di stoffe di filugello lo comprerebbero a più buon mercato; quindi corsero degli ordini severi contro gli ammassi, e con altri

legami se ne avvincolò il commercio. Fu allora che saltarono fuori, come all' apparir della notte i pipistrelli, alcuni monopolisti, e mentre il restante de' cittadini era allacciato dalla legge, essi trovarono il modo di liberarsene. Con qualche specioso pretesto carpirono delle licenze, con un po' di denaro chiusero gli occhi agli esecutori della legge, quindi divenuti arbitri di questo genere defraudarono i coltivatori del giusto prezzo, e spogliarono lo stato con un lucro privativo. L' università de' filugellaj andò a gambe levate; moltissimi tessitori furono costretti a prendere in mano il loro cappello, e dire a' passeggieri, datemi un quattrino, che vi dirò un rosario, e la manifattura del filugello non fu mai tanto desolata quanto dopo quella legge fatale. Dunque le arti, il commercio, i mestieri sono sì schizzinosi e irritabili, che qualunque laccio li scontenta, e l' industria non fiorisce, e i venditori non crescono, e i prezzi non si abbassano se non al caldo alito della libertà.

Ora per osservare come la libertà

influisca ed anima tutto il commercio, vediamo „ ciò che accade tutto giorno „ in un mercato campestre, dove con- „ corre il proprietario col grano, il „ pastor colla lana, il fabbro coi la- „ vori di ferro, il merciajo con i panni „ e con le tele, il vasajo con le pen- „ tole e rozze stoviglie, e chi con i „ cappelli, e chi con le calze e ber- „ rette, e chi con le frutta e comme- „ stibili, e dove ognuno spiega ed „ espone la propria mercanzia. Un „ trafficante chiamato dalla libera con- „ correnza, compri subitamente il gra- „ no, allora il proprietario del grano „ diventa compratore di panni, e di „ tele dal merciajo, e di zappe e di „ falci dal fabbro, e quindi il mer- „ ciajo compra dal pastore la lana, ed „ il pastore dal fabbro le forbici, e „ il fabbro i mantici ed il carbone, „ e questi compra dal vasajo la pen- „ tola, e quegli il cappello e le cal- „ ze, ed altri le frutta e i commesti- „ bili, e tutti si fanno compratori, „ perchè furono inanzi venditori; „ quella prima somma di denaro re- „ cata dal mercante serve di strumen-

„ to a' tutti i contratti . Ella si spez-
„ za, e si divide in molte porzioni,
„ e queste passando da mano a mano
„ si suddividono in altre più minute.
„ Supponete all' opposto che il pro-
„ prietario non possa vendere il suo
„ grano . Non essendo venditore, non
„ può essere nemmen compratore dei
„ panni e delle tele, nè il merciajo
„ della lana, nè il pastor delle for-
„ bici, nè il fabbro del mantice e
„ del carbone, nè alcun altro delle
„ calze, delle stoviglie, e di tanti
„ altri generi e derrate, di cui avea
„ bisogno . Ecco come un solo che
„ cessi di vendere per difetto di con-
„ correnza, perturba e sconvolge una
„ serie immensa di contratti . Tutti
„ se ne risentono, e la scossa si pro-
„ paga, e si comunica d' individuo
„ in individuo, di classe in classe, di
„ mestiere in mestiere, di luogo in
„ luogo, e giunge gradatamente alle
„ parti più lontane siccome corpo,
„ che cadendo nell'acqua produce un
„ circolo, e questo un altro, e via
„ via una serie innumerabile di cir-

„ coli fino all' estremità dello sta-
„ gno (11).

Darò maggior estensione ai sopra esposti principj, applicandoli particolarmente alla circolazione del grano, più degli altri commestibili importante. Due giardinieri vogliono adacquare i loro giardini, ed hanno la stessa quantità d' acqua a loro disposizione. L' uno persuaso della preziosità di questo fluido, temendo sempre di mancarne a guisa degli avari, pone ogni sollecitudine per non perderne una stilla; quindi scava dei canali molto stretti ed elevati, forma delle fosse, cui vanno a riunirsi, e col giuoco delle trombe stenta poi di spinger l' acqua quà e là, ove maggiore gli sembra il bisogno. E siccome l'avaro s' alza di notte, e va a toccare tremando il suo scrigno, e lo pesa colle mani, e torna più volte a far lo stesso; così il mio giardiniere veglia, e veglia-

(11) Il Colbertismo, dissertazione coronata dalla Reale Società Economica Fiorentina li 13 giugno 1792, di Francesco Mengotti.

no altri con lui sulle sponde de' canali per tema che venga fatta qualche rottura. Se non che dopo tutto questo apparato l' acqua non circola che lentamente, molti spazj vi sono a cui non giunge, e in mezzo all' affluenza dell' acqua i fiori un po' distanti muojono di sete, quindi periscono i germi della vegetazione, e sparisce la fecondità. Altronde la costruzione delle trombe, la paga degli uomini che l' agitano, le sentinelle che stanno alla custodia de' canali, l' acqua che ristagna e si corrompe, non sono i migliori tratti d' economia. All' opposto l' altro giardiniere, perchè appunto egualmente persuaso della preziosità dell' acqua, cerca di goderne interamente; forma quindi de' canali piccioli in gran numero, e per ogni verso: l' acqua non trovando così alcun intoppo, circola per mille vie, va, viene, ritorna, si disperde per ogni lato, s' avvicina a tutte le piante, inaffia tutti i fiori, e mentre non ne va a male una stilla, nuova sempre ne scorre dalla feconda sorgente. Ora ogni imbecille vi dirà, che il

secondo giardiniere intende meglio la sua arte che il primo, ed io conchiuderò, che quel magistrato promove meglio gli interessi del suo popolo, il quale facilita la circolazione al frumento, alle derrate d'ogni specie, che quell'altro, il quale le ritiene nelle terre, nelle città, nelle provincie ad alimento de' sorci, come hanno usato per tanti secoli, i stiticissimi nostri maggiori.

Di fatti i cittadini d'uno stesso stato, avvinti alle stesse leggi, soggetti alle stesse imposte, uniti dal bisogno di soccorrersi, hanno dritto alla libera circolazione delle merci, e principalmente de' grani. Se mentre gli abitanti d'una città vivono in tale abbondanza, che s'ingrassano come il buon compagno di S. Antonio, all'opposto gli abitanti d'un'altra vivono in tal carestia, che s'assomigliano a cani levrieri, a che ridurrannosi i decantati vantaggi dell'unione sociale? Mi pare che ciascuno rinuncierà ad una fratellanza, che lo lascia fraternamente morir di fame.

Questa ragione è buona per chi in-

tende la teoria del dritto, ma per la comune degli uomini la seguente è migliore, perchè tratta dell'interesse. Se chi sentesi rodere il ventre, è interessato ad ottenere un pronto soccorso, l'interesse di chi ha le mani piene gli grida, daglielo. Di fatti, se il grano invece di correre ove lo chiama il bisogno, rimane in uno stato di soprabbondanza s'avvilisce di prezzo. Questo vil prezzo costringe il proprietario a seminarne di meno, perchè un prezzo vile, allorchè detraggonsi le spese della coltura e delle imposte lascia la borsa vuota; tanto più che il giornaliero, il quale, sia perchè pretende d'avere tanto dritto a far nulla, quanto quelli che ricevono dei grandi onorarj, sia perchè atteso il basso prezzo del pane guadagna in un giorno di che sussistere per due, ricusa di travagliare tutti i giorni, o esige una più grossa mercede. Quindi alla pingue abbondanza sopraggiungerà la carestia dalla faccia scarna, come lo dicono, e lo ripetono le storie di quei popoli, tra de' quali il grano non circolava liberamente. Nel

paese poi in cui la derrata scarseggia, l' eccessivo di lui prezzo fa crollare il capo a' compratori, e molti retrocedono senza comprare, quindi le arti dalle derrate dipendenti restano sospese ed immobili. E' dunque necessario che ne' diversi punti d' uno stato le abbondanze si compensino colle scarsezze, e si mettano al necessario livello. Aggiungerò finalmente, che la gran madre natura, senza fare grandi proteste di giustizia, secondo il leale costume delle potenze ne' loro trattati, la natura, io dico, spesso giusta si mostra nel suo procedere, e manda la carestia ove regnò l'abbondanza. Ora se non mi ajuti, io non ti ajuterò; dunque il nostro interesse ben inteso ci insegna a lasciar correre liberamente il nostro grano alle città bisognose, e con noi avvinte dallo stesso laccio di regime, per ottenere da esse lo stesso soccorso, in caso probabile di bisogno.

Parlando della libera circolazione del grano conviene osservare ch'ella, dirò così, imbriglia i prezzi, e non permette loro di fare tanti salti biz-

zarri dall'alto in basso, dal basso in alto, da un mercato all'altro, da paese in paese, come avviene quando la circolazione è avvincolata. Siccome l'acqua che va per un canale, il cui fondo è sempre piano, sempre paralello all'orizzonte, cioè sempre alla medesima altezza, marcia regolarmente; siccome all'opposto l'acqua che scorre per un altro canale, il cui fondo ora monta, ora discende, quì è intersecato da enormi sassi, là serrato da una chiusa, siccome dico quest'acqua ora s'alza, ora s'abbassa, ora corre precipitosamente, or non si move che a stento; così i prezzi del grano, quando la circolazione è libera, procedono regolarmente, quando è impedita vanno a salti variabili e irregolari. Ora questi salti portano danno principalmente alla classe de' poveri artisti, perchè mentre non possono trar profitto dal momentaneo abbassamento de' prezzi, giacchè i monopolisti sanno risparmiar loro la pena; all'opposto quando i prezzi montano, gli artisti ricevono bensì come pria la stessa mercede,

ma non possono comprare che la metà del pane che compravano dapprima, e dieci soldi non valgono che cinque. Ma quando la circolazione è libera, le mercedi seguono un corso così regolare come i prezzi, e l' entrate e l' uscite si tengono in equilibrio.

Essendo il grano assolutamente necessario, invece d' avvincolarlo con leggi converrebbe anzi proteggerne la circolazione con premj. All' opposto i nostri maggiori vessavano in mille modi il mercante che s' affrettava a portare prontamente del pane a chi aveva fame, e lo arrestavano su i confini d'ogni territorio, e moltiplicavano le formalità, e richiedevano gabelle per ogni ponte, per ogni borgo, per ogni città, barricavano tutte le provincie e di una carretta di grano fabevano un affare di stato. Al minimo sentore di carestia gettavano un laccio sul commercio delle biade, come i Romani che ad ogni pubblica calamità piantavano un chiodo nel muro: Se non che il chiodo de' Romani non faceva crescere nè la pestilenza, nè la fa-

me, nè il terremoto, mentre all' opposto, i vincoli accrescono i prezzi favorendo il monopolio, come si proverà più a basso.

Conviene anche estendere lo sguardo sopra quella serie d' arbitrj, che si prendono gli agenti, o ispettori, o commissarj dell' annona, o capitani del divieto, o comandanti di piazze, o generali di provincie, o chiche altro alla circolazione del grano soprintende, o vuol soprintendere. Queste onestissime persone trovando cosa giusta di mettere a profitto il loro tempo e potere, innocente di colorire colle parole di pubblico bene il loro privato disinteresse, utile al popolo, che esse percepiscano un tenuissimo lucro sul commercio de' grani, mentre altre al loro posto ne percepirebbero uno molto maggiore; questi vigilanti e probi magistrati, che spargendo minaccie d'accuse e sequestri, traggono nelle loro reti l'ignoranza, e la debolezza; che profittando del timore da essi diffuso, parlano alto, e van sulle furie, e gridano al contrabandiere, al monopolista, al ladro; tanta è in essi la

certezza che sono rari i loro simili! che finiscono col farvi imprigionare, per dimostrarvi coll'ultima evidenza, che avete torto di chiedere il vostro grano, gli agenti dico dell'annona sanno far nascere mille occasioni, onde procurarsi sempre nuovi guadagni (12).

---

(12) Eccone un piccol cenno dedotto dalla storia patria. Il territorio di Como montuoso e sterile, in conseguenza bisognoso di trarre da altre parti dello stato i grani e le biade, avea pria del 1760 stabilito la sua tratta per moggia 37433 di grani e biade, e queste erano assegnate proporzionatamente a ciascuna comunità, al cui consumo sopravanzandone qualche porzione, la cedeva con piccolo suo profitto ad altre più bisognose.

Un occhio accorto invidiando il tenue guadagno di quelle miserabili comunità, appoggiato a quel sentimento che per una specie di miracolo agisce in tutti nel grado supremo, cioè allo zelo pel pubblico bene, fece ridurre la quantità della tratta a sole moggia 17734, e queste, il che era l'essenziale, furono rimesse all'arbitrio del commissario di Como. Le licenze dunque tutte dovevansi comprare dal medesimo, il quale, come è ben natura-

Se poi costoro sono investiti del potere militare i mali s'ammontano senza misura. Allorchè comparvero in Italia i religiosissimi Tedeschi, i varj generali sparsi per le varie città e provincie diedero ciascuno sicuri saggi della loro destrezza a questo riguardo. Se credevano, ò facevano le viste di credere che la loro città fosse per scarseggiare di grano, ne arenavano improvvisamente il commercio, e ne prendevano la soprintendenza. L'accidente poi portava, che al momento d'una spedizione di grano, sorgeva la necessità d'approvigionare una piazza;

---

le di supporre, non ne era troppo largo dispensatore. Ora, siccome conveniva fare le cose con garbo per salvare l'onor dell'impiego, quindi il disinteressato commissario richiedeva minor somma dell'ordinario per le licenze concesse alle comunità del contado di mezzo, e ne riserbava poi la maggior parte per le limitrofe, alle quali è più facile lo sfroso. Ma queste per ottenere le licenze dovevano sborsare il doppio del solito, e il commissario ogni anno metteva in tasca un migliaja circa di zecchini, e questo per amor del pubblico bene.

altre volte conveniva cangiare i magazzini ; poi vi era lungo passaggio di truppe , quindi movimenti straordinarj di guerra , poi bisogni degli ospedali , ora sospetti di monopolio , quest' oggi pericoli di carestia , altre volte timori di trasporti al nemico ..... Ciascuno di questi lealissimi motivi bastava per far gettare un sequestro generale sul grano , che spesso non si levava se non mediante il tenue sborso d' una pezza per moggio (13). Tale

(13) All'opposto riporterò quì con piacere , e ricorderò col dovuto elogio il proclama 13 pratile anno 9 del Generale Moncey , Comandante in capo l' Armata d' Italia (per interim). = *Atteso gli impedimenti che soffre il Commercio nella libera circolazione degli oggetti d' industria, che l' alimentano , e viste le lagnanze , che gli sono giornalmente innoltrate contro alcune autorità , le quali sottopongono le merci ad ispezioni e autorizzazioni di transito , e persino a contribuzioni estranee ai dazj della finanza del governo cisalpino : Considerando che questa estensione d' autorità , qualunque sia il pretesto d' ordine , con cui si cuopra , è una violazione de' principj della libertà del commercio , e che*

fu la condotta de' religiosissimi Tedeschi, i quali realmente mostrarono di credere soltanto in Giove predato-

---

sconcertando l'industria, e impedendo ai commercianti di abbandonarsi alle loro intraprese speculative, inaridisce i canali delle rendite pubbliche, sui quali è assicurato il soldo dell' armata, determina:

Art. I. La libera circolazione delle merci, di qualunque natura siano, per tutta l'estensione della repubblica cisalpina, non è soggetta alla sorveglianza militare.

Art. II. È vietato espressamente ad ogni autorità militare d' attribuirsi un diritto d' ispezione o di contribuzione sugli oggetti d' industria in circolazione: solamente è loro ordinato di prestarsi a qualunque domanda, che sarà legalmente fatta a' medesimi per proteggere nella loro sorveglianza gli agenti delle dogane cisalpine contro il passaggio delle merci proibite, o contro il rifiuto de' dazj legittimi stabiliti dai regolamenti di finanza. A questo si limita l'azione della forza armata, e di quelli che ne sono i depositarj.

Art. III. Colle presenti disposizioni non è derogato a quelle prescritte dagli ordini generali dell' armata, relativi alla polizia dell' importazione e dell' esportazione de' grani. Al contrario tali ordini sono man-

ne (14). Ora queste vessazioni, che si moltiplicano, e si suddividono all' infinito, allorchè la circolazione non è libera, costringono molti a sbarazzarsi nel tempo stesso del loro grano, e non ne profittano che i monopolisti, o a sottrarlo allo sguardo dei pubblici agenti, e il grano che non manca su i granaj manca sul mercato, e quindi ne seguon gli effetti di una vera carestia.

---

tenuti in vigore, e rinnovati, sinchè sia diversamente determinato.

Art. IV. I generali sono incitati a tener mano all' esecuzione del presente decreto, il quale sarà stampato nelle due lingue, pubblicato, trasmesso al ministro straordinario francese presso il governo cisalpino, e al comitato di detto governo, per essere indirizzato a tutte l' autorità civili, e sarà posto all' ordine del giorno dell' armata. = Firmat. *Moncey*.

(14) E' noto che l' ardor del bottino innalzò in Roma un tempio a Giove Predatore. Pria di partire per la guerra i generali promettevano a questa sublime divinità di farle assaggiare una porzione delle spoglie del nemico, per rendersela benevole e propizia ne' furti e nelle rapine.

Intanto gli agenti dell'annona dopo avere sparso sì universale timore, restano padroni del campo, e fanno pagar caro ai bisognosi l'onore di comprare da essi, ovvero volendo salvare le apparenze lasciano ad un terzo la briga di vendere, e dividono con lui il guadagno; o finalmente per mettersi più al sicuro, vendono al maggior offerente il diritto d' esportare il grano; da ciò ne nasce un doppio danno, che va a cadere sul paese abbondante, e sul paese povero. Il commercio tra questi due paesi essendo ristretto tra le mani di due, o pochi più monopolisti, i venditori del paese ricco non potendo contrattare che con queste sanguisughe dovranno dare il grano ad un prezzo bassissimo; all'opposto i compratori nel paese povero non potendo per le medesime ragioni far commercio che co' stessi lupi insaziabili, compreranno a prezzo esorbitante. Questo non è che un saggio dell' abilità di quelli che preseggono all' interna circolazione de' grani, allorchè la circolazione è impedita.

I danni, le vessazioni, le angher

rie, gli abusi che pululavano da ogni lato di questo sistema fatale, giunsero a tal segno che la sanzione di molti secoli non potè salvarlo dalla rovina. La sola ignoranza in delirio presa dalla smania di farsi un nome presso la parte meno industre e più oziosa del popolo, potè rinovarlo a' nostri giorni, ad onta de' semplici principj della più triviale economia (15). Que-

(15) Leggete il proclama 4 termidoro anno 9 del commissario straordinario del Mella. Io credo che se arlechino volesse parlare patrioticamente, usarebbe del tono e delle espressioni del nostro commissario, ma questo è niente. Il bello consiste nel vedere riuniti in poche linee i principali pregiudizj de' nostri maggiori sull' annona, ed inculcati quali massime incontrastabili. Il commissario nel suo proclama promette che *cesserebbe d'esistere pria di vederle inosservate nella più piccola parte*. Ma il governo avendolo giustamente chiamato all'ordine, egli ha dovuto vederle inosservate quasi tutte. Per bene però degli abitanti del Mella, non ha stimato a proposito di cessar d' esistere. Quindi resta dimostrato che nel nostro secolo filosofico non sono più di moda i ciarlatani.

sto peraltro dimostra che la libera circolazione del grano nell' interno dello stato ha ancora bisogno d' apologisti .

Capo Terzo

Della notificazione de' grani.

I nostri maggiori modestamente persuasi che ad ogni lor cenno dovesse comparir l'abbondanza, gettavano ad ogni istante nel pubblico delle leggi, come se fossero delle fave; ma per disgrazia del popolo, i nostri maggiori s'ingannavano, come s'inganna chi crede che ad ogni colpo di bacchetta del Padre Inquisitore debba apparire il demonio.

Mi par di vedere quei vecchioni uniti in consesso a discutere l'affare dell'annona. L'anziano di essi prende la parola, e dice: *Siccome noi non vediamo il popolo della campagna, perciò lo dobbiamo contar per nulla. Il solo popolo cittadinesco merita la nostra attenzione, e in mezzo di lui dobbiamo crear l'abbondanza. Ora qual mezzo poss' io suggerirvi, che più direttamente, e con maggiore speditezza guidi a questo scopo, che l'introdu-*

zione della parte domenicale nella città? Ma come saremo noi certi che il nostro decreto sarà eseguito, se pria non c'è noto il numero delle spiche che nascono ogni anno sul nostro suolo? Io inclino dunque a proporvi che la notifica del raccolto, e l'introduzione della parte domenicale nella città sia fissata qual legge. Dopo poche altercazioni questo parere è accettato.

Un altro s'alza, e dice: *Allorchè stiamo per formar qualche legge, qual altra guida possiamo noi prendere che il popolo Romano? I Giureconsulti ad una voce gli prodigalizzarono immensi elogi; può restar qualche dubbio dopo la decisione de' Giureconsulti? Ora il popolo Romano emanò leggi severe contro gl'incettatori di biade. E' vero che alcuni dicono che in materia d'economia e di commercio quel popolo non s'intendesse gran fatto. Ma i saggi nostri maestri ci diedero nella nostra gioventù sì alte idee della somma e universale scienza di quel popolo, che rigetterò sempre anche senza esaminarla qualunque opposta opinione. Ci si*

Dice anche che le circostanze di Roma erano diverse delle nostre ; ma io dico che le espressioni di quelle leggi sono formali, e sia che prendansi nel senso largo , o nel senso stretto, s'applicano a tutti li stati . Il mio sentimento è dunque, che siano vietati gli ammassi dei grani . Questo sentimento viene approvato a pieni voti .

Vi è un male , dice un terzo , *che serpeggia tra di noi, e che rincara il prezzo delle biade a dismisura , io parlo degli accaparramenti. I proprietarj sollecitati dalle dimande degli accaparratori tengon alte le loro pretese ; ma costoro che non sanno di che fare del loro denaro, non si lasciano spaventare , e comprano a qualunque prezzo: Ora queste compre immature fanno che l' alto prezzo continui , giacchè non si trovano nè altri proprietarj che pressati dal bisogno siano più discreti nel vendere , nè altri mercanti da grano , che consigliati dall' interesse vendano a prezzo men caro , per avere sugli altri la preferenza . Altronde v' è nulla di più scandaloso , che di comprare sul campo ciò che deve essere compra-*

to sul granajo? Io sono dunque di parere che siano annullati tutti i contratti d'accaparramento. Anche questa opinione passa a pieni voti.

Le vostre misure sono ottime, dice un altro, *ma il popolo sarà sempre vittima dell'ingordigia dei pristinaj, finchè non fisserete il prezzo del pane. E' vero che noi non fissiamo prezzo nè alle scarpe, nè alle calze, nè alle tele, nè alle lane, nè ai cappelli, nè al formaggio, ma il pane è cosa ben differente, e i pristinaj sono sì diversi dagli altri mercanti, che tutti s' accordano nel non vendere piuttosto che vendere a basso mercato. Quando voi avrete detto che il pane buono, bello, ben cotto, di tal peso si venda tanti soldi la libbra, sfido tutti i pristinaj a ritrovare uno scopatojo. Sarebbe anche mia opinione, che estendeste la tassa dei prezzi a tutti i commestibili.* Dopo aver fatto menzione onorevole al proponente, l'assemblea sanzisce la legge.

Mi sia permesso il dire due parole, soggiunse allora un vecchio, che aveva masticato tabacco, durante tutta la sessione. *Noi abbiamo dei vicini*

bisognosi di grano; ora se questi compariscono su i nostri mercati, il grano s'incarerà di prezzo, e sebbene costoro siano meno ricchi di noi, e costretti a maggiori spese pel trasporto; ciononostante i nostri compratori non potranno sostenere con essi la concorrenza. E' vero che siccome noi permettiamo l'esportazione del formaggio, perchè soprabbondante nel nostro stato (1), così dovremmo permettere l'esportazione del grano, giacchè anch'esso soprabbonda di molto al necessario consumo. Ma io sono di parere che è meglio che il grano marcisca tra di noi, di quello che esporci al periçolo di mancarne. In vista di questi indistruttibili argomenti fu proibita l'esportazione.

Le opinioni ch' io suppongo approvate in questa seduta, saranno il soggetto di questo e de' seguenti capitoli. Comincio dalle notifiche.

Siccome questo dovere di notificare il grano intimato dalla grida 21 giu-

(1) Sono queste le espressioni delle gride 11 novembre 1592, 19 gennajo 1679.

guo 1593 (2), approvato dalle nuove costituzioni di Milano, confermato dalle gride generali in materia di biade, ora comandato sotto la pena del doppio valore del grano non notificato, poi del solo valore di esso come nell'anno 1619 e seguenti; ora intimato colla comminatoria della perdita del grano, oltre uno scudo per moggio, coll'aggiunta della forca, e confiscazione de' beni a chi sottraesse grani, nascondendoli in luoghi immuni (3): ora colla minaccia della penale di due scudi per moggia oltre la perdita del grano, e a chi fosse democratico a segno da non avere nè scudi nè grano, tre buoni tratti di

(2) Le prime tracce della legge sulle notificazioni trovansi negli *Statuta Victualium*... al capo 22, in cui è scritto: *Quilibet a quo fuerit requisitum per officiales qui ibunt ad circandum bladum, teneatur et debeat ostendere illud bladum, quod erit in illa domo libere ad suam voluntatem, et hoc sub pœna soldorum quinque tertiolorum pro modio ejus bladi, quod non fuerit ostensum.*

(3) V. la grida 14 luglio 1719.

corda, e in caso d' ulteriore bisogno anche la galera (4); siccome dico questo dovere di notificare il grano è ordinato da pene tanto severe, così mi vien voglia di scendere agli Elisi, per vedere, se posso indurre i nostri maggiori a cancellarlo. Questo viaggio meno lungo che quello di Parigi non mi costerà che pochi soldi a Caronte, per portarmi di là dal fiume Stige, e un pezzo di foccia al can cerbero che custodisce i morti. Io trovo i nostri vecchi legislatori seduti in crocchio, e dico loro: „ Eccellenze, io „ non vengo nè a raccontarvi che il vo„ stro stato ora è cangiato in una Re„ pubblica libera e indipendente, nè „ che la pace regna finalmente sulla „ terra; ma vengo a dirvi che l' es„ perienza ha messo in chiaro gli er„ rori della vostra legislazione sull' an„ nona, e a provarvi in particolare „ che la vostra legge sulla notifica „ de' grani è inutile e dannosa.

„ Dico in primo luogo inutile, per„ chè dai libri delle notificazioni dell'

(4) V. la grida 2 settembre 1749.

„ ex-Lombardia Austriaca risulta ad
„ evidenza, che i notificati appena
„ danno di che vivere per poco più
„ della metà d' un anno; eppure voi
„ sapete che in questa provincia il
„ raccolto supera ordinariamente l' in-
„ terno consumo, ed il commercio
„ estero de' grani è un ramo di fi-
„ nanza nazionale. *Ecco dunque*, per
„ usare le espressioni del Conte Ver-
„ ri qui presente, *ecco dunque abi-*
„ *tualmente fallace la notificazione*
„ *del doppio per lo meno. Nè si spe-*
„ *ri mai d' averla esatta; l' esperien-*
„ *za de' secoli ci deve disingannare:*
„ *ogni anno periodicamente questa no-*
„ *tificazione s' intima con un editto,*
„ *in cui si minaccia la confisca del*
„ *grano non notificato, la pena pecu-*
„ *niaria d' uno scudo per moggio di*
„ *grano non notificato, e maggiori pe-*
„ *ne anche corporali, eppure più d' un*
„ *milione di moggia viene celato alla*
„ *notificazione*.

„ Le ragioni poi di questa fallacia
„ nelle notifiche s'ascondono in parte
„ nella natura del cuore umano, in
„ parte nell' incongruenza delle vo-

„ stre leggi. Di fatti il proprietario,
„ che vorrebbe essere buon cittadino,
„ a condizione di pagare pochissimo
„ nelle pubbliche imposte, notifica
„ sempre meno, acciò le sue ricchez-
„ ze impiccolite avanti lo sguardo del
„ Governo gli diano dritto di chie-
„ dere diminuzione d'aggravj, o mag-
„ gior riguardo a' suoi temporarj rida-
„ mi. Altronde egli sa che alle vol-
„ te i governi fanno de' scherzi un-
„ pò bizzarri sulle proprietà de' citta-
„ dini, ed egli che sta sempre sulla
„ punta de' piedi, per vedere se dal
„ futuro s' avanza qualche nube di
„ malanno, e teme sempre più del
„ dovere, cerca di comparire un *sans-*
„ *culottes* per pagar solo come tale;
„ perciò voi sapete che il problema
„ più difficile nelle finanze si è ap-
„ punto il determinare lo stato reale
„ de' cittadini. Questo timore poi va
„ fino alla smania, e riduce le notifi-
„ cazioni quasi a zero ne' tempi di
„ guerra e di requisizione. Chi vor-
„ rete voi che abbia la stoltezza di no-
„ tificare d' aver del grano, quando
„ è sicuro che in breve gli si leverà

„ la pena di custodirlo? Aggiungete
„ che il grano notificato, cioè scritto
„ su i libri delle pubbliche autorità,
„ dà nascita ad una tema indetermina-
„ ta e vaga di doverne rendere ragio-
„ ne. Ora tale è l'indole capricciosa
„ e indipendente del cuore umano,
„ che vuol disporre della sua proprie-
„ tà a suo piacimento, in quel tem-
„ po che più gli aggrada, in quel mo-
„ do che gli suggerisce l'interesse o
„ il capriccio, venderle, ritenerle,
„ cangiarle senza riguardo ad alcuno,
„ e teme d'essere privo di questa li-
„ bertà, ogniqualvolta vede un oc-
„ chio aperto e fisso sopra di lui,
„ quasi in atto di chiamarlo a un tri-
„ bunale, e dirgli: che fai? Quindi
„ ciascuno notifica meno che può,
„ credendo di salvare una parte tanto
„ maggiore della sua libertà, quanto
„ è maggiore la quantità di grano
„ che sottrae alla notifica.

„ L'incongruenza delle vostre leggi,
„ sia permesso il dirlo con tutto il
„ rispetto, tende anch'essa a rendere
„ le notifiche fallaci. Difatti sia che
„ voi non contaste nel numero degli

„ uomini gli scalzi, e miserabili agri-
„ coltori, sia che credeste che il solo
„ popolo cittadinesco avesse dritto di
„ empirsi il ventre, voi ordinaste che
„ la parte domenicale del raccolto fos-
„ se condotta alle città. Ora questo
„ è un peso che fa un pò grattar in
„ testa i proprietarj; non fia quindi
„ meraviglia se essi fanno qualche
„ giravolta per sottrarvisi. Essi si
„ sono appigliati a notificar meno che
„ possono, per scemare l'ordinata in-
„ troduzione. Parimenti voi aveto
„ proibito gli ammassi, eppure nelle
„ vostre stesse gride convenite che vi
„ sono sempre stati ammassi, ed io
„ soggiungo (perdonate l'impertinen-
„ za) che è fisicamente impossibile
„ il dissiparli; ma se vi sono degli
„ ammassi proibiti, vi deve anch' es-
„ sere una gran quantità di grano
„ sottratta al guardo del governo,
„ cioè non notificata.

„ Dicevo in secondo luogo, che il
„ sistema delle notificazioni è dannoso,
„ e parmi in pria che il danno emerga
„ da tanti onorarj che giustamente si
„ mangiano gl' impiegati negli offiçj

„ delle notifiche, i quali stanno là
„ per mettere a libro le menzogne
„ de' proprietarj, onde dopo un vasto
„ conteggio trarne le convenienti tabel-
„ le, le quali possono somigliarsi
„ a quelle della cabala, onde avere
„ i numeri del lotto. Nè conviene
„ trasandare le licenze più che poeti-
„ che che si prendono gli officiali sparsi
„ per le terre, lontani dal guardo delle
„ autorità superiori. Costoro che san-
„ no rendere importante e serio il loro
„ ministero ridicolosissimo, impongo-
„ no all' ignoranza ed alla debolezza
„ degli agricoltori, menandosi spesso
„ per bocca le parole d' accusa, di
„ processo, d' amenda, di tribunale.
„ Dopo aver passato molte ore o sulla
„ piazza vendendo carotte ai gonzi, o
„ nell'osteria bevendo a spese di quelli
„ che li temono, vestono l' abito di
„ giudice, e sia che convengano con
„ questi d' un tanto per sciorlo dall'
„ obbligo delle notifiche, sia che in-
„ timidiscano quelli colla minaccia
„ d' un' accusa, sia che facciano at-
„ tendere ad altri la spedizione d'un
„ affare, sia che arrestino dei traspor-

„ ti di grano ai mercati con qualche
„ mendicato pretesto, hanno mille
„ mezzi per costringere i proprietarj
„ a mille indebite mercedi. Questi
„ onorati pubblicani, come vedete, so-
„ no un vero e reale aggravio, di cui
„ farebbe volontieri senza l' agricol-
„ tura.

„ Dopo queste osservazioni vere o
„ false, sottopongo al sommo giudizio
„ delle eccellenze vostre il mio parere.
„ Io direi, che siccome un savio ed es-
„ perto giardiniere invece di contare
„ ad una ad una tutte le brente d' ac-
„ qua, che scorrono pe' varj canali del
„ suo giardino, osserva il punto a cui
„ l' acqua s' inalza, e dalla regolarità
„ del corso, e dalle esperienze degli
„ anni addietro determina, se l' acqua
„ giunta a tal segno basterà pel suo
„ giardino; così il prezzo del grano
„ su i mercati, sempre regolare, al-
„ lorchè è libera la circolazione, e
„ l' esperienze degli anni addietro, so-
„ lo sprezzabili dagli uomini presun-
„ tuosi ed ignoranti, serviranno al
„ governo di norma un pò più sicura
„ delle notifiche. Di fatti i prezzi

„ d' ogni merce sono sempre la vera
„ misura dell' abbondanza e del bi-
„ sogno. Quando l' abbondanza vie-
„ ne verso di noi, il prezzo quasi
„ direi spaventato s' impiccolisce e
„ s' abbassa; per lo contrario s' alza
„ e s' ingrossa, quando ella ci volta
„ le spalle. Quindi un sistema, che
„ non farà gridare alcuno, allonta-
„ nando la mano spaventosa dell' ar-
„ bitrio; che presentandoci delle si-
„ cure notizie sarà nel tempo stesso
„ di poco peso all' erario, fia sem-
„ pre il deputare su i mercati chi
„ registri i prezzi, e ne faccia rap-
„ porto. Essendo libera la contrat-
„ tazione, il prezzo dipenderà da
„ quel conflitto del bisogno coll' ab-
„ bondanza, delle dimande colle of-
„ ferte, il quale forma il vero prez-
„ zo naturale e sincero di ciascuna
„ cosa; quindi ogni settimana potrà
„ conoscersi il prezzo medio de' mer-
„ cati, e in conseguenza la scarsezza
„ o l' abbondanza del paese.

„ Ho esposto il mio parere con tut-
„ ta la timidezza che conviene ad un
„ giovine, e lascio volontieri alla no-

„ ta sapienza delle eccellenze vostre,
„ il decidere se i fatti che ho addot-
„ to, e le ragioni che v' ho annesso,
„ provino che la pratica delle notifi-
„ cazioni de' grani è inutile e dan-
„ nosa.

Non so se que' buoni vecchi faranno girare il mio discorso per venti discasteri, onde darmi un riscontro da qui a quattro mesi. Spero peraltro qualche speditezza, giacchè il marchese Beccaria e il conte Verri, che sono del mio parere (5), spalleggieranno la mia dimanda. Che che ne sia, allorchè riceverò qualche risposta, la comunicherò a' miei lettori fedelmente.

---

(5) Il conte Verri nel suo *Discorso sulle leggi vincolanti*, il marchese Beccaria ne' varj discorsi inediti, recitati avanti il magistrato camerale di Milano, esistenti nell' archivio nazionale.

Capo Quarto

Della comandata introduzione del grano nelle città.

I pittagorici per creare nell'uomo la sapienza avevano per massima d'insegnargli pria a suonare la chitarra; e i Romani per far cessare qualche peste chiamavano dall'Etruria degli istrioni, i quali danzavano al suono del flauto. Le leggi de' nostri maggiori sull'annona sono egualmente ridicole, ed hanno tanto rapporto coll'abbondanza, quanto il suono della chitarra colla sapienza, e la danza colla cessazione della peste. Ce ne porge un esempio la legge che ordina l'introduzione del grano nelle città. Si veggono i primi semi di questa legge negli *Statuta Victualium*, in cui supponesi nel governo il potere di costringere i proprietarj a condurre a Milano quella quantità di biade, che a lui piacerà di trascegliere (1). Vie-

(6) *Si contigerit aliquem officialem ire per comitatum Mediolani pro circando bla-*

ne ordinata l'introduzione del fromento e della segale dalle gride 3 agosto 1593, 16 luglio 1619, e tutte le gride generali in materia di biade inculcano lo stesso dovere.

Ora volete voi sapere qual era l'effetto di questi ordini? Acqua cotta. Di fatti alcune volte i proprietarj d'accordo coi molinaj facevano uscire del grano dalla città, e lo battezzavano per grano da macinarsi; poi dopo che aveva preso un po' d'aria, lo facevano rientrare, e gli davano il nome di grano da introdursi; così ripetendo il medesimo gioco, cioè mandando a spasso fuori di città alcune moggia di grano, soddisfacevano all'obbligo d'introdurne cento (2). Altre volte si liberavano dallo stesso peso facendo che il gra-

---

dum, non possit nec debeat dictus officiali facere carezari dictum bladum pro conducendo Mediolanum. Sed possit præcipere et terminum assignare sufficientem illi vel illis cujus erit bladum, ut illud bladum consignare et præsentare debeat ad civitatem Mediolani. Statuta Victualium... c. 21.

(2) V. la grida 28 giugno 1709.

no divenisse servitor di due padroni. Di fatti messer Martino, che introduceva grano in città, dopo aver soddisfatto all' obbligo dell' introduzione, o senza esserne obbligato, lo dichiarava proprietà di messer Lorenzo, il quale mediante questa bugia officiosa veniva sciolto dal suo dovere (3): ora il grano usciva dalla città ravvilupato nel fieno, poi come Achille lasciava la vil sua spoglia, e compariva vero grano da introdursi; ora si ripeteva il miracolo della moltiplicazione de' cinque pani, e con poche lire regalate allo scrittore esistente alle porte, cinque moggia di grano si trasformavano in cinquecento. Altronde quelli che erano abbastanza docili per obbedire alla legge, non erano però macheroni a segno da vendere immediatamente il grano dopo averlo introdotto, e spesso amavano

(3) V. le gride 16 giugno 1611, 30 luglio 1699, 21 luglio 1701, 28 giugno 1702, 27 luglio 1703, 23 giugno 1704, 20 luglio 1707, 18 luglio 1710, 7 luglio 1714, 9 luglio 1770.

meglio che stessero un po' allegri i sorci sui solaj, di quello che non aspettare il tempo opportuno alla vendita, quindi l'introduzione del grano riesciva di nessun effetto. E' vero che il legislatore accortosi che il suo ordine non era che un buco nell'acqua, comandò a ciascuno di consumare il grano introdotto, o di venderlo pria del nuovo raccolto.. Volle sapere a chi s'era venduto, per qual motivo gli si era cangiato luogo, ove erasi trasportato, ed altre simili minute notizie richiese, le quali apriro-no il campo ad altrettanti scapatoj (4). Di fatti i pristinaj fecero dei biglietti di consumo, i particolari stabilirono dei contratti illusorj, s'inventarono dei motivi di cangiamento; ora il grano s'era guasto ne' solaj, ora si era dato in pagamento alla servitù, altrevolte s'era venduto al mer-

(4) V. la citata grida 28 giugno 1709. La grida 10 luglio 1708 ordina anche la notificazione giurata di mese in mese del consumo; vieta inoltre di poter vendere il grano a' pristinaj e munizionieri.

cato, e non era che grano altrui, altrevolte corrompevasi la fede de' visitatori ....; quindi a me pare che il legislatore e i proprietarj potevano assomigliarsi ai ragazzi che giocano a nascondersi; mentre il povero martire che ha la benda sugli occhi insegue gli altri da una banda, essi fuggono alla parte opposta, o mentre sta ad aspettarli in un varco, essi sono lontani cento passi.

Osserviamo la legge da un altro lato, e dopo averne veduto il ridicolo, esaminiamone i danni.

I proprietarj dovendo introdurre il grano in città, converrà che pensino a preparar dei solaj, o a prenderli a nolo, a far sommovere il grano, o a custodirlo; ma il trasporto, la conservazione, la custodia richieggono delle spese non indifferenti. Ora credete voi che i proprietarj saranno sì dolci di sangue, che dopo tante spese non si vorranno rifare sulle vendite? Mancomale. Dunque la legge dell' introduzione farà accrescere il prezzo del frumento. All' opposto se il grano rimanesse alla campagna, il

proprietario non sarebbe costretto a mettere tante volte la mano alla borsa per conservarlo e custodirlo. Egli è altronde infallibile che il grano verrebbe prontamente alla città, ogni qualvolta lo chiamasse il bisogno; giacchè se ai non proprietarj è necessario il frumento, i proprietarj abbisognano di denaro. Le spese della coltura e delle imposte li costringono assolutamente a mettere da banda le eccessive pretensioni. Vi è un'altra piccola bagatella da osservarsi, ed è, che le spese crescono in ragione del trasporto, quindi un povero proprietario, che dista da Milano venti miglia, dovrà pagare il decuplo di quello che paga un marchese il quale non dista che due.

Ma via, non pensiamo alla giustizia che da molto tempo ha rotta la bilancia; prendiamo pe' capelli tutti i proprietarj, e sottomettiamoli alla legge dell' introduzione; supponiamo anche, come era intenzione de' vecchj legislatori, che ciascun proprietario vada per la città col suo sacchetto di frumento sulle spalle, o

gridi: è quì l' uom del frumento a buon mercato: credete voi che il popolo ne trarrà molto vantaggio? Io ne dubito fortemente; e siccome non sono nè poeta, nè legulejo, nè teologo, nè guerriero, soggiungo la ragione. Vi sono sì nelle città che nelle campagne varie persone che stanno osservando le oscillazioni dell'abbondanza e della carestia; ad ogni rumore aguzzano le orecchie come i cani da caccia; alla vista d' un sacco di grano corrono come tanti matti. Ora allorchè i proprietarj cercheranno di vendere, i miei uomini dalle orecchie aguzze e dalle gambe veloci s'immischieranno tra i compratori; e siccome essi hanno le mani piene d'oro, mentre il popolo non ha che poche lire, è naturale che abbiano la preferenza nella compra. Fate tutte le leggi possibili onde allontanarli dal mercato, essi compreranno sotto i vostri occhi, e vi rideranno in faccia. Ma dopo aver comprato a basso prezzo, non apriranno i loro granaj che quando il prezzo del grano monterà molto in sù. Dunque la legge

dell' introduzione del grano inosservata è inutile, osservata ne accresce il prezzo, favorisce i monopolisti, quindi danneggia il popolo.

Dopo aver predicato l'introduzione del grano nelle città; era naturale di vietarne l'uscita. Ma i nostri maggiori furono a segno invasi dalla paura di mancarne, che costrinsero il grano comparso sul mercato a rimanervi, e vollero che i proprietarj stessi, o loro agenti lo vendessero nel medesimo giorno, o al più nel giorno seguente (5). E' vero che i proprietarj, allorchè non vedevano il loro interesse a vendere, faceveno con finta compra levare il grano da una terza persona. Ma se la legge fosse stata eseguita a dovere, questo era il modo di dire a' venditori, ritiratevi, quindi di far montare il prezzo del grano ne' mercati susseguenti; così la smania d'avere del superfluo espone spesso al pericolo di mancar del necessario, e molte volte il popolo sof-

(5) V. la grida 16 settembre 1622.

fre la carestia, perchè i suoi legislatori coniano leggi alla cieca.

Forse è questo il luogo di svelare il marcio d' un sistema, che per la sua apparenza popolare fa ancora illusione a molti, e al popolo principalmente, la cui vista non va più lungi d' una spanna. Io voglio, disse il legislatore, che il popolo più povero della città sia sicuro d' avere del grano per tutto l' anno, e lo compri a più basso mercato, che gli altri cittadini. A questo effetto io costringerò tutti i proprietarj dello stato a portare su i mercati delle città, al tempo che fisserò periodicamente a ciascuno, tale quantità di grano proporzionata a' suoi poderi. Ordinerò, che questo grano si venda ad un terzo, o ad un quarto meno di quello, che vendesi su i solaj. Ai soli più bisognosi cittadini concederò un libretto, onde poter entrare sul mercato una o due volte al mese, autorizzandoli a comprare una mina, uno stajo, o più di frumento in ragione delle bocche d' una famiglia. Questa è la legge gotica, che in qualche sta-

to d' Italia è ancora in vigore; mettiamola al cruciuolo della ragione e dell' esperienza.

Osserverò in primo luogo, che anche questo provedimento conta per nulla gli abitatori delle campagne. Questi poveri diavoli di campagnoli, benchè più numerosi, più morigerati, più utili degli altri cittadini, pure non hanno mai trovato un santo che perorasse per essi. I vecchi legislatori, che pensando al popolo non dimenticavano la loro quiete, dicevano tra di loro: *Il popolo campagnolo più sofferente, meno irritabile del popolo cittadinesco può anche morir di fame, senza che ci disturbi con un grido; per qual motivo dobbiamo dunque pensare a lui? S' egli soffre più degli altri cittadini, conseguirà maggiori gradi di gloria in Cielo;* e dopo questo felicissimo augurio si credevano sciolti dal dovere di provederlo di pane.

2.° Il grande artifizio dell'accennato sistema si risolve in una ingiustissima violenza fatta a' proprietarj; essi vengono costretti a vendere parte del

loro grano meno di quello che vale. Ora qual sentimento ecciterebbe il legislatore se dicesse ai mercanti: venderete parte de' vostri panni, tele, fustagni meno di quello che costano? A me pare che vi si vedrebbe il dito dell'ingiustizia, e si griderebbe all'abuso della forza.

3.° I proprietarj più lontani dalla città sono costretti a maggiori spese per la maggior lunghezza del trasporto. Un povero possessore, che sta a' piedi de' monti, è costretto a pagare venti volte di più che un ricco, le cui campagne godono dell'aria cittadinesca.

4.° Obbligare i proprietarj a vendere il loro grano meno di quello che vale, è lo stesso che obbligarli a sborsare al popolo una certa quota di danaro. Ora io dimando con qual ragione di giustizia si possano obbligare i proprietarj a questo peso, mentre gli altri ricchi cittadini ne vanno esenti? Io proprietario miserabile non raccolgo sul mio terreno tanto grano quanto basta per la mia famiglia. Per obbedire alla legge io sono costretto

a comprare il grano, pagarlo venti su i solaj, contentarmi di quindici sul mercato, in conseguenza a perder cinque. Ma per qual cagione un ricco mercante che mi potrebbe affogare nell' oro, sarà libero da quest' obbligo, perchè non possiede un palmo di terreno? Il grande scopo della legge si è che venga fatta una specie di limosina ai cittadini più poveri; dunque devono concorrervi proporzionatamente i ricchi cittadini. Ora anche i mozzi di stalla vi diranno che un uomo non deve essere escluso dal ruolo de' ricchi, perchè non è possessore; dunque l' accennata legge fa andare a gambe levate la giustizia distributiva.

5. Gli esecutori di questa legge, che sono tutti incorrotti secondo il solito, per dei motivi a loro noti, alleggeriscono la mano su i proprietarj più ricchi, per aggravarne il restante. Il pubblico bene, i meriti personali di altri proprietarj vogliono che per essi si scelga il tempo più favorevole alla condotta, che si sbagli nello scrivere la quantità di grano requisita, e finalmente che non si badi se giunge

intera sul mercato. Li stessi esecutori della legge hanno dei motivi egualmente giusti ed onesti per aprire spesso il mercato ad alcune famiglie, ed essere più riservati con altre. Dovrei perdermi in un mare d' inezie, se volessi notare la destrezza de' sgherri, i quali segnano e non segnano i libretti dopo la compra, per lasciare a' loro amici il dritto di ritornare sul mercato nel medesimo giorno, l' industria de' compratori nel far sparire le segnature per il medesimo motivo, l' abilità de' venditori, che per una specie di giuoco di bussolotti ti mostrano un grano che non esiste, la cessione de' libretti fatta da quelli, cui manca il denaro per comprare, ad altri, cui il denaro soprabbonda, e quindi conchiudere che la legge volendo portare i suoi beneficj ai più bisognosi, va a cadere in bocca di quelli che lo son meno, come appunto la farfalla che casca nella fiamma, da cui sembrava allontanarsi.

6.° I proprietarj danneggiati dalle vendite sui mercati sanno farsi indennizzare sui solaj. Quindi i pristinaj

pagano ciò che hanno guadagnato i poverelli. Ma dopo aver pagato vogliono averne il compenso, e non han torto. Ora siccome concorrono ai pristini i cittadini più poveri, questi ridanno a' pristinaj ciò che avevano ricevuto da' proprietarj. Quindi il vantaggio delle ordinate condotte di grano sui mercati alle condizioni suddette mi sembra affatto illusorio. Ma il popolo che dice: io pago soltanto quindici lire sul mercato ciò che sul solajo mi costarebbe venti, resta colpito dal guadagno delle cinque lire, senza riflettere che queste dovrà sborsarle di giorno in giorno al pristino.

7.° I poveri sul mercato comprano terra e lolio in vece di frumento. Io ho veduto del pane fatto da questa mistura, che non si sarebbero degnati di mangiarlo nemmeno i sorci. Ora a me sembra che non valeva la pena d'emanare una legge forzosa per fare a' poveri questo strano regalo, e questa terra, questo lolio, questa mistura, non so con qual nome chiamarla, non sarebbe stata venduta a più caro prezzo fuori del mercato.

8.° Questa legge è impolitica. Un libretto concesso dal governo, che autorizza parte dei cittadini a comprare del grano ad un prezzo minore del giusto, conferma l' odio inveterato de' poveri contro i possessori di terreno. Senza arrecare un vantaggio sensibile ai primi, il governo viola il sacro dritto di proprietà de' secondi, e giustifica tutte le frodi che dall' odio sogliono germogliare.

Capo Quinto

Della tassa de' commestibili, volgarmente calmiere o meta.

Si racconta di Milone Crotoniate, che avendo ritrovato un albero metà diviso pel lungo, volle finire di scinderlo colle sue mani. Ma mentre tutto inarcato ne' muscoli tirava da opposte bande, i conj che stavano in mezzo, sfuggirono di sotto, quindi i due tronchi unitisi con violenza serrarono come in una morsa le mani del gladiatore. Ora a me pare che questo accada tutto giorno al popolo, allorchè vuole che si mantenga il calmiere o la meta. Egli non vede che sotto questo calmiere s' ascondono le frodi de' venditori, e che se egli paga cinque ciò che non vale che quattro, succede appunto in forza della meta.

Di fatti in qual modo formasi questa meta, che deve servir di freno all' avidità de' venditori? Dai prezzi dei commestibili che corrono su i merca-

ti. L' amministrazione dipartimentale paga dei metieri che inalzano il loro tribunale su i mercati del dipartimento, e scrivono i varj prezzi del frumento, de' buoi, del butirro . . . ; da questi varj prezzi la ragionateria dipartimentale deduce il prezzo medio; al prezzo medio s' uniscono le spese, e il guadagno de' venditori, e così resta fissato il calmiere o la meta. Ora ditemi di grazia, credete voi che i pristinaj, i beccaj, i pizzicagnoli autorizzati a vendere il pane, la carne, il butirro . . . tanti soldi la libbra li sceglieranno della miglior qualità? A me pare di no; sia perchè il loro interesse grida altrimenti; sia perchè quando un' autorità vuole regolare il nostro guadagno, ci crediamo autorizzati a sfuggirle di mano con ogni sorta di mezzi; e allora si falsificano le merci, e s' immischiano come nel pane sostanze di minor valore; allora l' inganno s' asconde tra i pesi e le misure, e un quarto d' oncia ritenuto per ciascuna di tante minute vendite forma un prodotto considerabile al venditore; allora si con

servano, come nella vendita della carne, i migliori pezzi pe' ricchi consumatori per distribuire al popolo uno spolpato ossame, quindi si costringono i poveri a pagare una parte della spesa de' doviziosi (1). Questi inconvenienti non avrebbero faccia da comparire, se non vi fosse la meta; giacchè il miglior pane, la miglior carne, il miglior butirro si venderebbero alcuni soldi di più, e sarebbero comprati dai ricchi, a' quali importa poco la spesa per avere i bocconi più delicati, necessarj alla loro salute; il pane, la carne, il butirro d' inferiore qualità sarebbero venduti

---

(1) Ne convengono le gride già riportate al capo primo. Lo stesso affermano le gride 24 gennajo 1769, 5 dicembre 1778. Quest'ultima *vieta il dare per giunta alcun pezzo dal ginocchio in giù; perciò ordina che questi pezzi siano conservati separatamente, e venduti pure separatamente soltanto a chi li cercherà, ed a prezzo non maggiore di soldi 4 per ciascuna libbra, rispetto a' macellari mastri, e di soldi tre e mezzo riguardo a' macellari soriani.*

alcuni soldi di meno, e verrebbero comprati dai poveri, i quali spendendo meno avrebbero li stessi commestibili di prima. In una parola accadrebbe nella compra del pane, della carne, del butirro ciò che avviene nella compra delle frutta, in cui il prezzo si proporziona colla qualità. Siccome questa qualità varia in tutti i commestibili; siccome questa variazione non può essere afferrata dal legislatore, siccome da essa dipende la qualità del prezzo, quindi conviene lasciarne il giudizio alla libera contrattazione e gusto de' cittadini.

Ma salterà agli occhi più lampante la verità di quanto ho avanzato disopra, se analizzeranno i danni della meta in ciascuna specie, o per parlare più castigatamente l'onesta industria, con cui i pizzicagnoli, beccaj e panattieri sanno unire il loro interesse col prezzo fissato dal calmiere.

Cominciamo dal butirro. Tutto il butirro che entra in Milano, deve, secondo le disposizioni de' nostri maggiori, portarsi sul mercato della Palla, e là essere venduto. Questo bu-

tirro che viene a far la sua figura sul mercato come cosa vendibile, è quasi tutto incaparrato dai pizzicagnoli, e gli accordi cadono tra i 20 e 26 soldi la libbra. Ora costoro si son cacciati in testa di venderlo, a cagione di esempio, soldi cinquanta. La pretesa è grande, come vedete, e il problema era difficile a sciogliersi. Fare che ventisei diventi eguale a cinquanta, è un' operazione, in cui non riescirebbe Archimede; eppure vi riescono i pizzicagnoli, e vi riescono col soccorso della meta; ecco in qual modo. Essi comprano a soldi 50 dieci o venti libbre di butirro, ciascuno dal suo corrispondente fittabile, e pagano denaro sonante, pubblicamente. Il mestiere che sta là sul mercato colla sua penna in mano, scrive, addì 25 agosto 1801 sul mercato della Palla contratto di butirro a soldi 50, altro a soldi 45, altro a soldi 39 e denari sei . . . . ; quindi pone di sotto il suo reverendo nome, e spedisce la nota alla Ragionateria dipartimentale. Questo fa la somma de' prezzi, quindi la divide per la somma de' contrat-

ti (2), e salta fuori non il quoto re-
le, ma quello che si erano proposto
i pizzicagnoli. *Quod erat inveniendum et demonstrandum.*

---

(2) *Per formare l'adequato si fa la somma totale di tutti i contratti seguiti, e questa viene divisa in tante porzioni eguali, quante sono le partite contrattate, escluse le minori di sei moggia; giacchè l'esperienza ha dimostrato risultare danno piuttosto che utile, calcolando le somme inferiori, perchè chi va a comprare un sol moggio o qualche altra più piccola quantità di formento, poco gli cale il pagarlo qualche cosa di più, purchè sia di tutta bellezza.* (V. Alcuni Papelli concernenti la materia delle vettovaglie, massime del pane venale 5 giugno 1726.)

Con tutto il rispetto dovuto ai Ragionati dirò che il loro metodo è falso, giacchè trascurano di far entrare nel calcolo la quantità delle moggia contrattate: eppure s' io voglio sapere cosa mi costano varie partite di grano, conviene che moltiplichi in ciascuna partita il numero delle moggia pel suo valore, quindi ne faccia la somma. Se poi voglio ridurre tutte queste moggia di diverso valore ad un valor comune, conviene che divida l' accennata somma pel numero delle

I. beccaj si sono proposto lo stesso problema che i pizzicagnoli, e per dimostrare la fecondità dell'ingegno umano hanno trovato un'altra soluzione. Costoro contrattano a cagion di esempio un vitello che peserà realmente duecento libbre. Essi propongono al venditore di non contarne che 150, e a questo patto gli promettono soldi venti alla libbra. Secondo questa proposizione egli è evidente che questo vitello invece di soldi 20 non è pagato realmente che soldi 15 la libbra; ma a bella posta si fa sparire il peso del vitello, per accrescere il valore della libbra, il che è essenziale pel beccajo. Il venditore all'opposto non resta in alcun modo danneggiato, giac-

---

moggia contrattate. Onde se m, n, p esprimano le varie quantità della moggia, a, b, c i varj valori, il prezzo comune o l'adequato sarà espresso dalla formola $\frac{am+bn+cp}{a+b+c}$; all'opposto la formola de' Ragionati è $\frac{a+b+c}{3}$ ben diversa dall'antecedente.

che valutare un vitello 200 libbre a soldi 15, egli è lo stesso che valutarlo libbre 150 a soldi 20. Ma intanto costando che il vitello è stato pagato, almeno apparentemente, soldi 20 la libbra il metiere fissa soldi 20, e sopra questa sodissima base vien calcolata la meta (3).

Vediamo mo a qual diavolo di mezzo si sono appigliati i pristinaj per far servire la meta al loro maggior guadagno. Essi hanno detto: il peso del moggio è fisso, o almeno poco variabile, quindi non possiamo usar dell' arte de' beccaj, che contrattando de' vitelli di diverso peso, possono farne sparire un terzo o un quarto a

(3) Presso i Romani il prezzo delle carni dipendeva da una specie di sorte chiamata *micatio*. Il compratore dopo avere scelto il pezzo di suo aggradimento chiudeva una delle mani, il venditore faceva lo stesso; ciascuno apriva quindi tutte le dita, o soltanto una parte; se la somma delle dita levate dall' uno e dall' altro era pari, il beccajo fissava alla sua carne il prezzo che voleva; questo dritto all' opposto apparteneva al compratore, se il numero risultava impari.

loro piacimento. Il frumento è di maggior consumo che il butirro, e se ne fissa il prezzo in varj mercati, onde la destrezza de' pizzicagnoli non ci sarebbe d' alcun giovamento: altronde tutti potendo comprar grano, ci sarebbe impossibile incaparrarne a basso prezzo, come è facile a' pizzicagnoli riguardo al butirro, giacchè secondo le gride (accennate nel primo capo) la vendita del butirro è una loro privativa; non ci resta dunque che di trasmutare il pane in pietre, e se da 3 libbre di farina escono 4 libbre di pane, noi sosterremo che per ogni libbra di pane è necessaria una libbra di farina. Di fatti essendo fissato il prezzo del moggio di frumento dall' adequato, non resta a' pristinaj altro scampo per accrescere il prezzo del pane, che di scemare il numero delle libbre che escono da un moggio. Essi s' appigliarono a questo sistema con tale ostinazione e successo, che replicate esperienze di molti particolari dimostrano che spesso un quinto di più risulta da un moggio di quello che pretendono i pristinaj. Quin-

di molti spedali, e molte comunità religiose e secolari conobbero in teoria e molto più in pratica l' utilità di prevalersi di semplici panizzatori, e dare un addio a' pristini. Così resta dimostrato che il popolo cade nel laccio, che col mezzo del calmiere credeva aver teso a' venditori de' commestibili.

Questo capo sarebbe finito, se non si trattasse di battere un pregiudizio che ha le corna molto dure; volgiamo dunque la medaglia, e riguardiamo l' argomento sott' altro aspetto. Lo scopo della meta si è di tener bassi i prezzi de' commestibili; ora cosa direste, se questo accadesse da se stesso naturalmente? Eppure è così. Di fatti, allorchè il campo del commercio è sgombro da ogni ostacolo, i venditori corrono da tutte le bande e crescono finchè v' è speranza di guadagno; anzi alle volte s' aumentano più del bisogno, quindi alcuni sono costretti a tornare indietro colle pive nel sacco, argomento di riso agli spettatori. Ma abbiamo detto e provato di sopra, che quanto più cre-

scono i venditori, tanto più i prezzi s'abbassano; quindi allorchè regna la libertà, accade ai prezzi ciò che accade ad una palla posta sopra un piano, ed abbandonata a se stessa; dopo qualche piccola oscillazione ella va da se a posarsi nel luogo più basso. Ora vi par mo un gran tratto di sapienza il voler ordinare con una legge ciò che avviene naturalmente, necessariamente? Che direste d'un legislatore, che spedisse ordine alle acque che sono sui monti di scendere nelle valli? Mi pare che direste che il di lui cervello si è imbarcato pel concavo della Luna, e munireste il nostro legislatore d'una lettera di raccomandazione pel medico della Senavra. Dunque invece di dire, a cagione d'esempio, il prezzo de' macheroni sarà 9 soldi la libbra, si doveva dire: sia permesso a ciascuno il fabbricare e vendere macheroni a suo piacimento; applicate lo stesso agli altri commestibili, e vedrete che la meta è affatto inutile.

Ma questo è niente. Allorchè si intima un ordine, se non si vuol fa-

re la figura di poricinella, convien aver delle persone per farle eseguire. Voi mettete dunque in moto una folla di disperati e d'assassini che corrono per tutte le botteghe, esaminano i pesi, e i commestibili, e per eseguir meglio il lor dovere fanno dei continui assaggi; quì trovano delle frodi e le coprono per una libbra di butirro, là non le trovano e le inventano, quindi costringono i venditori a chiuder loro la bocca con un salame; ora spalleggiano la mala fede d'alcuni, perchè sono loro compari; ora tormentano un onest' uomo, perchè dodici anni fa era loro nemico... In una parola si ripete quella somma d'angherie, di cui fanno menzione le gride citate nel capo primo. Queste angherie sono una gravosa imposta accollata ai venditori, ma di cui essi sanno rifarsi nelle vendite. Potrei aggiungere che i metieri i quali notano i prezzi di varj commestibili sui mercati conoscono i pristinaj, i beccaj, i pizzicagnoli, ma non conoscono il popolo, quindi potrebbe accadere che alle

volte costoro tralasciassero di scrivere i prezzi bassi, forse per semplice dimenticanza, come verificò il conte di Firmian (V. il capo seguente) (4), ma intanto salterebbero fuori degli adequati maggiori del dovere, e quindi dannosi al popolo. Dirò finalmente che i beccaj, i pristinaj, i pizzicagnoli sanno perorare la loro causa appresso gli amministratori, mentre il popolo tace, e fanno poi delle perorazioni, cui è impossibile resistere.

Ma via, cangiamo l' essenza del mondo, realizziamo la probità in tutti gli esecutori delle leggi annonarie; che tutti gli ordini siano eseguiti appuntino, e le vendite e le compre procedano a colpi di bacchetta. Ciò posto

(4) Questo saggio uomo accenna un principio generale che mi sembra di somma importanza, ed è *che i corpi amministrativi non s' uniscono che per istanti, mentre i segretarj, gli aggiunti, gli scrittori.... seggono quasi continuamente nelle cancellerie.* Questo principio spiega moltissimi fenomeni relativi alla speditezza, all' arenamento, all' eternità d' alcuni affari, alla perdita delle carte.....

io dirò: o il governo tiene alti i prezzi per favorire i venditori, e allora fa la guerra alla borsa del povero popolo; ovvero per far la corte al popolo (il quale trova benchè di rado qualche finto o reale adulatore), tiene i prezzi bassi più del dovere, e allora danneggia i venditori. Ma siccome non v' ha alcuno, il quale benchè abbia tutto l' amor del pubblico bene in corpo, voglia servire il pubblico senza guadagno o con sua perdita, quindi questo eccessivo abbassamento di prezzi genera la carestia. Se ne accorsero con loro sorpresa Alessandro Severo e Comodo; di quest' ultimo scrive Lampridio, che *vilitatem (praetiorum) proposuit, ex qua maiorem postea penuriam fecit*. Giuliano che s' intendeva più di guerra che di economia fece comparire la fame in Antiochia, ordinando che i prezzi dei viveri fossero al di sotto del giusto: *praetia rerum venalium plus aequo imminuit*, dice Socrate lo storico ecclesiastico; *itaque cociones et dardanarii dispendium, quod ex Imperatoris praecepto sibi contigerat aegre feren-*

tes, a negotiatione deinceps abstinuerunt. Hinc factum est ut annona in foro deficeret (5). In Francia sotto il regno di Filippo IV. nel 1304 l' eccessivo prezzo del grano a motivo dell' abuso delle monete, dello sconvolgimento delle finanze, d' una lunga guerra e rovinosa indusse il governo a stabilire che il grano non potesse vendersi a prezzo maggiore di due lire lo staro. Alla voce di questo decreto molti venditori sparvero dal commercio; altri restarono bensì al loro posto, ma furono sì stitici nel vendere, che molti compratori se ne ritornavano a casa colle mani vuote. Altri finalmente mandarono il grano fuori di stato, per ritrovargli miglior fortuna. Questa emigrazione poi succede sempre, ogni qualvolta il governo preme i prezzi sotto del giusto, ed accade al grano ciò che accade ad un fluido che pressato nel mezzo balza fuori con tutto l' impeto delle estremità. Il decreto Francese comparve in pubblico nel primo marzo 1304.

(5) Lib. III. cap 18.

Ma la fame aprì tante bocche, mandò fuori tante grida per tutte le città di quel regno, che il governo riconoscendo, benchè troppo tardi, la sua impotenza, fu costretto a lacerare il decreto nel primo aprile dell'anno stesso e lasciare che il moto del commercio procedesse liberamente. Allorchè il governo fissava il prezzo al pesce, i venditori, dicono le gride, facevano -- *levare buona quantità di pesce da' particolari, con i quali tengono segrete intelligenze, sotto pretesto che l' abbiano comprato per suo uso, e a questo modo spogliano la piazza e loro banchi della miglior parte d' esso pesce, per farlo poi comprare quando gli pare, o per venderlo più segretamente ad altri al prezzo che più loro piace, e a questo modo assediano la città di tal vettovaglia* (6). Mi resta da provare che il governo non può colpire nel giusto segno, fissando il prezzo a' commestibili. Di fatti porta-

(6) V. le gride 30 gennajo 1617, 10 febbrajo 1618, 12 febbrajo 1619, 12 febbrajo 1620, 28 gennajo 1621.

levi di bel mattino sulla piazza, e immischiatevi tra i compratori; voi sentirete che quest' oggi abbondano le zucche e scarseggiano le carotte, che il pollame è più numeroso di jeri, ma che le uova sono scarse più che nella scorsa settimana; che si trova molto vitello, ma non della miglior qualità; che il manzo è bello più che nel mese passato, ma che non ve n' ha per contentar tutti i compratori; che quindi converrà pagare alcuni commestibili qualche soldo di più, ed altri si potranno avere con meno. Anzi comparite sulla piazza in ore diverse, e quello che vendevasi dieci soldi sull' alba del giorno, lo vedrete vendersi dodici dopo le due ore pomeridiane. In una parola, secondo che i giorni sono sereni o nuvolosi, dì di festa o di mercato, feriali o dedicati a qualche santo (giacchè anche i santi stando in cielo disturbano la borsa e la tavola de' cittadini) sono più o meno numerosi i venditori, quindi meno o più cari i prezzi. Ora siccome la meta non formasi ciascun giorno dell' anno, e molto meno a

ciascun' ora del giorno ; siccome non ve n' ha una pel dì di Sant' Antonio e un' altra per quello di S. Gaudenzio , quindi ne segue che è sì difficile ch' ella colpisca nel segno, come è difficile ad un teologo il fare un giusto argomento . Quello che dite delle zucche, delle carotte, delle uova, del pollame , del manzo e del vitello, ditelo del pane , del butirro , delle lasagne . . . , giacchè avvi una simile variazione tra il prodotto e il consumo di questi commestibili .

Ma v' ha di più . Il calmiere dice, il tal commestibile di buona qualità si venderà tanti soldi la libbra . Ora fate meco di nuovo il giro della piazza e dimandiamo a cagion d'esempio, il prezzo delle nespole . Un fruttaruolo vi chiederà 12 soldi la libbra, un altro dieci , un altro otto , e tutti v' assicureranno che la loro frutta è della migliore qualità ; l' adequato sarebbe dunque soldi dieci . Ora se fissaste con legge soldi dieci alle nespole, ne emergerebbero due inconvenienti ; 1°. vi privereste di quelle che valgono soldi dodici, giacchè le gride citate di so-

pra vietano di prendere qualche cosa di più del calmiere, 2°. le nespole da otto le paghereste più di quello che valgono, cioè soldi dieci, anzi queste sarebbero le più abbondanti sulla piazza. Ma io vi dico, e l'esperienza ve lo canta all'orecchio ciascun giorno, che v'ha tanta differenza tra carne e carne, butirro e butirro, pane e pane, quanto tra nespole e nespole, e forse più; quindi voler costringere i venditori a vendere la carne, o il pane, o il butirro al medesimo numero di soldi la libbra, è voler privare i cittadini della miglior carne, del miglior pane, del miglior butirro, e forzarli a pagare le nespole da otto a soldi dieci, beneficio, di cui; cred' io, i compratori farebbero volontieri senza. Da ciò poi nascono i pretesi scandali, di cui si lagnano le gride, cioè che i migliori commestibili si vendono ad un prezzo maggiore della meta, e non si obbedisce ad essa che nella vendita di quelli che sono d' inferiore qualità; ma questo è un lagnarsi che un uomo dedito al vino s' ubbriachi, dopo averlo chiuso in una cantina.

Segue da quanto ho detto che l'arte dell'amministratore non consiste nell' abbassare momentaneamente i prezzi de' commestibili d'uno o due soldi la libbra (nel che racchiudevano tutta l'economia gl'insensati nostri maggiori), ma nel facilitare al popolo i mezzi onde poterli comprare al prezzo dovuto.

Allorchè Beccaria e Verri dicevano delle grandi verità contrarie ai pregiudizj dominanti, senza acquistarsi la taccia di teste calde e di ribelli, (spesso unica risposta dell' ignoranza potente) i danni della meta furono messi in tale evidenza, che sebbene questo sistema fosse in uso da molti secoli nella Lombardia Austriaca (7), pure nel 4. marzo 1780. fu

(7) Gli statuti delle vettovaglie anteriori all'anno 1441 dicono = *Judex victualium secundum valorem blavæ et prœcium illud quod valuerit sub palatio, seu in loco in quo erit mercatum blavæ et per civitatem teneatur dare pensam pristinariis, et ipsi pristinarii teneantur facere ad ipsum pensam secundum modos in statutis comprenzos, detracta tamen media untia pro quo-*

levato a Cremona, nel 27. agosto 1781. a Lodi, nel 17 dicembre anno stesso a Milano, nel 5 agosto 1784 a Pavia, nel 1 luglio 1785 a Mantova. Quindi fu lasciata a ciascuno intera libertà di vendere e comprare farine, pane di qualunque forma, prezzo e qualità, e gli accennati editti, che per dirla di passaggio, dimostrano che la filosofia può scrivere anche gli avvisi fatti pel pubblico, parlano dei felici effetti che emersero da quel nuovo sistema di panizzazione. I cangiamenti poi de' tempi e de' governi, l'ostinazione de'corpi civici, l'ignoranza del popolo fecero risorgere le false inveterate abitudini, e la debolezza cedette ciò che aveva guadagnato la filosofia.

Riportando questa vittoria delle vecchie opinioni sulla verità, non è mia intenzione di dire agli economisti, levatevi di capo la speranza di cacciarle di nuovo

---

libet pane, pro remuneratione laboris et expensarum. V. anche il Sommario degli ordini e delle gride del Tribunale della provisione cap. 62.

a fondo, vorrei solo frenare l'imprudente impazienza di que' politici che credono d'aver in tasca la magia. Ogni qual volta costoro s'abbattono in un principio giusto, si fissano in mente che gli opposti pregiudizj debbano fargli di cappello, levarsi immediatamente, e cedergli il posto, quindi restano sorpresi che i loro ordini tornino indietro ineseguiti, e spesso accompagnati da mali che non esistevano. Toccò una simile lezione alla municipalità di Milano nel 1797. Accortasi che l'alto prezzo del butirro non dipendeva solo dal calmiere, ma dai contratti, con cui i pizzicagnoli avevan saputo legare gli affittuarj, tirò un colpo da disperato, e ruppe tutti gli accaparramenti. Ella diceva tra se: gli affittuarj che ora vendono il butirro per accaparramento a soldi venti o ventisei la libbra, sciolti dai contratti lo venderanno a cagione d' esempio a trenta; giacchè il mio decreto autorizza tutti i cittadini a far incetta di butirro; il popolo non lo pagherà che a soldi 35 invece di 50, e allora propriamente

nuoteremo nel butirro. L'idea era bellissima; una cucagna di butirro è la miglior cosa che si possa desiderare; che disgrazia che le mancasse un po' di possibilità! Diffatti in vece che il butirro abbondasse a segno da potersene mangiare a colazione, a pranzo, a merenda, a cena, a tutte l'ore, per dio! non se ne trovò nè anche tanto da condir la polenta, e per 15. giorni in cui sussistette quel decreto (fatale nella storia importantissima delle cucine) convenne far venire a Milano il butirro con forza armata. Date mo ora degli ordini senza consultare madonna esperienza? Le ragioni poi dell' accennato fenomeno sono 1.° Gli affittuarj ricevono al principio dell'anno il danaro per tutto il butirro che somministreranno nel decorso dell'anno stesso. Ora alcuni avrebbero bensì voluto profittare dell' ordine della municipalità, ma non potevano sborsare il danaro ricevuto, onde parlando coi loro corrispondenti pizzicagnoli dicevano, oh! l'ordine è scellerato, non conviene eseguirlo, imitando la volpe che non potendo arriva-

re a carpir l'uva, è acerba, diceva, io non ne voglio. 2.° Gli affittuarj, oltre il butirro, hanno mille altri interessi di grano, di legnami, di buoi, di vacche, di porci.... Ora come non possono trovarsi in più luoghi nel medesimo tempo, abilità che toccò solo a S. Antonio, quindi è loro difficile il venire a Milano tutti i giorni di mercato per vendere il butirro; perciò debbono venderlo per accaparramento, che così non resta loro altra briga che di spedirlo alla città col mezzo d'un mulo, e di qualche imbecille che lo guidi. 3.° Benchè gli affittuarj profittassero del sistema politico d'allora, pure l'odiavano cristianamente, ed erano più contenti che il popolo mormorasse della municipalità, che differire la vendita del loro butirro. 4.° L'ordine comparve in pubblico improvvisamente, e sorprese gli speculatori, invece d'allettarli a sostituirsi immediatamente in luogo de' pizzicaguoli, presentando agli affittuarj un maggiore interesse. Altronde le nuove intraprese non nascono con quella facilità con cui si scri-

ve un decreto, e se è necessario un certo fondo per aprire un nuovo negozio, è necessaria anche la sicurezza di non doverlo chiudere alcuni giorni dopo; ora le circostanze di que' tempi facevano temere che la repubblica bambina volesse morire in fasce.

Risulta dai fatti antecedenti, che non si dovrebbero togliere tutte le mete con un sol colpo. I corpi civici userebbero di tutta la loro onesta industria per conservare i rispettabili istituti de' nostri maggiori, e il popolo che ha afferrato la meta co' denti, e la ritiene con maggior ostinazione, che il cane un osso spolpato, il popolo, dico, realizzarebbe il caso del pupillo, che unitosi cogli usuraj fa guerra al suo tutore. L' istruzione deve dunque precedere la legge, e la legge dovrebbe essere estesa con quella prudenza che brilla nel decreto 31 dicembre 1771. Questo decreto sciogliendo da ogni pagamento l' interna circolazione del grano, fa sperare maggior libertà nel futuro; permette gli ammassi, ma per rispetto all' opinione, li avvincola con varie

cautele; non concede la libera estrazione, ma ne fa travedere la probabilità; spezza tutti que' vincoli, che comunemente erano riconosciuti per dannosi, e promette di spezzarne altri, per trarvi sopra gli sguardi del pubblico.

Capo Sesto.

Degli ammassi di grano.

Si è parlato, si parla ancora, e molto caldamente contro gli ammassi di grano. Quelli che non hanno un palmo di terreno, in cui biondeggi una spica; quelli che si arrogano la scienza dell'economia, perchè ne pronunciano qualche vocabolo; e quelli che nelle conversazioni s' acquistarono il dritto d' annojare, parlando di tutto con egual profondità, v' assicurano sulla loro parola, che gli ammassi danneggiano il commercio, e per sgombrarvi dalla mente ogni dubbiezza, ve lo provano con un paragone poetico: essi assomigliano il popolo al cieco Fineo, figlio d' Agenore, e gli ammassatori di grano alle arpie che andavano a carpirgli il cibo di bocca. Dopo questa dimostrazione cosa volete replicare? Null' altro, se non che mi sia permesso, dopo l' oracolo della poesia, di consultar la storia, la ragione, e l' esperienza.

La legge che annulla gli ammassi, non presentossi alla mente di chi trasciò le nuove costituzioni del dominio Milanese; quindi è posteriore all'anno 1441. Peraltro tutte le *gride generali in materia di biade* volendo che non si compri, nè si venda, nè si pigli in pagamento più di 15. some di biada, e 15. d'avena, sembrano tendere ad annullare gli ammassi (1). Sono poi questi espressamente proibiti, ora in un modo vago e generale, e quindi inconcludente, ora in un modo determinato, e speciale delle gride 11 ottobre 1629, 9 agosto 1669, 19 dicembre 1742, 30 luglio 1743, 17 agosto 1744, 2 settembre 1749...

(1) Ho lette, confrontate, e trovate identiche su questo articolo le gride 30 luglio 1612, 1 luglio 1615, 15 luglio 1625, 16 luglio 1635, ultimo giugno 1636, 15 luglio 1641, 28 agosto 1643, 20 luglio 1646, 27 luglio 1648, 22 giugno 1655, 15 luglio 1657, 8 luglio 1660, 5 agosto 1670, 12 giugno 1679, 27 luglio 1690, 20 luglio 1691, 18 giugno 1692, 18 giugno 1693, 30 luglio 1699, 31 agosto 1700, 21 luglio 1701, 19 luglio 1707, 10 luglio 1708, 27 luglio 1709.....

Nel 23 agosto 1766 Maria Teresa decise (non dimentichiamoci che è una donna che parla) *che se qualche nobile e ricca persona scordandosi delle sue obbligazioni, e non contentandosi de' raccolti, che Dio gli dà ne' proprj beni, per avidità d'ingordigia di guadagno si mettesse ad ammassare avena o spelta, o altrimenti s'immischiasse in simili sorte di* bassezze, *vuole ed espressamente comanda, che questo tale non solamente incorra nelle pene ordinarie contro gli ammassatori, ma in altre maggiori a lei arbitrarie.* Dopo questa regia rodomontata Sua Maestà feminina conviene dell' inutilità di tutti gli sforzi per annullare gli ammassi; così a me pare di sentire un ciarlatano che vuol vendere un cerotto dopo averne screditato l'efficacia.

Queste leggi contro gl' incettatori di grano sono una copia delle leggi di Roma. Le verità, e i pregiudizj di quel popolo rotolate per tanti secoli giunsero fino a noi insieme framiste, e vi voleva tutt' altro che dei legali per separarle. Ma allorchè quelle antiche leggi s' applicano agli stati

moderni, mi pare che si ponga l'abito d'arlecchino, o d'un pitocco sopra la persona d'un grave e ricco marchese.

Di fatti, siccome il popolo Romano anche ne' primi tempi non era lontano dal vendere la sua sovranità per una pagnotta e un pò di lardo, quindi varie volte alcuni ricchi si lasciarono adescar dal desio di comprarla. Facendo larghe distribuzioni al popolo si procacciarono il di lui voto ne' comizj per salire alle prime dignità. Marco Sejo e Spurio Melio s'arrampicarono su questa salita, e per buona sorte si ruppero il collo. Acciò non venisse ad altri il pazzo capriccio di tentare il medesimo salto, acciò il popolo mettesse a più caro prezzo o sostenesse meglio il decoro della sua sovranità, ovvero acciò la plebe di Roma appoggiasse il partito de' Gracchi, la legge Sempronia proposta da Sempronio Gracco stabilì che a pubbliche spese si distribuisse ogni mese una quantità di grano, cioè a dire che si chiudesse la bocca, e si empisse il ventre de' sfaccendati, falliti,

vagabondi, birbanti, oziosi, poltroni.... Ora siccome questa canaglia divenne con sua sorpresa molto importante al tempo de' Cesari, potendo co' suoi gridi e sommosse disturbare la tranquillità dell' animale che sonnacchiava sul trono, quindi le distribuzioni di grano divennero più frequenti. Augusto, che si dava coraggiosamente alla fuga, mentre i suoi soldati combattevano per lui; che allagò di cittadinesco sangue le contrade di Roma, e che in prova della sua lealtà sacrificò i suoi più cari amici, Augusto distribuiva grano al popolo. Tiberio, politico cupo, e freddamente crudele, carnefice della sua famiglia, de' suoi amici, e de' suoi sudditi, distribuiva grano al popolo. Caligola furioso nel suo odio, e feroce ne' suoi pazzi capricci, che desiderava al popolo Romano una sola testa per tagliarla con un sol colpo, distribuiva grano al popolo. Claudio dissoluto per stupidità, e crudele per debolezza, complice dei delitti dell' infame Messalina, di cui fu la vittima, distribuiva grano al popolo. Fece lo

stesso Nerone, che si tinse le mani nel sangue de' suoi precettori e di sua madre, e che cantava su d'una torre, mentre un vasto incendio avvampava sopra Roma intera. I seguenti imperatori s'attennero fedelmente alla stessa politica, trovandosi nella necessità di chiudere la bocca al popolo, acciò non declamasse contro le loro crudeltà, stravaganze, e dissolutezze. Gli affari dell'annona stavano talmente a cuore a que' tiranni, che Augusto dopo avere conquistato l'Egitto, lo fece reggere da un cavaliere Romano, a differenza delle altre provincie, perchè l'Egitto poteva affamar Roma (2). Il timor di Tiberio andò più lungi; egli fece amministrar l'Egitto da uno de' suoi liberti, e non permise a' senatori di mettervi piede. Aureliano scriveva al prefetto dell'annona, che saziasse sopra tutto il popolo Romano (3),

(2) *Augustus inter alia dominationis arcana seposuit Ægyptum, ne fame urgeret Italiam quisquis eam provinciam insedisset.* Tacito Ann. II. 59.

(3) *Neque enim populo romano saturo quicquam potest esse lætius.* Vopis in vit. Aurel.

e i principi più crudeli e più scellerati fecero le maggiori provvidenze sui commestibili. Quindi non fia meraviglia, se non riflettendo che agli affari del momento, ora favorivano con privilegj, ora vessavano con restrizioni i mercanti di grano ad imitazione degli Egiziani, che ora battono il loro dio Tifone, or lo accarezzano.

Attualmente per quanto s'apprezzi la sovranità popolare, gli ambiziosi non montano sopra un mucchio di grano, per chiedere al popolo, se la vuol vendere. Per quanto è a me noto, al presente non si distribuisce pane che in piccolissima quantità, e questo soltanto ai mendici, e per una ragione degnissima dell' osservazione de' fisici, ed è, che costoro hanno tutti una moglie e cinque figli. Per salir sublime vi sono attualmente altri mezzi, al certo più dignitosi delle pagnotte e del lardo. I nostri costumi, le nostre abitudini, lo stesso punto d' onore ci allontanano dalle basse vie che seguivano i Romani. Al presente si parla della regina pecunia, si tirano in scena anche le

Frini, ma queste saran menzogne di chi non può essere impiegato, ed io sicuramente non sono abbastanza iniziato in questi misterj, per poterne parlare a dovere. Ma intanto segue dalle premesse osservazioni, che attualmente non esiste uno dei motivi, per cui la legge contro gli ammassi fu inventata, e in conseguenza è manifesto che agli stati attuali non puossi farne l'applicazione.

Un'altra ragione d'incongruenza salta fuori dallo stato fisico dell'Italia sotto i Cesari, diverso dallo stato attuale. Spopolato questo paese dalle incessanti e sanguinose guerre de' Romani contro gli altri popoli d'Italia, che pur volevano conservare la loro libertà, da Annibale che distrusse quattrocento tra città e castella, ed il fiore della gioventù Italiana, dai gladiatori che fecero sudare i conquistatori del mondo, e vendettero loro cara la vittoria, dai combattimenti de' Marsi, di Modena, di Perugia, e dalle manaje delle proscrizioni; inondato da' feroci soldati di Silla, di Cesare, d'Ottaviano, che distrus-

sero le greggie, vendettero i rurali stromenti, e misero a sacco i fondi; ridotto in parchi, in giardini, in laghi, in boschi dai superbi e oziosi ricchi di Roma che comprarono per poco parte del terreno dai soldati, parte lo rapirono coll'astuzia e colla forza agli antichi e meschini possessori, disordine che la politica di Trajano e M. Aurelio fece montare al colmo, allorchè prescrisse che i senatori avessero tutti i loro fondi in Italia; abbandonato alla coltura de' schiavi mercenarj, logori dall' ozio, dal lusso, dalla dissolutezza di Roma, cadenti dagli anni, quindi incapaci d' una vita dura, attiva e vigilante. Questo bel paese, io dico, vide la sua agricoltura affatto rovinata. Quindi coloro che procacciarono al popolo Romano la signoria del mondo, mi pare che imitarono Elio Gabala, il quale preparò a' suoi parasiti commensali un pranzo, le cui vivande erano tutte d' oro; questi dovettero tornare a casa a ventre latrante. Di fatti il popolo Romano colla sua signoria del mondo poteva

morir di fame, se la Corsica, la Sardegna e la Sicilia non gli avessero empito il forno. Cicerone chiamava queste isole *benignissimas Romæ nutrices, et tria frumentaria subsidia reipublicæ*. Col progresso del tempo accresciutasi la miseria dell' Italia, ne rifluivano a caterve sopra Roma gli abitatori. L' impero acquistò maggior estensione, e la popolazione di Roma divenne immensa; allora i grani vennero dall' Affrica, dall' Egitto, dalla Beozia, dalla Macedonia, dal Chersonese, dall' Asia, dalla Siria, e talvolta dalle Gallie e dalle Spagne, che seppero poi venire in Italia a farsi pagare. Quindi i grani in Roma furono considerati come un mero oggetto d' abbondanza, non mai come un prodotto delle terre proprie da conservarsi. Ci vuole dunque la logica dello spazzacammino per applicare le leggi di Roma al nostro stato, il quale oltre d' avere il grano necessario al suo consumo, senza incomodarsi può fare agli altri limosina. Fra di noi il grano entra come un oggetto di lucro nel commercio, come v' en-

trano il formaggio e la seta. Le leggi di Roma sono proprie d'un popolo infingardo e pitocco; il nostro è attivo, industre, dovizioso.

Aggiungasi che tante distribuzioni di grano fatte al popolo, tante leggi forzose al commercio, tante pene contro gl'incettatori di grano, tanti tributi imposti agli abitanti delle provincie (4) non otterrebbero da noi che un sorriso, se non avessero che rinovato il caso della montagna che partorisce un sorcio. Ma per disgrazia del popolo misero in evidenza gli avvelenati germogli che sulle cattive leggi rampollano. Diffatti malgrado tante precauzioni, o per dir meglio colla scorta di tante precauzioni la carestia si fece strada in Roma. Per testimonianza di Dionigi d' Alicarnasso e di Plutarco ella comparve in quella cit-

---

(4) La Sicilia a cagion d' esempio doveva dare la decima parte delle sue produzioni, l' Egitto il quinto de' suoi grani; i mercanti si nazionali che forastieri pagavano l' ottava parte degli effetti trasportati .....

tà nell' anno di sua fondazione 244. Tito Livio la fa ritornare nel 262, nel 300, nel 315, nel 363. . . . Siccome era più facile ai Cesari d' impossessarsi del grano esistente, che di farlo nascere; siccome le loro premure vessavano continuamente i proprietarj, rendevano il paesano incerto di godere del frutto de' suoi sudori, e chiudevano tutti i canali di comunicazione; siccome chi ammazza la polla e taglia l'albero, si priva delle uova e delle frutta; siccome la vita del popolo romano dipendeva dall' arbitrio de' venti che favorivano e s' opponevano all' arrivo delle flotte di grano, quindi la fame si fece sentire sotto Augusto, sotto Tiberio, sotto Claudio, sotto Nerone, e continuò ne' seguenti secoli, malgrado tante leggi per farla cessare; si vide allora che tutti i decreti liberticidi de' governi per allontanare la carestia sono ordini ai cadaveri di non infracidire. Ora a me sembra che siccome con una ragione da legulejo si vollero applicare le leggi di Roma agli stati moderni, si dovevano anche applicarvi gli effetti;

e siccome quelle leggi fecero languir di fame il popolo Romano; così dovevasi prevedere che le stesse non crearebbero tra di noi l'abbondanza. Ma questo sarebbe supporre che gli uomini potessero profittare dell' esperienza, e i legulei ragionare. Dico i legulei, giacchè ad essi principalmente dobbiamo il funesto miscuglio, e la falsa applicazione delle leggi Romane a quelle degli stati moderni. Imbevuti costoro delle antiche massime di Roma, ciechi a segno da non poter fare un passo, se una legge romana non li sorregge, incapaci d' inalzarsi alla sublimità de' principj economici, pieni la testa d'autorità legulee, e vuoti di ragione, dichiarerebbero che è illecito il mangiare, se Paolo o Modestino l'avessero deciso; se non che poi i latrati del ventre suggerirebbero loro una distinzione formale o materiale, e la costante pratica di Papiniano, d' Ulpiano, d'Ermogene e di Venulejo servirebbe di conferma.

Ma lasciamo da banda, e n' è ben tempo, Roma che col pretesto di por-

tare la libertà ai popoli ne annientava il commercio, le sue leggi annonarie che facevano morir di fame i cittadini, i loro commentatori, cui spesso altro non manca che un granellino di ragione. Consultiamo l'esperienza; essa ci dice che tutto il frumento che va sotto il molino nel giro di 365 giorni, e che quindi cangiasi in pane, dolci, lasagne, macheroni ... non si riproduce che una volta all'anno. Ora se dopo il raccolto ciascuno portasse a casa le sue bisacche di grano necessario all'annuo consumo, l'ammasso immenso dell'annuale riproduzione resterebbe disciolto, quindi i grandi particolari ammassi anderebbero in fumo. Ma siccome gran parte de' cittadini non ha al principio dell'anno il danaro necessario non solo per comprare il grano, ma nè anche le bisacche; siccome ad un'altra gran parte è più comodo provedersi di pane quando è sul punto di mangiarlo, quindi ne segue che il grano deve restare per necessità ammassato tra le mani de' mercanti; dico de' mercanti, giacchè moltissimi proprietarj

sono costretti ad aprire prontamente i sacchi, e vendere almeno quella porzione che rappresenta le spese della coltura, e delle imposte. Questo argomento poi acquistarebbe più forza se si supponesse, come si verifica nel nostro paese, che l'annuo prodotto fosse maggiore dell'annuo consumo. Questo grano superfluo dovrebbe andare ad unirsi col restante necessario, solo consumabile col progresso del tempo; giacchè essendo da una banda proibita l'esportazione, dall'altra i proprietarj costretti a disfarsene, conviene che questo povero grano trovi qualche rifugio ne' magazzeni de' mercanti. Sono dunque così necessarj gli ammassi di grano come sono necessarj gli ammassi di lino, di lana, di seta, di filugello, di tela, di panni, di frustagni ... cose tutte che si vanno consumando progressivamente, ed al minuto. Quindi è necessaria una classe di persone, le quali restino là sedute sopra mucchj di queste merci per distribuirle a' cittadini a poco a poco, ed è giusto che esse non vendano con loro perdita, o senza lu-

cro, come protestano lealmente tutti i mercanti, ma che il loro tempo, le loro veglie, le loro fatiche siano compensate da un onesto guadagno. Aggiungi che i mercanti volano come tanti uccelli da preda, per empire i loro granai, allorchè i prezzi s'abbassano; quindi impediscono, benchè involontariamente, che cadano nell'avvilimento, il che ridurrebbe l'agricoltore alla miseria, e renderebbe assai magro il futuro raccolto. Altronde i mercanti custodiscono il grano con maggior cura di quella che usasi dai proprietarj comunemente, sì perchè il frutto che ne traggono, è quello che fa bollire la loro pignatta, sì perchè l'esperienza ha insegnato loro dei modi pratici, onde conservare le biade con maggior facilità. Dunque attese le cure de' mercanti minor quantità di grano perde lo stato. Ora questa perdita non apparisce piccola, allorchè si considerano i pericoli di riscaldamento, cui va soggetto il grano, e quella impertinentissima caterva di sorci, che credendosi uguali agli uomini vogliono pur cibarsi

del di lui pane, e cibarsi senza travaglio, lusingandosi d' avervi almeno tanto dritto quanto i Frati. Siccome è cosa necessaria ed utile che l'acqua s'ammassi nel seno delle montagne, per non svaporare inutilmente, e quindi filtrandosi pe' strati della terra vada a provedere le fontane e i rigagnoli che ne bagnano la superficie, allorchè non piove; così a me pare che siano necessarj ed utili gli ammassi di grano per alimentare il popolo, allorchè la terra gli dice bruscamente, non ti voglio dar nulla.

Dirò finalmente che la legge annullatrice degli ammassi, la quale per arrivare al suo scopo dovrebbe o costringere i cittadini a comprarsi in una sol volta tutto il grano necessario all' annuo consumo, il che non è possibile ad alcuni, nè comodo ad altri, o forzare la terra a riprodurre giornalmente ciò che giornalmente si distrugge, il che forse mi si concederà essere impossibile, o spingere molti al commercio de' grani, acciò la massa dell' annua riproduzione venendo dispersa tra tanti, sia piccola la por-

zione commerciabile di tutti, il che non si ottiene con una legge forzosa, ma colla semplice libertà, come sembra dimostrato al capo secondo di questo libro; la legge, dico, che proibisce gli ammassi, e che per tali caratterizza a cagione d'esempio 5o moggia, tende a rincarare il prezzo de' grani. Difatti ella costringe i pristinaj a prendersi il loro sacco sulle spalle e comparire tutti i giorni sul mercato. Ora quanto è maggiore il numero dei compratori, tanto è maggiore il prezzo delle merci. E' vero che la legge contraria agli ammassi moltiplicherà anche i venditori (almeno lo supponiamo quì per abbondanza, più a basso poi ci sarà forza negarlo, per non dare una continua smentita all' esperienza), ma trattandosi di grano, venti che vogliono comprare, fanno inalzare più il prezzo, che trenta che vogliono vendere. Diffatti se i miei calzoni, le mie camicie, i miei abiti sono laceri, io posso restare occupatissimo in casa e differirne la compra; ma se il mio ventre si lagna d'un digiuno involontario, oh! per dio, le

occupazioni che mi salvano dagli importuni, non mi liberano dalla regina degl' importuni, la fame. Ora i mercanti di grano, che sanno come va la faccenda, sono più ostinati nel vendere, che i venditori d'altre merci. Dunque messa in esecuzione la legge contraria agli ammassi, la concorrenza pe' pristinaj accrescerà più il prezzo del grano di quello che sia per scemarlo la supposta concorrenza de' venditori.

Mi resta da provare che la legge contraria agli ammassi di grano invece di far comparire i venditori li disperde, e quindi è madre del monopolio. Noi non siamo più in quei tempi, in cui un giuoco di parole dimostrava tutto, e dopo che i sofisti avevano detto, *voi avete ciò che non avete perduto; ma voi non avete perduto dei corni, dunque voi avete dei corni*, il loro avversario non sapeva più replicare. Attualmente si richieggono dei fatti; non si contenta di vagheggiare le leggi così in aria, come faceva Platone; si vuol vederle investite dalle passioni degli uomini,

sentire l'oracolo dell'esperienza. Ora questa appunto ci dice in generale, che *gli esecutori delle leggi annonarie ne facilitano l'infrazione, vendendo l'impunità al maggior offerente*.

Difatti 1°. allorchè il legislatore, per condiscendere al genio de' Milanesi, vietò loro di bere e di mangiare alle osterie, trattorie, offellerie..., la grida 28 luglio 1613 diceva, che questo dovere non era eseguito, *attesa la malitia, et ingordigia de' baricelli e suoi fanti*; aggiungendo di più che *dalli concerti e tributi che si facevano dare, ne sono risultati li danni al pubblico e al privato, che da molte querimonie date si sono scoperti in vilipendio anche della stessa giustitia*.

2.° Furono per varj secoli in attività gli officiali delle cobbie, già nominati di sopra. Ora la grida 25 gennajo 1621 dice, *che si fanno pochissime inventioni, eppure si veggono molti trasgressori*. Tutte le gride citate alla nota 15 del capo primo asseriscono che questi officiali vendevan la trasgressione pel minimo regalo. Un

bicchier di vino, una fetta di salame bastava per coprire qualunque violazione di legge.

3.° L'esperienza di quasi trecento anni ha dimostrato, e le gride generali in materia di biade ne fanno continue lagnanze, che i capitani del divieto e suoi agenti favorivano gli sfrosi in vece di arrestarli. Malgrado i providi regolamenti del magistrato camerale, malgrado gli esemplari castighi che diede, gli abusi montarono a tal segno che nel 1771 convenne balzar di scanno questi onoratissimi pubblicani.

4.° E' noto che la meta o calmiere si forma sui varj prezzi del grano fatti sul mercato. Da questi varj prezzi deducesi il prezzo medio, ossia l'adequato. *Ora questo affare degli adequati*, dice il conte di Firmian nella sua lettera 21 marzo 1767 al ministro plenipotenziario Kaunitz, *questo affare degli adequati resta alla libera disposizione della camera del Broletto, e probabilmente per colpa de' suoi subalterni ho ragione di credere che non cammini con tutto il buon ordine*. Di

fatti avendo il sullodato conte spedito per sottomessa persona al mercato del Broletto moggia 22 di frumento, e fattolo vendere ad un prezzo più mediocre degli altri, non lo trovò notato nel conto dell' adequato; *benchè*, soggiunge Firmian, *io abbia in mano la prova dell' effettiva vendita seguita, e delle persone che hanno comprato la suddetta quantità di moggia* 22.

5.° Ho già portato disopra l'esempio della costante fallacia delle notifiche, fallacia che inchiudendo un milione e più di moggia, prova la rea complicità degli agenti della legge, e le gride generali in materia di biade ne convengono.

6.° Nell' 8 messidoro anno 9 furono vietati gli accaparramenti di grano. Ora un agente di finanza d' una città della Lombardia scriveva nello scorso termidoro ad un onesto cittadino, che se desiderava per se o per qualcuno de' suoi amici d' accaparrare moggia 3m. di granaglia ed anche più, gli farebbe ottenere la licenza, non già pagando soldi venti per ogni

moggia, come si era praticato dai primi concorrenti, ma soltanto soldi 15, ed anche meno, giacchè trattandosi di far servigio ad un amico, non si voleva scrupoleggiare sul prezzo. Mi consta questo fatto da uomini illuminati e probi, abbastanza superiori ai pregiudizj per non maravigliarsene, abbastanza buoni per ridere delle umane debolezze e delle leggi che le promovono.

7°. Nella grida 23 agosto 1766, già riportata di sopra, Maria Teresa conviene, che tutti gli ordini fulminati contro gli ammassi erano colpi gettati in aria a spavento delle passere. Ora credete voi che tanti capitani, commissarj, officiali, soldati, fanti, e spie, il cui unico mestiere era d' informarsi de' fatti altrui; a' quali l' esperienza aveva svelato tutti i nascondigli de' proprietarj; cui erano noti tutti i mercanti di grano, le vendite, le compre, le permute, i carri, i buoi, gli asini, i muli, i cavalli, che avevano l' onore d' appartenere alla loro giurisdizione, credete voi che costoro veglianti cogli occhi

d' Argo sulla riproduzione, sui trasporti, sul consumo de' grani ignorassero l'esistenza degli ammassi? Se dunque questi esistevano, esistevano con loro consentimento. Nel capo *Esportazione* addurrò altri fatti, che confermeranno la proposizione generale stabilita di sopra; quindi prego il lettore che non ne fosse ancora abbastanza persuaso, a sospendere per un momento il suo giudizio. L'argomento è sì arido, sì spinoso, sì ributtante, che ogni ripetizione produrrebbe una noja mortale. Ora io voglio bensì che i miei lettori mi critichino, ma che vivano.

Risulta intanto dai fatti antecedenti, che nella legge relativa agli ammassi resta ad alcuni concessa la facoltà d' ammassare, negata al restante. La legge che si fa scudo a' grandi commercianti, i quali possono mettere un velo d' oro sugli occhi degli esecutori della legge, diviene fulmine pe' piccoli, che non possono regalare quanto basta per agire impunemente. Ora questo vuol dire propriamente organizzare il monopolio; quin-

di questa legge riguardata non in astratto, ma ravvolta nelle passioni degli uomini, e nelle circostanze che le secondano, tende a rincarare il grano per due motivi; 1.° perchè impiccolisce il numero degli ammassatori; 2.° perchè avendo questi comprato la facoltà d' ammassare, trovano giusto d' indennizzarsi nelle vendite.

All' opposto cancellate la legge distruttrice degli ammassi, permettete a ciascuno di commerciare come gli suggerisce il capriccio. Questa libertà mostrando un sicuro guadagno, spingerà molti al commercio de' grani; ella dirà allo spensierato, e all' inerte: *svegliati, che l' interesse t' attende, leva dallo scrigno il denaro, cangialo in grano, se vuoi vederlo cogli stessi tuoi occhj moltiplicarsi;* e siccome ciascuna casa diverrà, a così dire, un magazzeno di grano; quindi non vi saranno nè grandi ammassi, nè monopolio. Per lo contrario quando è tracciata la linea di proibizione, la maggior parte si ritira da banda colle mani sotto l' ascella, e lascia che i più arditi la scavalchino. Co-

storo allargando immediatamente tanto d' occhi osservano quella provincia, in cui la biada è più abbondante, e là si portano di slancio per realizzarvi i loro contratti, e nel tempo stesso fan correr voce che altrove l'abbondanza è maggiore. Secondo i fedelissimi loro rapporti il grano è nato anche sui tetti, e in quell'anno non v' ha palmo di terreno, in cui non biondeggi una spica. Per dare maggior corso a queste voci fanno tra di loro sui pubblici mercati delle vendite simulate al più basso prezzo possibile, quindi fingono d' incaparrare nelle campagne quelle stesse biade che misero in vendita sui mercati. La plebe avvezza a credere ciecamente, si lascia ingannar da queste voci, accompagnate da tante apparenze di lealtà. Allora i monopolisti comprano per quanto possono, e per togliere ogni ombra di sospetto fanno comprar dai loro agenti. Dopo questa operazione non mettono in vendita che poco grano; e siccome l' abbondanza e la carestia sono a' loro ordini, quindi spargono nuovi rumori sugli ultimi

raccolti. *La speranza ci ha fatto una funesta illusione, e il Signore ci vuol punire de' troppi nostri peccati; la grandine ha distrutto tutta la messe ne' tali e tali paesi, e negli altri il lolio framisto al grano lo supera di molto*. Quindi quasi tutto il frumento cangiasi in paglia; e i campi di biade spariscono, perchè i monopolisti hanno bisogno di fargli sparire. Ed eccoti ancora nuove vendite simulate, ma a prezzo altissimo. Il popolo sentendo che in tal mercato fu venduto il grano a prezzo esorbitante, teme la carestia. Ora allorchè si teme, qualunque segno il più incerto è riguardato quale infallibile pronostico. I monopolisti che seguono gli slanci de' pubblici timori ritengono il frumento ne' granaj, e invece mandano in giro nuove menzogne. Ma siccome allorchè c'invade la paura d'una malattia, paghiamo a qualunque prezzo il medico, le medicine, i ciarlatani e i loro impiastri; così allorchè prevale la voce di carestia, e prevale facilmente, giacchè pare che l'uomo non possa fingersi che dei malanni, pa-

ghiamo volentieri il pane a qualunque prezzo, non perchè manchi, ma perchè temesi che sia per mancare. E' questo un vero gioco de' monopolisti autorizzati a vendere soli, gioco che non esisterebbe, se la legge non vincolasse le mani al restante de' cittadini. Difatti tutti potendo ammassare, non potrebbero essere che piccoli gli ammassi; essendo molti gli ammassatori, sarebbe impossibile un concerto; molti avendo bisogno di vendere, costringerebbero gli altri ad imitarli. Ora le voci di carestia si sostengono, e quindi il caro prezzo del pane, perchè il grano resta ostinatamente chiuso ne' magazzeni di pochi.

Capo Settimo

Dell' incaparrare il grano in erba, volgarmente accaparramento.

Rompiti la testa finchè t' aggrada, consultà tutti i libri che vuoi, mi diceva un erudito, ma non arriverai mai a distruggere le savie disposizioni de' nostri maggiori, confermate dalle leggi attuali che annullano gli accaparramenti. Io non distruggo nulla, risposi, ma espongo modestamente i miei dubbj sopra degli usi che credo pregiudizj, e come tali vengono riguardati dai governi; ma l' opinion popolare spesso fa loro forza, e li costringe a tollerarli, benchè li credano nocivi. Era da molto tempo, a cagion d' esempio, che Beccaria gridava a favore della libertà di ammassare; il governo d' allora facendo eco alle sue idee continuava a rispettar l' inveterato pregiudizio che riguarda gli ammassi di grano come altrettanti attentati contro la pubblica felicità, e

solo nel 31 dicembre 1771 fu concessa la libertà d' ammassare con alcune cautele, le quali provano che il governo voleva trarre a se l' opinion pubblica, non forzarla. Ma per non scostarmi dall' argomento, sopra di cui mi movete discorso, e giacchè mi citate le leggi attuali relative agli accaparramenti, vi dirò che nell' anno scorso avendo preso vigore tra il popolo la voce che tutto il grano della Cisalpina veniva incaparrato, quindi sorgendo qual gigante il timore della carestia, il governo, che alla pubblica tranquillità principalmente deve tener lo sguardo, fu costretto a vietare gli accaparramenti, e spezzarne i già seguiti contratti (1); ed io v' assicuro

(1) Ecco in qual modo si esprime il Comitato Governativo nel suo Messaggio 6 messidoro anno 9 relativamente agli accaparramenti = *È generale la voce che ci siano persone le quali con istraordinaria attività accaparrano il grano del nuovo raccolto, passando il frumento dalle* 52 *sino alle* 65 *lire al moggio.*

Noi abbiamo fatte molte indagini per iscoprirne la verità, ma nulla finora ci è

che si continuerà a far lo stesso, finchè l'opinion pubblica terrà rivolte le spalle al vero. Onde vedete che diversi sono i doveri degli scrittori e de' governi. Gli uni vanno spargendo qualche luce per mostrare i danni degli antichi pregiudizj: gli altri disperdono e distruggono quando n'è tempo. Io non intendo nulla di queste ciance, replicò l'erudito, e traendo di tasca le gride 21 giugno 1593, 7 agosto 1606, 6 settembre 1613, 20 agosto 1621, 22 dicembre anno stesso, 21 luglio 1628, 23 settembre 1743,

---

risultato di positivo. Forse le cautele che si sono prese dagli speculatori sono tali da eludere le ricerche della polizia, e fors'anche la voce si è sparsa e diramata senza fondamento.

Ma anche in questo secondo supposto troviam necessario che si adotti una misura per tranquillizzare il popolo, il quale imbevuto profondamente di questa opinione è in un grande allarme, e teme di vedersi anche dopo il nuovo raccolto continuati gli orrori della fame. Quindi soggiunge un progetto di legge, quale fu sancito nell'8 messidoro anno 9 dalla Consulta Legislativa.

5 settembre 1649, 23 novembre 1750, e il Sommario degli ordini e delle gride promulgate d'ordine del molto Illustre Tribunale della Provvisione, mi disse: Tutte queste gride proibiscono di stabilire prezzo alle biade, se pria non sono segate, battute e raccolte, sotto pena della perdita della roba al compratore, del prezzo al venditore, e di pena corporale nel caso d'inabilità. Le stesse gride rompono tutti i contratti d'accaparramento, in cui è espresso il prezzo delle biade. I medesimi provvedimenti s'estendono all'uva, ed al restante delle frutta. Dopo tante gride, oserai tu concepir qualche dubbio? — Potrebbe essere, io replicai; a questa modestissima replica l'erudito raccogliendo in fretta le sue gride, quindi cacciatesi le mani ne' capelli, e battendo co' piedi il terreno, partì furioso, ripetendo *oh! tempora, oh! mores*.

Annojato, mortalmente annojato dalla lettura di tante gride, delle quali spesso è occupata mezza pagina dai titoli del governatore che le promulga, e che alle volte fanno dimenti-

care il motivo per cui vengono promulgate; il cui senso è non di rado ambiguo ed oscuro, benchè siano fatte ad uso del popolo, senza che i nostri maggiori avessero la compiacenza de' moderni di spiegare in una nuova legge ciò che la loro saggezza lasciò d' incerto in una precedente; annojato, dico, e dalle notifiche, e dall' introduzione, e dagli ammassi, e dagli accaparramenti, mi portai da un fornaro, persuaso ch' egli m' instruirebbe meglio che tutti i miei economisti, e le mie gride. Costui, benchè esteriormente più polveroso che un pane cotto sotto la cenere, ed anche un po' avanzato in età, pure conserva tal forza di buon senso, che nè parla degli affari se non n' è pienamente informato, nè abbandona i suoi sentimenti, benchè non siano di moda, nè ricorre alle ingiurie, quando ha fermo nell' animo d' aver ragione. Lo trovai in compagnia d'un causidico, uomo da caffè, cioè sgombro dalle pretese del falso sapere, lontano dal decidere senza cognizione di causa, ed incapace di sostituire

uno scherzo ad un argomento. Ma costui è uno di quelli eterni parlatori, che in mancanza d' ascoltanti s' avvicinano anche ad una statua o ad una colonna, e le fanno un lungo racconto di quanto sanno, per sollevarsi dal peso che gli opprime: quindi appena mi vide, che *lasciando i complimenti ai Messieurs, e i preamboli a Cicerone*, mi disse, *vi voglio giudice in un punto d'economia, ch' io ho la bontà di discutere dottamente con questo fornaro, mentre egli ha l' impertinenza di non essere del mio parere: si tratta degli accaparramenti di grano*. Io gli feci osservare, che il mio carattere in generale si era d' ascoltare piuttosto che d' istruire, che il mio dovere voleva ch' io raccogliessi i sensi altrui per riportarli storicamente; che poi sulla quistione proposta avevo bisogno d' essere istrutto, e che confidavo di dovergliene l' obbligazione. Ma senza permettermi d'ultimare il discorso, il causidico si rivolse al fornaro e gli disse: Non è egli vero, mente di pasta, che in ogni ben regolato governo deve esse-

re impedita la contrattazione del grano prima che segua il raccolto?

FORNARO.

Scusate la mia ignoranza, ma io non veggo alcuna differenza tra il contrattare il grano alcuni giorni prima, o alcuni giorni dopo il raccolto, tra comprarlo sul campo, ovvero sul solajo. Anzi a dirvela all' orecchio, sembrami che questa contrattazione sia utile a' pristinaj egualmente che a' proprietarj. Ai primi, cui non farete delitto la previsione della formica, non torna conto il differir la provista, allorchè hanno il granajo affatto vuoto, nè voi sarete sì stitico da pretendere che essi si presentino nudi nudi ai proprietarj, a' quali non sfuggirebbe l' occasione di fare un onesto guadagno, e allora vorreste voi che i pristinaj vendessero al popolo delle pagnotte grosse per pochi soldi? L'argomento, per quanto a me pare, si fa più forte, se i pristinaj dovettero nel corso dell' anno somministrare grano straordinario alle truppe che si battevano per la nostra indipendenza. E che! i regolamenti anno-

narj vogliono che i pristinaj *abbiano la scorta anticipata di frumento o farina per due mesi* (2), e il popolo romperebbe loro le corna, se un sol giorno lasciassero di far pane, e voi vorrete che non movano e cielo e terra per radunare frumento? Il loro utile, quello del pubblico, i bisogni dell'armata, il loro dovere, la loro sicurezza li sforzano ad incaparrare. Ai proprietarj è poi vantaggioso l'accaparramento, perchè pressati da continuamente crescenti aggravj, piccolo prezzo è vero della donataci libertà, ma sanguisughe di denaro, trovano in questa sorte di contratti stabiliti con tutta la possibile spontaneità, proibiti da nessuna legge, trovano un mezzo per trarsi d'imbarazzo onestamente.

CAUSIDICO.

Bravissimo; io credo che gli accaparratori t'innalzeranno una statua,

(2) *V. i Capitoli per la fabbrica e vendita del pane di formento venale della città di Milano per la locazione triennale* 1768, 1769, e 1770.

e i pristinaj ti faranno gran panatiere della Cisalpina. Ma per dio! Non ci vuol poi la scienza d'Ulpiano per capire che gli accaparramenti fanno salir alto il prezzo de' grani. Di fatti i proprietarj sollecitati intempestivamente a vendere, concepiscono l'idea che il grano scarseggi. Ora con questa idea in capo credi tu che saranno sì babacci da abbassar le carte? Gli accaparratori compreranno dunque a caro prezzo, e quindi non vorranno nel seguito ribassarlo.

FORNARO.

Potrei dirvi che quando il commercio del grano non zoppica in alcun verso per qualche legame, i prezzi che corrono sui mercati comunicano all'opinione dell'abbondanza e della scarsezza una tale stabilità, che è impossibile ai venditori di grano di rivolgerla contro i compratori. Ma lasciam questo argomento. Voi supponete con ragione che i proprietarj siano accorti sul loro interesse, ed io vi dirò che gli accaparratori non sono macheroni, e soggiungerò di più, che essi o non contratteranno, o contratteranno a buon mercato.

CAUSIDICO.

Capperi! Voi gettate là una proposizione un po' ardita, e quel ch' è bello non vi degnate di mandarle addietro la più piccola ragioncella. Se tre o quattrocento anni fa aveste scritto dieci o dodici volumi in foglio sulle pandette volontieri vi sacrificherei le mie idee. Ma l' autorità d' un fornajo...

FORNARO.

Forse val tanto, quanto quella d'un legulejo; ma lasciamo le ciance, ed arrechiam dei fatti. Nella scorsa estate i mercanti da grano avevano incaparrato il frumento dalle 52 lire fino alle 65 al moggio. Il governo per tranquillizzare il popolo, il quale negli affari d' annona concepisce delle paure sì insussistenti quanto quelle de' ragazzi riguardo ai morti, il governo fu assolutamente forzato ad annullare gli accaparramenti. Ora dite mio, signor causidico mio, dai volumi in foglio cosa ne avvenne? Ne avvenne che i proprietarj vendettero il grano fino alle lire 80. al moggio. Chi aveva dunque fatto miglior contratto, gli ac-

caparratori o i proprietarj? Se gli accaparramenti fanno innalzare il prezzo del grano, dunque la legge che li annullò, doveva farlo abbassare; eppure finora il prezzo è sì ostinato, che non solo ricusa di scendere sotto le 52 lire, ma non vuole neppur toccare le 65. Mettetemo adesso in campo qualche principio legale per confutar l'esperienza.

CAUSIDICO.

Sta a vedere che costui diventa più ardito di poricinella, cui se concedesi di saper leggere, la vuol fare da procuratore.

FORNARO.

Poricinella o procuratore che mi vogliate, del che lascio a voi la scelta, conviene che soggiunga che le leggi annullatrici degli accaparramenti rincarano il prezzo del grano. Di fatti esse fanno rifluire sul mercato una folla di pristinaj, che trovansi improvisamente mancanti del necessario. Ora (non so se Giustiniano lo dica, ma lo dice l'esperienza) quando molti si fanno intorno ad un sacco di biada, il prezzo va via crescen-

do gradatamente. Ma se noi compriamo il grano a caro prezzo, vorrete poi che vendiamo il pane a buon mercato? Forse un legale potrebbe far questo sacrifizio in onor del suo Ulpiano, ma i pristinaj, siatene certo, ne sono incapaci. A questa ragione unirò anche una giunta migliore di quella de' beccaj, ed è che quando il governo annulla gli accaparramenti, risveglia in molte teste deboli il timore che esista monopolio. Ora siccome costoro son persuasi che i monopolisti siano più forti del governo, e non han torto, siccome quando si tratta di sussistenza, ciascuno consulta solo il suo timore, quindi si provedono di grano per quanto possono. Sappiate che nello scorso inverno in cui correva la voce, che non esisteva più che il grano necessario al consumo di due mesi, ho veduto alcuni provvedersi di varie moggia di grano, mentre erano soliti a comprare il pane giornalmente. Ora voi sapete che questa voce mandata in giro dai monopolisti e loro agenti era falsissima; giacchè tutti i cittadini han-

no mangiato pane tutto l'anno, e forse più dell'ordinario, atteso il caro prezzo degli altri commestibili. Intanto conchiudete che l'affluenza sul mercato, de' pristinaj per necessità, degli altri compratori per debolezza, deve alzare il prezzo de' grani, e questo in conseguenza del colpo dato ai contratti d'accaparramento.

CAUSIDICO.

E quì t'aspettava, caro il mio cervel biscotto, e tu che vanti tanto l'esperienza, ora ti morderai le labbra d'esserti appellato a questo tribunale. Dimmi un poco: dopo l'ultima legge che annullò nella nostra Repubblica i contratti d'accaparramento, il prezzo del grano non si è abbassato?

FORNARO.

Verissimo; ma resta a vedere, se questo ribasso sia figlio della legge, ovvero della stagione.

CAUSIDICO,

Che testa da fornaro? Ma non vedi per dio!...

FORNARO.

In nome di Giustiniano v'invito a

non riscaldarvi. Riflettete al tempo in cui comparve la legge. Ella porta la data, per dirlo nel vostro stile a me più indigesto che a voi il mio pane, dell' otto messidoro anno 9.° Il frumento cominciava dunque a cadere sotto la falce del mietitore. Ora anche i miei garzoni vi diranno che ne' tempi vicini al raccolto il grano decade di prezzo.

CAUSIDICO.

Anche menandoti per buona questa balorda ragione, ne seguirebbe che dell' abbassamento accaduto ne' prezzi del grano due sono le cagioni; 1.° la vicinanza del raccolto, come tu pretendi, 2.° la legge annullatrice degli accaparramenti, come non puossi negare. Ella ha detto ai proprietarj, ridetevi degli accaparratori, o stracciate loro sul muso le carte di contratto.

FORNARO.

E per disgrazia del popolo i proprietarj hanno obbedito, ed hanno venduto a più caro prezzo il grano che non avrebbero fatto gli accaparratori, come mi pare d'avervi provato di sopra.

CAUSIDICO.

Exceptio firmat regulam in contrarium, e un caso particolare e forse straordinario non deve riguardarsi qual massima generale. Osserva la perspicacia della legge; nel tempo stesso ch' ella ha disciolto gli accaparramenti, ha detto, non voglio ammassi di grano, quindi ha moltiplicato i venditori; ora secondo l'esperienza sulle cui decisioni tu meni tanto vampo, moltiplicare i venditori è abbassare il prezzo delle merci.

FORNARO.

Ottimamente: nessun uomo avrà mai il cervello bislacco a segno da negare l'ottimo fine, cui erasi prescritto la legge; ma resta a vedere cosa ne segue in pratica.

CAUSIDICO.

Che vorresti tu dire?

FORNARO.

Alzate la testa e rispondetemi: vedete voi quella spranga di ferro, sparsa di tante punte acute, inalzata là su quel muro divisorio?

CAUSIDICO.

La veggo benissimo.

FORNARO.

Quale credete voi ne sia lo scopo?

CAUSIDICO.

Anche i ragazzi ti diranno ch' ella serve ad arrestare i ladri, e le persone curiosamente impertinenti, che volessero avanzarsi sull' altrui.

FORNARO.

Io al contrario vi dirò che è un veicolo, una vera scala pe' ladri, e soltanto un ostacolo per le persone timide ed oneste. Io mi ricordo che quando ero giovine, una simile spranga mi serviva benissimo per andar a rubare i pomi sul solajo di mio nono, e a far l'amore con la figlia del molinajo.

CAUSIDICO.

Ma che diavolo di rapporto ha questa tua spranga con la legge che esaminiamo?

FORNARO.

Avrei pur desiderato che faceste uso della vostra solita perspicacia, e mi risparmiaste la pena di spiegarmi. Ma via, ditemi all' orecchio: credete voi che tra tante centinaja di mani, da cui dipende l'esecuzione della legge,

nessuna cederà alla tentazione di venderne l'impunità al maggior offerente?

CAUSIDICO.

Forse qualcuna.

FORNARO.

Ed io credo la maggior parte. Di fatti una lunga esperienza m' ha dimostrato che si sbaglia di rado, allorchè si suppone negli uomini l' interesse preponderante su tutti gli altri affetti, e delle passioni puramente parziali. Io mi rido di queste proteste d' amor del pubblico bene, che si trova in tutti, ed in tutti nel grado massimo. Levate questa vernice di virtù, di cui ciascuno s' abbella, e scoprirete il marcio. Alla luce di questo principio vedrete che ogni legge che si può vendere impunemente, sarà infallibilmente venduta, se si presenteranno compratori: ora questi si presenteranno senza fallo, allorchè vedranno sull' uscita l' interesse. Voi avrete dunque alcune persone che formeranno impunemente accaparramenti ed ammassi, mentre il restante de'cittadini avrà le mani legate. Vi pare che questo monopolio farà abbassare, o

inalzare i prezzi? All'opposto togliete di mezzo la legge, lasciate che ciascuno incaparri ed ammassi come gli aggrada; i concorrenti cresceranno finchè vi sarà ombra di guadagno; temer allora il monopolio, è temere il ghiaccio sotto gli ardori della canicola; ora i prezzi non montano al di là del giusto segno, se non quando esiste monopolio.

CAUSIDICO.

Si vede che il cervello t'è sfumato all'ardore del forno, e che mentre maneggi un principio di Tacito e di Machiavello, l'età decrepita non ti permette di fare le dovute distinzioni. Ignori tu che tutti gli agenti delle nostre leggi sono ottimi patriotti, sincerissimi repubblicani, spasimanti pel pubblico bene? scorri le loro petizioni, in cui cercavano impiego, e ti fuggirà dall'animo ogni dubbiezza.

FORNARO.

Dopo questa dimostrazione non ho più nulla a replicare su questo articolo. Scusate la mia importunità, ma mi resta ancora un piccolo dubbierello su questa legge. E poichè

voi m' avete inondato di tanta luce sopra altri punti, mi lusingo che intorno a questo non vorrete lasciarmi al bujo. Secondo la mia rozza maniera di pensare, le leggi devono essere come quelli che hanno un reuma nel collo, i quali non si possono voltarsi indietro. Quindi io dicevo tra me: se non esisteva alcuna legge che proibisse gli accaparramenti, con qual diritto annullarli? In una Repubblica non è egli permesso tutto ciò che non è vietato da una legge?

CAUSIDICO.

Viva Dio! è questi il primo principio repubblicano, che sento escirti di bocca. Ma tu devi sapere che ogni legge ha la sua eccezione.

FORNARO.

Che eccezione? se ogni qualvolta, m' accingo ad un' arte, ad un mestiere, ad una speculazione commerciale, il timore viene a dirmi all' orecchio: guardati bene che una legge può annullar tutto improvisamente, v' assicuro che mi fugge la voglia di travagliare, e vi sottentra il dispetto. Si racconta d' un tiranno, che restando

assopito nel fango della superstizione e della dissolutezza, mentre i clienti s' affollavano intorno ai tribunali, e i giudici sudavano per decidere, s' alzava improvvisamente, di moto proprio, e tirando calci alla cieca nelle carte, ne' giudici, ne' clienti, decideva che chi era stato colpito aveva torto. Ora se la legge può annullare il passato, converrà ch' io mi guardi sempre addietro, per non essere regalato di qualche calcio. Anzi la mia precauzione e il mio timore saranno inutili, giacchè non m' è possibile il prevedere donde possa venire il colpo. Dunque questa forza retroattiva, che concedete alle leggi, oltre di scemare il sentimento universale della sicurezza, tarpa l' ali alle speculazioni dell' industria.

CAUSIDICO.

Ciance e timori da vecchio! Tu mi sembri quel passaggiero che dopo essersi rotto una volta il naso sopra una strada in tempo piovoso, non volle più batterla in alcun giorno dell' anno, ovvero ti paragonerei a quelle feminuccie che dopo aver so-

gnato una volta i numeri del lotto, ed aver vinto per accidente, tornano a giocare ogni qualvolta sognano dei numeri, e perdono sempre, e impegnano anche la camicia senza mai perdere la persuasione dell' utilità de' sogni, e dell' arte d' interpretarli. *Salus populi suprema lege esto*. Le eccezioni sì dure pe' vecchi tuoi denti, sono colpi di stato, che non succedono che in casi straordinarj e rari, onde l'allarme abituale, che tu spargi ne' cittadini non esiste che nel tuo vuoto cervello, e l' industria può galoppare fin che le aggrada, che non ha motivo di volgersi indietro. Tanto più poi se il popolo chiama la legge ad alte grida. L'amor della pubblica quiete, un pò di rispetto per la sovranità popolare costringono alle volte i governi a seguirne le voglie, benchè prevedano non troppo felici successi.

FORNARO.

Maledetta questa sovranità, che non mi fa soffrir tante indigestioni: Sarei di parere . . . .

CAUSIDICO.

Sia del parere che t' aggrada, che

questo non t' è vietato, ma rispetta ciò che non intendi, e sopratutto non dir male degli esecutori delle nostre leggi annonarie.

Capo Ottavo.

Dell' esportazione de' Grani.

Se un pazzo volesse ragionare sull' esportazione de' grani nell' ex-Lombardia austriaca, mi pare che direbbe così: l'annua riproduzione del grano in questo paese è tripla dell' annuo consumo (tal era la supposizione de' nostri maggiori); dunque non deve uscire dallo stato un solo sacco di grano. Per ottenere questo fine devonsi creare dei capitani che chiameransi del divieto, e dar loro alcuni soldati a piedi e a cavallo, acciò custodiscano un circondario, che non può essere custodito da un' armata. Pene terribili minacciar si debbono a quelli che volendo sbarazzar lo stato d' un grano superfluo, volessero riportar altre merci o del denaro. Tali sarebbero i raziocinj d'un pazzo: che disgrazia che i sagacissimi nostri maggiori non abbiano ragionato diversamente! Non farà quindi meraviglia, che dichiarassero per attuale sfrosatore chi verso i confini *era colto con*

borichi e sacchi benchè vuoti (1), quasicchè qualche povero diavolo non potesse e non dovesse portarsi ne' campi e ne' boschi per raccogliere foglie, onde far letto a' suoi *borichi*, e trasportar fieno, erbe, strame, o paglia per alimentarli. La stessa sapienza proibì di portar più di 15 soldi di pane nel circondario delle 4 miglia prossime al confine (2), e un padre, un figlio, un fratello non poteva prendersi sulle spalle una mina di grano o di farina per sovvenire i suoi parenti miserabili, senza esporsi al pericolo di perdere la roba, e sottoporsi a tre tratti di corda. Parimenti volevano i nostri maggiori la notifica di tutte le bestie da soma esistenti nelle terre limitrofe allo stato estero, nome e cognome de' loro padroni (3); ma questa notizia non era d' alcun uso, se non fissavasi anche un officio con segretarj, aggiunti, e scrittori, avanti de' quali comparissero gli asi-

(1) V. la grida 20 luglio 1691.
(2) V. la grida 28 luglio 1734.
(3) V. la grida 20 settembre 1675.

ni e i muli, e si notasse la lunghezza della coda e delle orecchie, il color del pelo, l'altezza della statura, la grassezza o la magrezza del corpo, l'aria vivace o triste, in una parola tutti i caratteri denotanti che tal mulo o tal giumento apparteneva a messer Martino, piuttosto che a messer Paolo. Le pene poi che i nostri maggiori fissarono contro gli sfrosatori sono varie; ma più i governi furono assoluti, più le pene furono rigorose, e ciò che non deve far meraviglia, meno eseguite; ora si contentarono della perdita della roba, ora v'unirono la confisca de' beni, alle volte usarono di tre tratti di corda, altre della galera, e qualche volta dopo aver fatto confessare cristianamente gli sfrosatori, li mandavano in paradiso col mezzo della forca.

Chi poi fosse avido di sapere il risultato di tanti sforzi, lo dimandi al novizzo cappuccino che cava acqua con un crivello (4). Di fatti tutte le

(4) La grida 5 agosto 1623 dice che gli sfrosatori sprezzano gli ordini e il rigore

gride generali in materia di biade dicono: *che lo sfroso procede dalla colpa evidente, anzi dolo d' alcuni capitani, conscrittori, e commissarj del divieto, ovvero dai loro luogotenenti, o soldati e cavalcanti, o da gente di*

---

delle pene comminate, che quindi non bastano nè le provvisioni ordinarie, nè le deputazioni de' capitani e commissarj, nè d' altri officiali destinati sopra gli sfrosi; perciò detta grida oltre d' invitare chiunque ad uccidere gli sfrosatori, promette per premio la podestà di liberare un bandito, la metà del bottino fatto sopra gli sfrosatori, impunità, premj, segretezza ai loro compagni e complici.

La grida 20 luglio 1691 dice *che S. E.* (il Governatore di Milano) *è informata quanto sia proclive l'abuso in questo genere et acuta la malitia di quelli che tratti puramente dall' ingordigia del guadagno, e scordati delle obbligationi di buon vassallo di S. M. e sino delle naturali della patria, ardiscono di sfrosare a mano franca anche a benefitio de' nemici della M. S.*, come se per loro non vi fossero leggi nè ordini, *e lo fanno con arti altrettanto scandalose quanto fraudolenti, quasicchè queste dessero loro impunità per non incorrere nelle pene rigorose imposte nelle gride...*

guerra, i quali consentono a tali sfrosi, o s' accordano con gli sfrosatori, o dissimulano, o in altra maniera cooperano o sopportano che si sfrosi. Si vede bene cha la cosa non poteva riescire altrimenti. Di fatti questi cavalcanti, soldati, gente di guerra, ordinariamente avventurieri, persone oziose, dedite al vino ed al giuoco, per guadagnare in un istante una ventina di pezze o più, non dovevano che ritirarsi in un' osteria, riscaldarsi ad un buon fuoco invece di morir di freddo sopra una strada, bevere e mangiare allegramente, piuttosto che annojarsi a far la sentinella avanti e indietro fra viotoli umidi e fangosi. I capitani poi inghiottivano la stessa pilola con maggior sicurezza, ordinando ai loro subalterni di portarsi sopra tal luogo, ben muniti di polve e di palle, che là infallibilmente dovevano venire gli sfrosatori; intanto restava scoperto un altro passo, da cui il grano usciva senz' ombra di pericolo.

Le gride particolari ripetono la medesima canzone in un tuono più energi-

co. Le gride 19. gennajo 1626., 9. agosto 1629. dicono = *E perchè s' intende che le provisioni fatte per il passato in questa materia con tanta diligentia, e spese si sono rese quasi vane per la malvagità d' alcuni capitani, commissarj, et altri officiali deputati alla custodia de' grani, i quali non solo hanno lasciato d' esseguir l'officio loro con la debita acuratezza, ma hanno osato di accordarsi con li sfrosatori et far conventioni, e riscatti de denari con li capi di essi, con poco timor de Dio, e della giustitia, et con tanto disservitio di S. M. et danno del pubblico; perciò S. E.* (il governatore di Milano) *fa sapere che qualunque persona notificherà et metterà in chiaro, o darà tali inditii che per essi si venga alla condannatione, che alcun capitano o commissario di biade habbia permesso o consentito che si sia sfrosato, o in qualsivoglia maniera dissimulato di prohibire li sfrosi de' grani, guadagnerà cinquecento scudi, et la facoltà di poter liberare un bandito, etiamdio d' animo deliberato, mentre habbia la remissione opportuna, et volendo sasà tenuto segreto...*

La grida 5. dicembre 1660. dice = *I capitani, commissarj et altri officiali sopra il divieto ardiscono per via di biglietti, tesserini, sigilli, et altri contrasegni permettere, passando di concerto con li sfrosatori, che resti defraudato il fine per cui sono eletti.*

La grida 20 settembre 1675 oltre di vietare sotto pena di dieci anni di galera di dare, ricevere, portare somiglianti biglietti, sigilli, tesserini, od altro mezzo che serva di contrassegno, e di salvaguardia allo sfroso, proibisce ancora che si espongano fuochi sulle cassine, sulle finestre e parti eminenti, ed anche lo sbarro d'archibugiate, come che questi possano servire di concerto e d'indizio alli sfrosatori, che i soldati e li officiali del divieto in tal luogo si trovino, ovvero in tal altro. Questi indizj sono proibiti sotto pena di tre anni di galera.

Le gride 26 agosto 1694, 9 agosto 1695, 1. luglio 1696, dicono e ripetono = *Ma perchè l'esperienza ha dimostrato che non bastano i rigori ordinarj, nè le forze delle gride, nè l'au-*

torità alle volte conceduta ai ministri delegati per contenere e reprimere abusi tanto perniciosi (li sfrosi), *ha perciò S. E. disposto di conferire, come conferisce ai ministri delegati a riguardo ancora delle loro conosciute integrità, e sufficienza, la più ampliata autorità, anzi totale e assoluta di poter procedere alle pene cominate nelle gride contro chi ammassa, o sfrosa, ed ha mano in così indegna professione...*

Dopo tanta tempesta di gride, di pene minacciate, di premj promessi, di poteri delegati, di spie contro i capitani, di gratificazioni ai complici... pareva che gli sfrosatori dovessero restare affatto dispersi. Eppure eccoli quà che più arditi di prima *s'inoltrano nelle viscere dello stato con carri, cavalli, e giumenti, e caricano frumento, e lo conducono ai confini, e lo vendono negli stati limitrofi* (5). Alla voce di tanta impertinenza il Governatore corre precipitosamente sulla piazza e grida: cittadini, suonate campana a martello,

(5) V. la grida 17 agosto 1696.

chiamate i consoli, i sindaci, i podestà, armatevi di sciable, e di fucili, impossessatevi del grano, de' carri, de' buoi, de' cavalli, e uccidete senza pietà gli sfrosatori (6). Conviene per altro dire che anche questi colpi cadessero nel vuoto; e siccome gli eroi d'Omero ogni volta che i loro nemici stanno per trafiggerli, trovano una divinità che li trasporta altrove, e non resta ferita che un'ombra vana, così gli sfrosatori trovavano onde mettersi in salvo al primo momento della tempesta. Diffatti le susseguenti gride 3 dicembre 1698, 8. agosto 1708 inculcano le stesse precauzioni, minacciano le medesime pene, rinnovano i poteri straordinarj, e ancora inutilmente, quindi la grida 6 settembre 1742 conviene che qualunque sforzo per impedire l'esportazione del grano e delle farine è affatto inutile.

Perciò nel 20 novembre 1763, 5 febbrajo 1768 il supremo consiglio di economia stabilito a Milano diceva: che

(6) Ibid.

gl' officiali del divieto e i soldati non servono che ad assicurare li sfrosi. Quindi nel 31 dicembre 1771 furono non già invitati a chiedere la loro dimissione, e ritirarsi per motivi di salute, ma balzati di posto con un decreto infamante.

Il detto conte di Firmian governatore di Milano nella sua lettera 2 novembre 1767 al M. P. Kaunitz assolutamente asserisce *che tutte le cautele per impedire l'estrazione ridondano in vantaggio degl' officiali forensi dell' annona. La privata utilità dei proprietarj*, continua lo stesso conte, *unita al commodo e facilità delle trasgressioni, inerente alla situazione della Lombardia ha sempre prodotto l' effetto d' una fisica libertà dell' estrazione de' grani, ad onta dell' impedimento legale, ed i rigori con i quali si voleva vincolare*.

La serie de' fatti antecedenti dimostra che in un paese agricola e soprabbondante di grano, qual è il nostro, quando il legislatore vuol impedire l' esportazione, ripete coi contrabbandieri il giuoco del cieco già

indicato di sopra. Chi ha la benda su gli occhi quì tira un gran colpo, e non percuote che l'aria, là ne scaglia un altro, e spezza un mobile di casa; ora misura a passi regolari tutta la stanza senza trovar chi ricerca; ora balza di quà e di là tumultuariamente, e non riesce ad afferrare o colpire alcun de' giuocatori. Conviene che soggiunga che questo giuoco è dannoso, cioè che vietare l' esportazione è favorire l' esportazione per mezzo del monopolio. Diffatti ho dimostrato che ogni sforzo per impedire il contrabbando è inutile. Ora se tutti i proprietarj fossero contrabbandieri, allora il vantaggio si distribuirebbe sopra tutti, e tutte le terre ne sarebbero a così dire inaffiate. Ma gli onesti cittadini, che rispettano le leggi anche quando le credono dannose, le persone timide, che avrebbero bensì il volere, ma non hanno il coraggio per violarle, i piccoli proprietarj, cui manca il danaro per comprarne l'impunità, sono esclusi da questo guadagno. Quindi il contrabbando fassi o da alcune persone ardite e intra-

prendenti che sanno cogliere il tempo e il luogo opportuno per sfuggire alla vigilanza delle guardie, e in caso di pericolo sentono infondersi dal timor delle pene coraggio tale, per cui dicono ai soldati oppositori, per quà vogliamo passare, e passano, o da pochi ricchi mercanti che coll' oro sanno congelare la mano di questi, acciò non scriva, sciogliere la lingua di quegli, acciò perori in loro favore, forzare l' assenso d' un altro, ed ottenere un permesso che non manca d'essere appoggiato al pubblico bene. Con questo assenso in mano fanno uscire dallo stato quanto grano vogliono. Diffatti mostrando ancora un poco d'oro, non resta loro che a dire, che il soprintendente a tal posto accechi, e il soprintendente perde subito la vista; che le guardie partano da tal luogo, e le guardie corrono via immediatamente; che dieci mille moggia non siano che cinque mille, e il dieci cangiasi in cinque per la magia bianca dell' argento. Tutta la cuccagna va dunque a cadere in bocca d'alcuni lupi rapaci, cioè il vantaggio

s'arresta tra pochi monopolisti. Ora è molto più ridente ed animata l'industria d'una nazione, quando si guadagna dieci da mille cittadini, che quando si guadagna mille da dieci soltanto. Un altro danno da calcolarsi nel caso di vietata esportazione, si è che i proprietarj soprabbondanti di grano sono forzati a gettarlo ne' solaj degli stessi monopolisti, cioè a venderlo con discapito, mentre se l'esportazione fosse libera, i compratori crescerebbero, quindi anche il prezzo del frumento.

Se proibire l'esportazione è cosa inutile e dannosa, dunque il buon senso e l'interesse vogliono che si permetta. Ma per molti è questo un salto troppo precipitoso, e il timore di mancare di grano gl'invade a segno, che libera esportazione, e carestia immediata sono le stesse cose. Non andrò, cred'io, lungi dal vero, se assomiglierò questo timore a quello de' morti; benchè nessun gli abbia veduti, pure vi son molti che temono di vederli ad ogni istante, e tremano quando son soli, e sudano nel dare un passo nelle tenebre, e

chiamano compagnia, e serrano bene le porte, e allora solo si credono fuori di pericolo. Dopo aver dimostrato l'irragionevolezza di questo pregiudizio, cosa avete a replicare, dissi ad una donna che n'era infetta; nulla, ella rispose, ma ho timore, e siate pur certo che questa notte non metterò un piede fuori del letto, malgrado tutti i vostri raziocinj. Vediamo se il timore della carestia nel caso di libera esportazione è realmente della stessa natura.

Mi si concederà, cred' io, che è utile l'uscita del grano superfluo. Egli ci manda in contraccambio l'olio per la cucina, il ciocolato per la colazione, i vini forastieri pel pranzo, i panni soprafini per ripararsi dal freddo, e, ciò che sarà una dimostrazione pel bel sesso, i veli sottilissimi che danno risalto alla bellezza.

Ma si teme che lasciando libero il passo al superfluo, possa uscire dallo stato anche il necessario, o parte di esso. Quelli che sono presi da questo timore pare che suppongano, o che tutto l'oro sia ammassato nelle mani

degli esteri, onde comprare qualunque quantità di grano à qualunque prezzo, o che i proprietarj per una stranezza non troppo credibile vogliano vendere agli esteri il grano a qualunque prezzo, ed anche regalarglielo, o che l'oro nazionale sia sfumato, e non ce ne resti un'oncia per comprare un moggio di grano. Ora siccome ciascuna di queste tre supposizioni cade in falso, quindi io dirò, 1.° che il mercante estero dovendo calcolare e i pericoli de' viaggi, e l'importo delle gabelle, e le spese di trasporto, è forzato a comprare a molto più caro prezzo che il mercante nazionale; 2.° che una nazione, la quale ai vantaggi dell'agricoltura unisce quelli dell'industria, racchiude maggiori gradi di ricchezze che le altre, quindi esiste in lei il poter di comprare, quando nelle circostanti è estinto; 3.° di tutte le altre merci d'uso comune olio, vino, sale, tela ... non manca mai il necessario allo stato, quantunque libera ne sia la contrattazione ed il trasporto. Per qual cagione dunque la merce grano non sa-

rà soggetta a quelle leggi di natura, cui l'altre merci tutte soggiacciono? Perchè è più preziosa, si risponde; ma se questa preziosità è una ragione, per cui cercasi più avidamente dagli esteri, è anche una ragione per cui ritiensi più tenacemente dei nazionali.

Almeno ci concederete, replicano gli avversarj, che la libera esportazione del grano ne rincarerà il prezzo a segno che per molti ne sarà impossibile la compra, e dato anche che il grano esistesse nello stato, sarà per essi come se non fosse. Malgrado tutta la mia generosità, i fatti m'impediscono di concedere questa conseguenza. Di fatti dal principio del 1779 fino al 2 maggio 1781 si usò nell'ex-Lombardia di concedere le tratte a chiunque le dimandava senza alcun limite di quantità, il che equivale ad una libera esportazione; ora questo metodo non solo non rialzò i prezzi, ma vi produsse una graduata diminuzione, -- *il che prova*, soggiunge il marchese Beccaria relatore di questo fatto, *che la facilità non interrotta dal commercio de' grani, se non sempre*

diminuisce, non fa almeno alzare i prezzi, quanto le vicende continue tra la libertà e i vincoli, vicende che o fanno nascere l'opinione della carestia ch' è la principal cagione dell' aumento de' prezzi, o producono ne' tempi di facilità quelle grandiose uscite di grano, per cogliere il momento propizio che si prevede dover presto cessare. Un altro fatto non meno palpabile e decisivo ci viene somministrato dalla storia della nostra Repubblica. Diffatti la legge 5 ventoso anno 6°, che continuò per tutto il triennio Repubblicano, avendo lasciato al frumento ed al riso una piena libertà di uscire dallo stato, non produsse alcuno di que' mali che tanto temono i nostri avversarj, anzi il prezzo del pane si mantenne a tale bassezza, cui non è mai giunto dappoi, malgrado tutte le leggi, i decreti, le precauzioni che si usarono, per tenerlo a basso livello. L' orgoglio di que' legislatori che vogliono dar legge a ciò che di legge non è suscettibile, riceve da questi fatti una buona lezione.

Mi pare che gli avversarj della li-

liera esportazione inarcheranno le ciglia per eccesso di sorpresa, s' io loro dirò, che il miglior mezzo di accrescere il grano nello stato si è di lasciarlo uscire. Di fatti le campagne della Francia mostrarono un aspetto florido e ridente sotto Sully, che sostenne la libertà de' grani, depresso ed avvilito sotto Colbert, che i grani avvinse con straordinarj legami. „ Egli „ è notorio, dice Mengotti nella dis„ sertazione citata, che la proibizio„ ne d'estrarre dal regno i prodotti „ della terra sparse ben presto in tut„ ta la Francia un abbattimento, e „ una costernazione generale; che ri„ masero giacenti, e senza prezzo le „ derrate nazionali; che i proprieta„ rj e cultori delle terre ritirarono i „ loro capitali da un' impiego avvili„ to, ed infausto; che si lasciarono „ abbandonati immensi tratti di ter„ reno; che i vilici emigrarono dalle „ campagne, e cercarono nelle città „ un domicilio meno penoso, dedi„ candosi al servizio delle arti di lus„ so, che andò scemando rapidamente „ la massa delle sussistenze; e che

„ più frequenti di prima, e più di-
„ sastrose ricorsero le carestie.

„ Tanta e così precipitosa fu la de-
„ cadenza dell' agricoltura, che po-
„ chi anni dopo il ministero dello
„ stesso Colbert, lo scemamento del-
„ le riproduzioni e sussistenze del re-
„ gno viene calcolato da un autore
„ contemporaneo a mille cinquecento
„ milioni all' anno, somma veramen-
„ te strabocchevole e forse esagerata,
„ ma che non fu contraddetta, e che
„ almeno dimostra senza dubbio es-
„ sere stato grandissimo il danno del-
„ la Nazione. " (*)

Lo stesso influsso della libera uscita de' grani sull' interna riproduzione ci viene confermata dall' Inghilterra. Bisognosa dell' altrui frumento pria del 1689, perchè oppressa da un sistema vincolante, ricca divenne e doviziosa di grano dopo quell' epoca, in cui non permessa solo, ma fu premiata l' esportazione. Le nazioni la mostrarono a dito per meraviglia, ed

(*) Mr. Boisguibert, détail sur la France tom. 2.

alcune seguendo le sue traccie trovarono per via l'abbondanza, altre continuando ne' loro vincoli continuarono a sentir la fame.

Non farà poi meraviglia che la libera esportazione accresca l'interna riproduzione del grano, se si rifletta 1.° che una libertà, la quale aprendo un vasto campo alle speculazioni dell'interesse, non lascia timor di soprabbondanza, non incertezza di smercio, non limitazione di tempo o di luoghi, non privilegi che faccian ombra e intoppo; questa libertà, io dico, deve comunicare all'agricoltura incoraggimento e vigor tale, per cui il grano si moltiplichi in maggior ragione che n'esca. 2.° La libertà fa comparire sul mercato quai venditori que' proprietarj che nel sistema vincolante non comparivano che sui solaj de' monopolisti. I magazzeni di grano si moltiplicano; quindi se la destrezza de' monopolisti sottraendo il grano allo sguardo del pubblico, facilmente dava corso alle voci di carestia; all'opposto la libertà mette in evidenza il grano esistente nelle

stato, sempre maggiore di quello che pensa il pusilanime e stolto volgo, e le voci di carestia perdono il credito. 3.° Forse non va lungi dal vero l'idea che maggior grano esca dallo stato, quando è proibita, che quando è permessa l'esportazione. Nel primo caso, pochi monopolisti soltanto esportano. Ora siccome la velocità de' fluidi nell'uscire da vasi che li contengono, è proporzionata alle altezze superiori; così la velocità delle derrate nell'uscire dallo stato è proporzionata all'accumulamento d'esse in poche mani. Diffatti allorchè gli esteri ricevono il grano da pochi monopolisti, non formasi quella concorrenza tra compratori e venditori che nasce da molte piccole partite liberamente dedotte in commercio, e mercanteggiate apertamente, quindi gli esteri comprano a più caro prezzo, e mantiensi tra essi l'opinione di carestia. Ora il caro prezzo invita i monopolisti a portar loro del nuovo grano, e l'opinione di carestia forza quelli a riceverlo, giacchè un effetto di questa opinione si è che molti per timore conservano più grano di quello

che potrebbe loro abbisognare ; all' opposto se fosse libera l'esportazione, i venditori salterebbero fuori da tutti gli angoli, quindi s'abbasserebbero i prezzi , e l'opinione della carestia andrebbe in fumo . Che che però sia di queste ragioni , sarà sempre vero che la libertà d'esportare il grano ne accresce l'interna riproduzione .

Dunque coloro che posta la libera esportazione temono sempre di mancar di grano, e non parlano che d'imminenti carestie , e veggono tutti i cittadini stesi sul suolo moribondi per la fame, possono a ragione paragonarsi a quel popolo che va in ogni plenilunio a piangere, e disperarsi sulle rive del patrio fiume , sempre temendo che le acque finiscano di scorrere , e sono venti secoli che piange ancora sulle stesse sponde .

Abbiam veduto che il pubblico vantaggio richiede l'uscita del superfluo ; che la libera esportazione non ci priva del necessario ; che non inalza i prezzi sopra le forze comuni ; e che accresce l'intera riproduzione . Vediamo ora le conseguenze del divieto .

Il primario effetto d' un assoluto ed eseguito divieto sarebbe l' eccessivo avvilimento del prezzo de' grani, giacchè l' interna riproduzione essendo molto maggiore dell' interno consumo, i proprietarj sarebbero forzati ad accettare qualunque offerta. Ma questo avvilimento di prezzo spargerebbe la sterilità sulla campagna, e sarebbe cagione di pianto all' industria. Diffatti il proprietario che vuotando molti solaj non riempie mai lo scrigno, coltiverà meno per scemare le spese della coltura, e riceverà il denaro medesimo, giacchè la diminuzione del grano ne rialzerà proporzionatamente il prezzo. Ecco poi in qual modo ne soffrirebbero le arti. Il proprietario deve detrarre dai prodotti della terra le spese della coltura e delle imposte. La quantità d' argento che gli rimane, è quella porzione ch' egli sparge sulle arti: più questa porzione superflua sarà piccola, meno riceveranno da lui gli artisti, più sarà grande, maggiore sarà il travaglio che ricercherà ad essi. Ora allorchè il prezzo de' grani è vilissimo, il superfluo del proprie-

tario è minimo, dunque egli non potrà somministrare agli artisti che un meschino guadagno. Ma se questi non guadagnano, in qual modo potranno comprare il pane, benchè sia a un soldo la libbra? Il proprietario può assomigliarsi a quel Re di Tessaglia, il quale continuo sangue versava da un braccio, perchè altrettanto la maga gliene infondeva per l'altro. Il legislatore che col divieto avvilisce il prezzo del grano, fa sparire la maga, quindi cessa la rugiada che scendeva ad inaffiare le arti. Il popolo che fa applauso al legislatore, è simile al cane d'Esopo, che si lascia cader di bocca un pezzo di carne per avidità di coglierne un maggiore. All'opposto quando i prezzi si rialzano, la riproduzione s'estende, e le arti divengono più floride. Ecco due fatti che ci somministra la storia patria. Lo scarso raccolto dell'avena seguito nel 1765 portò questo genere ad un prezzo maggiore del consueto. La pronta vigilanza dell'agricoltore non perdette di mira la speranza del profitto per l'anno successivo, ed il raccolto dell'ave-

na nel 1766, come risulta dalla tabella delle notificazioni, fu d'un terzo superiore a quello dell'annata precedente. L'altro fatto lo ricavo dall'esame delle notificazioni fatte in due decennj del frumento nella provincia Lodigiana prima del 1766. Il raccolto del secondo decennio dà per adequato circa dieci mila moggia di più del primo. Questo aumento a niun altro principio può riferirsi se non se alla maggiore alterazione nel prezzo del grano nell'ultimo decennio. Segue poi dai principj antecedenti, che accrescendosi il superfluo de' proprietarj, le arti ricevono maggior vigoria e calore. Ora la libera esportazione non permette che i prezzi s'avviliscano, anzi li mantiene costantemente ad un certo livello che non supera le forzi comuni.

Temono alcuni, e forse non a torto, che i vincoli posti al grano cangino i campi in risaje. Diffatti i proprietarj che curano il proprio interesse anche amando sinceramente il pubblico bene, s'appiglieranno alla coltura de' risi come meno dispendiosa, e

produttrice di maggior guadagno; da ciò li sforzi moltiplici de' fittabili per estendere le risaje anche nel circondario delle città dichiarato intangibile da tante leggi, violato sempre, perchè ogni abuso sa farsi tollerare, allorchè riconosce con giudizio, e a tempo la sorveglianza degli esecutori della legge. Siccome la coltura de' risi occupa minor numero di persone, che quelle de' grani (7); quindi dall' aumento delle risaje veggono alcuni accrescersi i poveri nelle città, e gli assassini nelle campagne. Dalle acque stagnanti de' risi, altri, non so se troppo timidi, credono che abbiano origine le nebbie, le nubi, le grandini che atterrano in un momento le spiche biondeggianti, e portano la desolazione e il pianto in centinaja di famiglie.

Malgrado questo cumulo di ragioni, mi diceva un ammiratore del cessato governo Austriaco, io preferisco alla

(7) Sopra un' estensione di terra di trenta pertiche vivono più di tre persone, se coltivasi a frumento; e appena una, se coltivasi a riso.

libera esportazione il sistema delle *tratte*. Tu vuoi che il governo dica al grano: va ove e quando t'aggrada. All' opposto io voglio che si dica: tu non partirai dallo stato, se non riceverai i miei ordini. Questo regime più dignitoso, più grande, fa sentire l'alto potere: altronde egli lascia uscire dallo stato il grano, quando abbonda, e promove il vantaggio de' proprietarj, senza danneggiare il popolo; ritiene il grano nello stato, quando scarseggia, e promove il vantaggio del popolo, senza danneggiare i proprietarj. Queste sono bellissime parole, replicai io, di cui la pratica si ride, la pratica, che è il cruciuolo d'ogni nostra teoria. Io lascerò da banda l'alto potere, di cui volete far sentire l'influsso al commercio, perchè questi decresce e sparisce al minimo tocco di mano governatrice (8). Dirò che non è possibile concedere e negare le tratte in quella proporzione d'abbondanza e di scarsezza che voi supponete, non poten-

(8) V. il capo secondo di questo libro.

do questa fondarsi che sulle notifiche e sui bisogni del paese , vale a dire, sulle notifiche infallibilmente mancanti, e sui bisogni non poco incerti. Se non che vi concederò l' assunto per soggiungere che questo calcolo sull' abbondanza o sulla scarsezza, risultando, secondo il vostro sistema, dalle notifiche di tutte le comuni di cui è composto lo stato, conviene che passino due o tre mesi pria che sia realizzato interamente . Ma mentre tanti vostri agenti s' ammazzano a calcolare , i proprietarj hanno bisogno di vendere , e voi non potete concedere le tratte , se non quando siete alla fine de' vostri calcoli. Che ne risulta intanto? Che i proprietarj vendono , e i monopolisti comprano , e quando voi concedete le tratte , il guadagno va a rifondersi nelle mani di costoro . Altronde spesso avviene che vi è buona occasione di vendere quando il governo tiene ancora chiuse le porte dello stato , e che l' occasione sparisce quando le disserra . Vi dirò poi all' orecchio , che riesciranno sempre ad ottenere le tratte in

tempo debito, e nella quantità richiesta i commercianti ricchi e potenti, e la ragione non avete bisogno che ve la dica. Mi va per l'animo anche il timore che sotto il velo delle tratte ottenute, i medesimi negozianti estraggano quantità di grano molto maggiore; perciò il supremo consiglio d'economia diceva nel 1768: *Tanto l' atto delle concessioni, quanto i modi d' eseguimento hanno duplicato, triplicato il prodotto delle tratte*. Volete poi contar per nulla le spese, onde conseguire le tratte, spese tanto maggiori, quanto più i paesi distano dalla capitale? Spese in sollecitatori per presentare le suppliche, per rimovere gli ostacoli, per conseguire un pronto riscontro, per mancie a tutte quelle mani per cui passa, giacchè quando si tratta d' una grazia ottenuta, tutti si sono ammazzati per ajutarvi. Finalmente il popolo che ignora i motivi di concedere o di negare, si lamenta sempre. Quando il governo concede le tratte, il popolo gli regala il titolo di venale e di corrotto; *egli ha otte-*

nuto tante centinaja di Luigi da tal mercante, tante da quell' altro, e poi negozia di frumento egli stesso. Si può dare maggior abbominio? Quando poi il governo leva le tratte, il popolo crede alla voce di carestia; *si levano le tratte ora che non v' è più grano nello stato; si doveva farlo due mesi prima, anzi non si dovevano concedere; cosa mangiaremo quest' inverno? dei sassi? Ma che importa al governo la nostra miseria? Egli nuota nelle ricchezze, e si ride di noi, si può dare un governo più scellerato?* Tali sono le lagnanze del popolo relativamente alle tratte, lagnanze, cui dovrebbesi pur avere qualche riguardo, se non perchè il popolo è sovrano, almeno perchè è forte.

Non so se queste ragioni persuadessero il mio avversario; so che ogni sforzo per impedire l' esportazione, è inutile e dannoso; che è utile l'uscita del superfluo; che la libera esportazione non ci priva del necessario; che non innalza i prezzi sopra la forza comune; che promove l' interna riproduzione; che vietare l' esporta-

zione è rovinare l'agricoltura e le arti, accrescere più del dovere la coltura de' risi, scemare la popolazione delle campagne, far uscire dallo stato maggior quantità di grano, che uscirebbe nel caso di intera libertà; che una libertà temporaria non favorisce che i monopolisti, e scontenta il popolo. Dunque abbiamo una somma di reali vantaggi a favore della libera esportazione, una somma di più reali danni pe' sistemi che le si scostano; non è dunque permessa la negativa o l'indifferenza che a quelle persone, le quali apprezzano le opinioni come il formaggio, la cui bontà risulta dalla sua vecchiezza.

FINE DEL TOMO PRIMO.

INDICE.

PREFAZIONE . . . . . pag. 5

CAPO PRIMO.

Rapida esposizione de' statuti e gride dell' ex Lombardia Austriaca relative all' annona . . . „ 25

CAPO SECONDO.

Principj generali sopra la libertà del commercio interno; applicazione alla circolazione del grano 107

CAPO TERZO.

Della notificazione de' grani . „ 139

CAPO QUARTO.

Della comandata introduzione del grano nelle città . . . „ 154

CAPO QUINTO.

Della tassa de' commestibili, volgarmente calmiere o meta „ 169

CAPO SESTO.

Degli ammassi di grano . . „ 195

CAPO SETTIMO.

Dell' incaparrare il grano in erba, volgarmente accaparramento „ 223

CAPO OTTAVO.

Dell' esportazione de' Grani. „ 245

HD
9015
I82G5
t.1

Gioja, Melchiorre
Sul commercio de'
commestibili e caro prezzo
del vitto

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY